

SOMMARIO**INHALTSVERZEICHNIS****ANNO 2007****JAH 2007****PARTE PRIMA****ERSTER TEIL****DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI****BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****AUTONOME PROVINZ TRIENT**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

31 agosto 2007, n. 1827

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

7 settembre 2007, n. 1898

Criteri e modalità per l'attuazione sul territorio provinciale della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini) pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 settembre 2007, n. 2014

DPR 23 giugno 1962, n. 947 - legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9: scioglimento del Consorzio di miglioramento fondiario di Sover con sede nel Comune di Sover - ulteriore proroga in sanatoria dell'incarico di Commissario per il Consorzio di miglioramento fondiario di Sover, al p.a. Arturo Campetti, nato a Arco il 4 febbraio 1937 e residente ad Arco in via S. Caterina 90 ... pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 settembre 2007, n. 2015

RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii e LP 3 aprile 2007 n. 9: soppressione del «Consorzio di miglioramento fondiario di Nave S. Rocco» con sede in Nave S. Rocco, Comune di Nave S. Rocco pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 settembre 2007, n. 2016

RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii e LP 3 aprile 2007 n. 9: approvazione ripermetrazione del «Consorzio di miglioramento fondiario dell'Olivea e Fitta Romarzollo» con sede in Arco, Comune omonimo pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

28 settembre 2007, n. 2113

Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 - art. 12 ter - comma 5 ter: definizione dei criteri e delle modalità per la copertura assicurativa dei soggetti responsabili dei patti territoriali pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

28 settembre 2007, n. 2119

Legge provinciale 8 luglio 1996 n. 4, art. 12 ter: Patto territoriale delle Valli del Leno - proroga del termine per la presentazione delle domande di progettualità privata ... pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

5 ottobre 2007, n. 2133

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi degli articoli 19 e 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

5 ottobre 2007, n. 2137

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi degli articoli 19 e 27, commi 1 e 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

5 ottobre 2007, n. 2154

Correzione errore materiale deliberazione della Giunta provinciale n. 2394 di data 3 marzo 1995, concernente la valutazione positiva d'impatto ambientale del progetto di coltivazione della cava di inerti «Bozza-Settefontane» - Comparto 1 - nel Comune di Trento, proposto dalla ditta Micheli Marcello & C. Sas pag. 27

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

5 ottobre 2007, n. 2155

LP 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - progetto di «Attività di smaltimento e/o recupero rifiuti» nel Comune di Scurelle, proposto dalla Lavoro e Servizi Valsugana Soc. Coop. - valutazione favorevole con prescrizioni pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

5 ottobre 2007, n. 2186

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - proroga dei termini per la verifica annuale dei requisiti per gli inquilini di ITEA Spa . pag. 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

12 ottobre 2007, n. 2220

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Vermiglio: variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - realizzazione strada a servizio PAFS Tonale 2 - approvazione pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

12 ottobre 2007, n. 2221

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Castello-Molina di Fiemme: variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - approvazione pag. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

12 ottobre 2007, n. 2222

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. articolo 24 bis - Comune di Scurelle: variante al piano regolatore generale - approvazione pag. 34

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

9 ottobre 2007, n. 5

Modifica al regolamento organico del personale del Consiglio provinciale pag. 36

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

12 ottobre 2007, n. 62

Approvazione del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'attività del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza pag. 38

COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DI SERVIZIO

4 ottobre 2007

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - art. 42 bis - Comune di Telve: variante al piano regolatore generale per adeguamento cartografico pag. 40

COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DI SERVIZIO

9 ottobre 2007

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. - art. 42 bis - Comune di Spormaggiore: variante al piano regolatore generale per adeguamenti cartografici pag. 40

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4 giugno 2007, n. 20

Statuto del Comune di Ziano di Fiemme . . pag. 41

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 settembre 2007, n. 2997

Comune di San Genesio: approvazione di una modifica al piano urbanistico pag. 59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 settembre 2007, n. 2998

Comune di Caldaro: approvazione di una modifica al piano urbanistico pag. 60

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 settembre 2007, n. 3107

Comune di Selva di Val Gardena: approvazione di modifiche al piano urbanistico ... pag. 62

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 settembre 2007, n. 3160

Misure fitosanitarie per la lotta contro i giallumi europei delle drupacee pag. 63

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 settembre 2007, n. 3178

Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel Comune di Caldaro, la Villa Herrenhofer a Caldaro, p.ed. 719, P.T. 3291/II, CC Caldaro . pag. 65

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 settembre 2007, n. 3182

Comune di San Martino in Badia: approvazione di modifiche al piano urbanistico con correzioni d'ufficio pag. 66

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3226

Obiettivo «Competitività regionale ed occupazione» Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige pag. 68

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3236

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Ice Dream società cooperativa arl» con sede a Bolzano, corso Italia n. 30, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile pag. 72

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3238

Revoca del premio per il primo insediamento di giovani agricoltori concesso a Mederle Helmuth (nt. 11.8.2004) con deliberazione della Giunta provinciale 11 agosto 2004, n. 2842 pag. 73

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. September 2007, Nr. 2997

Gemeinde Jenesien: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Seite 59

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. September 2007, Nr. 2998

Gemeinde Kaltern: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Seite 60

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 17. September 2007, Nr. 3107

Gemeinde Wolkenstein: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Seite 62

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. September 2007, Nr. 3160

Phytophanitäre Maßnahmen zur Bekämpfung der Europäischen Steinobstvergilbung Seite 63

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. September 2007, Nr. 3178

Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Kaltern, die Villa Herrenhofer in Kaltern, Bp. 719, Ezl. 3291/II, KG Kaltern . Seite 65

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. September 2007, Nr. 3182

Gemeinde St. Martin in Thurn: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen von Amts wegen Seite 66

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3226

Ziel «Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung» Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 2007-2013 der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol Seite 68

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3236

Auflösung im Verwaltungswege der Genossenschaft «Ice Dream società Cooperative arl» mit Sitz in Bozen, Italienallee Nr. 30, im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches Seite 72

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3238

Widerruf der mit Beschluss der Landesregierung vom 11. August 2004, Nr. 2842 an Mederle Helmuth (geb. 11.8.2004) gewährten Erstiniederlassungsprämie für Junglandwirte Seite 73

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3241

Approvazione del programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 pag. 74

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3267

Comune di Terento: approvazione di una modifica al piano urbanistico pag. 75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3268

Comune di Falzes: rigetto di modifiche al piano urbanistico pag. 76

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3269

Comune di Brunico: approvazione di modifiche al piano urbanistico con rettifiche d'ufficio pag. 77

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3273

Comune di Castelbello-Ciardes: approvazione di una modifica al piano urbanistico pag. 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3283

Valutazione ambientale: approvazione del progetto per la costruzione di una nuova presa d'acqua, stazione di pompaggio e condotta forzata dalla Rienza all'esistente impianto d'innervamento della zona sciistica Plan de Corones nel Comune di Brunico pag. 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3284

Fissazione per l'anno 2008 degli importi dovuti dai comuni e dai gestori di impianti di raccolta e smaltimento ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale n. 4/2006 pag. 84

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3285

Fissazione per l'anno 2008 degli importi dovuti dai comuni ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 pag. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3286

Nuova delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento a Silandro pag. 91

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3241

Genehmigung des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum 2007/2013 der Autonomen Provinz Bozen laut (EG)-Verordnung Nr. 1698/2005 Seite 74

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3267

Gemeinde Terenten: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Seite 75

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3268

Gemeinde Pfalzen: Ablehnung von Abänderungen zum Bauleitplan Seite 76

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3269

Gemeinde Bruneck: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Richtstellungen von Amts wegen Seite 77

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3273

Gemeinde Kastellbell-Tschars: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan . Seite 82

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3283

Umweltprüfung: Genehmigung des Projektes zur Errichtung einer neuen Wasserfassung, Pumpstation und Druckrohrleitung von der Rienza zur bestehenden Beschneigungsanlage des Skigebietes Kronplatz in der Gemeinde Bruneck Seite 83

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3284

Festsetzung der von den Gemeinden und den Betreibern der Sammel- und Entsorgungsanlagen für das Jahr 2008 zu überweisenden Beträge laut Art. 35 des Landesgesetzes Nr. 4/2006 Seite 84

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3285

Festsetzung der von den Gemeinden für das Jahr 2008 zu überweisenden Beträge laut Art. 55 des Landesgesetzes Nr. 8/2002 Seite 88

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3286

Neuabgrenzung des Versorgungsbereiches des Fernheizwerkes in Schlanders .. Seite 91

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3291

Modifica ed integrazione della deliberazione della GP n. 5124 del 30.12.2005, aggiornamento del «Tariffario provinciale delle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero per la riabilitazione postacuzie e la lungodegenza postacuzie non stabilizzata» pag. 92

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 ottobre 2007, n. 3382

Comune di Brunico: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una rettifica d'ufficio pag. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 ottobre 2007, n. 3383

Comune di Corvara: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d'ufficio pag.100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 ottobre 2007, n. 3408

Regolamento dell'orario di apertura e dei turni di servizio delle farmacie aperte al pubblico in Provincia di Bolzano pag.101

AGENZIA PER LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE - BZ
8 ottobre 2007

Contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici della Provincia di Bolzano per il periodo 1.9.2003-31.8.2007 (parte economica) pag.108

COMUNE DI CALDARO SULLA STRADA DEL VINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
17 settembre 2007, n. 53

Modifica dello Statuto del Comune di Caldaro sulla Strada del Vino pag.116

ERRATA CORRIGE

Errata corrige relativa al decreto n. D07/4100061 del 18.9.2007 concernente «Delega di funzioni amministrative ai direttori d'ufficio ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche», pubblicato in BU n. 40/I-II del 2.10.2007 pag.116

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3291

Abänderung und Ergänzung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 5124 vom 30.12.2005, Aktualisierung des «Landestarifverzeichnisses für die stationäre Krankenhausbetreuung für die postakute Rehabilitation und für die postakuten nicht stabilisierten Langzeitkrankheiten» Seite 92

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Oktober 2007, Nr. 3382

Gemeinde Bruneck: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Richtigstellung von Amts wegen Seite 99

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Oktober 2007, Nr. 3383

Gemeinde Corvara: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen Seite 100

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Oktober 2007, Nr. 3408

Regelung der Öffnungszeiten und der Turnusdienste der frei zugänglichen Apotheken in Südtirol Seite 101

AGENTUR FÜR DIE KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN - BZ
vom 8. Oktober 2007

Landeskollektivvertrag für die Schulführungskräfte der Provinz Bozen für den Zeitraum 1.9.2003-31.8.2007 (wirtschaftlicher Teil) Seite 108

GEMEINDE KALTERN AN DER WEINSTRASSE

GEMEINDERATS BESCHLUSS
vom 17. September 2007, Nr. 53

Änderung der Satzung der Gemeinde Kaltern an der Weinstraße Seite 116

BERICHTIGUNG

Berichtigung zum Dekret Nr. D07/4100061 vom 18.9.2007 betreffend «Übertragung von Verwaltungsbefugnissen an die Amtsdirektoren gemäß Art. 10 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung», veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 2.10.2007 Seite 116

SUPPLEMENTO N. 1

ANNO 2007

BEIBLATT NR. 1

JAHR 2007

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

LEGGE PROVINCIALE
27 settembre 2007, n. 7

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2005

LANDESGESETZ
vom 27. September 2007, Nr. 7

Genemigung der allgemeinen Rechnungslegung des Landes für das Haushaltsjahr 2005

SUPPLEMENTO N. 2

ANNO 2007

BEIBLATT NR. 2

JAHR 2007

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

LEGGE PROVINCIALE
9 ottobre 2007, n. 8

Ordinamento dell'industria

LANDESGESETZ
vom 9. Oktober 2007, Nr. 8

Industrieordnung

LEGGE PROVINCIALE
12 ottobre 2007, n. 9

Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi

LANDESGESETZ
vom 12. Oktober 2007, Nr. 9

Änderung der Landesgesetze in den Bereichen Wildhege und Jagdausübung, Agrargemeinschaften sowie Pilzesammeln

LEGGE PROVINCIALE
12 ottobre 2007, n. 10

Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti

LANDESGESETZ
vom 12. Oktober 2007, Nr. 10

Maßnahmen zur Sicherung der Pflege

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 settembre 2007, n. 48

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES
vom 7. September 2007, Nr. 48

Änderungen zum Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, betreffend die Benennung und Aufgaben der Ämter der Südtiroler Landesverwaltung

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2007, n. 291

Approvazione dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona «Ubaldo Campagnola in Avio» di Avio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2007, n. 292

Approvazione dello Statuto dell'Azienda pubblica di Servizi alla persona «Casa Laner» di Folgaria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2007, n. 293

Approvazione dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona «Margherita Grazioli» di Povo - Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2007, n. 294

Approvazione dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona «Villa San Lorenzo» di Storo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2007, n. 295

Approvazione dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona «Rosa dei Venti APSP» di Condino

ANNO 2007**PARTE PRIMA****DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E
COMUNICATI****JAHR 2007****ERSTER TEIL****BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND
MITTEILUNGEN****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****AUTONOME PROVINZ TRIENT**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

31 agosto 2007, n. 1827

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'allegato 2) lettera c) della deliberazione n. 2929 del 29 dicembre 2006, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento e l'allegato prospetto A saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

Prospetto A

VARIAZIONI DI STANZIAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE ARTICOLO 27, COMMA 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE						(importi in euro)
UPB	UNITÀ PREVISIONALE DI BASE		VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009	NORMATIVA
ENTRATE						
3.1.100	ASSEGNAZIONI STATALI PER LA SANITÀ E LE POLITICHE SOCIALI		+ 1.749.351,25	-	-	1) nota dell'Assessore alle politiche della salute prot. n. 2876/S128 di data 30 luglio 2007 - Legge 23 febbraio 2006, n. 51, art. 38 - DM 6 marzo 2007 2) nota dell'Assessore alle politiche della salute prot. n. 3071/S128 di data 14 agosto 2007 - legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 18 - DM 15 marzo 2007 3) nota dell'Assessore alle Politiche della salute prot. n. 3122/S128 di data 20 agosto 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796 - Determina AIFA dd. 9 febbraio 2007
3.1.110	ASSEGNAZIONI STATALI DIVERSE		+ 113.190,00	-	-	nota dell'Assessore all'agri- coltura, al commercio e turismo prot. n. 12463 di data 27 agosto 2007 - Leg- ge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148, comma 1 - DM 18 dicembre 2006 - DM 2 marzo 2007 - Deliberazi- one della Giunta provincia- le n. 997 di data 11 maggio 2007 - Nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 0019616 di data 28 giugno 2007
	TOTALE VARIAZIONI		+ 1.862.541,25	+ 0,00	+ 0,00	
USCITE						
44.5.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITA- RIO PROVINCIALE		+ 1.749.351,25	-	-	
61.22.110	INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI		+ 113.190,00	-	-	
	TOTALE VARIAZIONI		+ 1.862.541,25	+ 0,00	+ 0,00	

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO						(importi in euro)
UPB	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009	NOTE
ENTRATE						
3.1.100	314310	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI QUOTE DEL FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	+ 57.356,00	-	-	
	(di nuova istituzione)					
3.1.100	314290	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL SERVIZIO FARMACEUTICO (Leggi istitutive: L 23.2.2006 n. 51 art. 38 L 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 796 lettera g))	+ 1.691.995,25			S128 - Servizio economia e programmazione sanitaria Tit. 02 - Cat. 01 - Cod. Mecc. 231 - Cod. Siope 2.01.01.2113 Vedi uscite cap. 441000 A 1 Vincolo di destinazione

3.1.110	315200	ALTRE ASSEGNAZIONI DELLO STATO A FAVORE DELLA PROVINCIA, DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO IN CORSO				
3.1.110	315200-020	- ART. 020 - PER INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI	+113.190,00	-	-	
		TOTALE VARIAZIONI	+1.862.541,25	+0,00	+0,00	
USCITE						
44.5.110	441000	SPESE PER LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE				
44.5.110	441000-001	- ART. 001 - SPESE PER ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PER PRESTAZIONI SANITARIE ORDINARIE	+1.749.351,25	-	-	Vedi entrate cap. 314290
61.22.110	615425	INTERVENTI DIRETTI ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	+113.190,00	-	-	
		TOTALE VARIAZIONI	+1.862.541,25	+0,00	+0,00	
Ai fini del programma di gestione riferito al capitolo 615425 del Servizio commercio è necessario inserire una nuova voce, in particolare la lettera g) bis del punto 7 denominata "Predisposizione degli atti necessari per l'avvio del progetto finanziato dal Ministero dello sviluppo economico - MAP3" per 113.190,00 euro.						

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

7 settembre 2007, n. 1898

Criteri e modalità per l'attuazione sul territorio provinciale della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini)

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare i criteri e le modalità per l'applicazione sul territorio provinciale della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini) di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che i criteri e le modalità per l'applicazione sul territorio provinciale della Legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini) di cui all'allegato 1 si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2007, relative alle attività ricomprese nei Codici ATECO 2002 (allegato 2).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

**CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329**
(Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili)

*Art. 1
Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

*Art. 2
Criteri e modalità*

1. Le prescrizioni relative a soggetti beneficiari, programmi, importo dell'agevolazione, modalità d'intervento e di presentazione delle istanze sono contenute nelle allegate schede tecniche, che formano parte integrante del presente regolamento.

*Art. 3
Concessione delle agevolazioni*

1. All'applicazione dei benefici di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 provvede un soggetto convenzionato (Gestore) con la Provincia Autonoma di Trento che opererà in conformità ai principi stabiliti dalla presente deliberazione, anche stipulando contratti con banche ed intermediari finanziari.

2. Il Gestore nomina apposito Comitato per le agevolazioni, composto da tre membri nominati da MCC Spa, di cui uno su designazione dello stesso MCC Spa, e i restanti due, tra i quali il Presidente, designati dalla Provincia, con il compito di:

- a) deliberare sulle singole operazioni di agevolazione, nonché in ordine alle revoche, rinunzie, transazioni e quant'altro sia necessario all'attuazione o risoluzione del rapporto, anche con banche ed intermediari finanziari, entro i limiti ed i principi fissati con i presenti criteri;
- b) approvare annualmente, entro il 30 aprile, la rendicontazione e la situazione contabile, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, delle disponibilità, degli impegni, delle insolvenze e del contenzioso in essere; la suddetta situazione contabile è predisposta dal Gestore;
- c) approvare i prospetti dimostrativi e la relativa relazione riguardanti l'ammontare delle commissioni e dei rimborsi spettanti al Gestore;
- d) fissare orientamenti e modalità operative per l'applicazione dei presenti criteri, anche riguardo ai rapporti fra Gestore, banche convenzionate e imprese beneficiarie.

**«NUOVA SABATINI»
AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE**

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005.

Sono ammessi esclusivamente gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività economiche (classificazione ATECO 2002) di cui all'allegato 2, con le seguenti esclusioni:

- industria estrattiva (10.1¹, 10.2², 10.3³; 13.10⁴, 13.20⁵);

1 Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

2 Estrazione ed agglomerazione di lignite

3 Estrazione ed agglomerazione di torba

4 Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

5 Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

- siderurgia (27.10⁶, 27.22.1⁷, 27.22.2⁸);
- costruzioni navali (35.11.1⁹, 35.11.3¹⁰).

La presente normativa non si applica:

- a) alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

Alle imprese operanti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.

2. OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo complessivo superiore a euro 1.000,00.

Sono comunque considerate macchine utensili e di produzione i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per, alberghi, ristoranti, ecc.

Le macchine devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai pubblici Registri, le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato e i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo). Non è comunque ammissibile l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, qualora tali spese siano sostenute da imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti.

Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione e comunque non antecedente alla domanda di agevolazione.

6 Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

7 Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

8 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

9 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

10 Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

3. AMBITO TERRITORIALE

Investimenti relativi ad unità produttive, regolarmente censite presso la CCIAA, ubicate nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

4. CUMULO

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, entro le intensità massime consentite dalle vigenti norme dell'Unione Europea.

5. IMPORTO DELL'OPERAZIONE AGEVOLABILE

L'intervento è concesso nella forma del contributo agli interessi ed è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione della macchina. Nel costo della macchina sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, - nel limite complessivo del 15% del totale - le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa. Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'IVA.

Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di finanziamento, in relazione a contratti stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6. OPERAZIONI AGEVOLABILI

Finanziamento concesso da Banche o Intermediari finanziari¹¹, ivi compresa la locazione finanziaria, a favore delle imprese beneficiarie.

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 TU bancario.

Importo del finanziamento:

- fino al 100% dell'investimento.

Condizioni per il finanziamento: la Banca o Intermediario finanziario che eroga il finanziamento sarà tenuta ad applicare il tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a:

- se variabile: EURIBOR maggiorato al massimo di 200 punti base al netto delle imposte;
- se fisso: IRS Interest Rate Swap maggiorato al massimo di 200 punti base al netto delle imposte.

Durata del finanziamento: Fino a 7 anni, di cui al massimo 2 anni di preammortamento.

7. TASSI APPLICATI

Il tasso di contribuzione è pari al 50 % del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 123/98, vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento a MCC Spa.

8. MODALITÀ DI INTERVENTO

Il contributo è calcolato su un finanziamento standard di importo pari alla copertura finanziaria del costo di acquisizione della macchina, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il

11 sono considerati Intermediari finanziari: i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 Testo Unico bancario (di seguito TUB) nonché nell'elenco di cui all'art 106 del medesimo TUB, comprensivo dei soggetti iscritti alle sezioni speciali di cui agli artt 113 e 155.

tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

9. RICHIESTA DI INTERVENTO

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo messo a disposizione da MCC Spa attraverso il sito Internet www.mcc.it, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata e devono essere trasmesse secondo le modalità specificate dalla circolare di MCC Spa, anche per via telematica. Le richieste pervenute a MCC Spa non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

La richiesta di ammissione all'agevolazione può essere presentata dal soggetto richiedente a MCC Spa anche senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antitafia.

10. DECORRENZA DEL CONTRIBUTO

Il contributo agli interessi decorre:

- nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell'importo finanziato;
- nel caso di locazione finanziaria; dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

11. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o Intermediario finanziario che ha concesso il finanziamento.

Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), in vigore il giorno di arrivo della richiesta di intervento a MCC Spa.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.

Le richieste di erogazione del contributo, da presentare una sola volta e a investimento realizzato, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo messo a disposizione da MCC Spa attraverso il sito Internet www.mcc.it, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la richiesta di erogazione non pervenga a MCC Spa nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento, salvo proroga del termine di utilizzo.

Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

12. VARIAZIONI

Le variazioni che comportano modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa acquirente o locataria, assoggettamento delle medesime a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle medesime imprese, devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC Spa.

13. REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

13.1 Revoca parziale

Il contributo agli interessi è revocato parzialmente nei casi di:

- a) risoluzione, estinzione anticipata o decadenza dal beneficio del termine nel contratto di finanziamento o di sconto; risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;

- b) inadempimento dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;
- d) perdita di possesso o distruzione dei beni agevolati per qualsiasi evento non dipendente dalla volontà dell'impresa beneficiaria;
- e) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali.

13.2 *Revoca totale*

Il contributo agli interessi è revocato totalmente nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nella presente scheda;
- b) perdita dei requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione da parte dell'impresa beneficiaria;
- c) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- d) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Provincia/Regione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo ovvero prima che abbia termine quanto previsto da progetto ammesso all'intervento; nel caso in cui i beni siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti di ammissibilità;
- e) inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa.

13.3 *Restituzione dei contributi*

I contributi agli interessi da restituire sono calcolati: in caso di revoca parziale, dalla data in cui si verificano gli eventi sino alla scadenza dell'operazione. In caso di revoca totale, dalla data di erogazione sino alla scadenza dell'operazione.

I contributi revocati parzialmente o totalmente sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC Spa.

14. **PROCEDIMENTO DI REVOCA**

14.1 *Revoca parziale*

MCC Spa accerta d'ufficio i casi di revoca parziale provvedendo al recupero dei contributi non dovuti. L'avviso di cui agli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 viene comunicato contestualmente all'invito di pagamento assegnando al destinatario un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per effettuare il pagamento di quanto dovuto ovvero per presentare eventuali controdeduzioni.

Alla scadenza sopra indicata e in mancanza del pagamento o di idonee controdeduzioni, MCC Spa procede all'iscrizione a ruolo delle somme per contributi non spettanti e delle eventuali somme dovute a titolo di sanzione e per le spese postali.

14.2 *Revoca totale*

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca totale MCC Spa - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC Spa scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC Spa esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC Spa provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

15. ISPEZIONI E CONTROLLI

MCC Spa, oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché della presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I soggetti richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione di MCC Spa ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.

16. SOGGETTO GESTORE

La misura è gestita da MCC Spa sulla base della convenzione già in vigore con la Provincia Autonoma di Trento.

Riferimenti normativi:

- Legge 28.11.1965, n. 1329.
- Legge 19.12.1983, n. 696, art. 3.
- Legge 16.2.1987, n. 44.
- Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21.2.73.
- Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.
- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11.
- Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123.
- Legge 17.5.1999, n. 144, art. 15.
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001, pubblicato sulla GUCE L10 del 13.1.2001 relativo alla applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla GUCE L 63 del 28 febbraio 2004, p. 22, dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla GUCE L 368 del 23 dicembre 2006 e dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla GUCE L 358 del 16.12.2006.
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla GUCE L 358 del 16.12.2006.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla GUCE L 379 del 28.12.2006.

Allegato 2

CODICI ATECO 2002 - INDUSTRIA

A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
01.41	Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi
C	ESTRAZIONE DI MINERALI
D	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
F	COSTRUZIONI
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
50.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
H	ALBERGHI E RISTORANTI
55.5	Mense e fornitura di pasti preparati
I	TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
60.1	Trasporti ferroviari
60.24	Trasporto di merci su strada
60.3	Trasporti mediante condotte
61	Trasporti marittimi e per vie d'acqua
62	Trasporti aerei
63.1	Movimentazione merci e magazzinaggio
63.2	Altre attività connesse ai trasporti
63.4	Attività delle altre agenzie di trasporto
64	Poste e telecomunicazioni
K	ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE
72	Informatica e attività connesse
73	Ricerca e sviluppo
74.12.1	Attività svolta dai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)
74.30.1	Collaudi ed analisi tecniche dei prodotti
74.60.1	Servizi di vigilanza privata
74.7	Servizi di pulizia e disinfestazione
74.81	Attività fotografiche
74.82	Imballaggio e confezionamento per conto terzi
74.85.4	Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi
74.86	Attività dei call center
O	ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
90	Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
92.11	Produzioni cinematografiche e di video
92.2	Attività radiotelevisive
92.31	Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie limitatamente ai Lavori di restauro artistico
93.01	Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 settembre 2007, n. 2014

DPR 23 giugno 1962, n. 947 - legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9: scioglimento del Consorzio di miglioramento fondiario di Sover con sede nel Comune di Sover - ulteriore proroga in sanatoria dell'incarico di Commissario per il Consorzio di miglioramento fondiario di Sover, al p.a. Arturo Campetti, nato a Arco il 4 febbraio 1937 e residente ad Arco in via S. Caterina 90

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di concedere la proroga in sanatoria del mandato fino al 31 dicembre 2007, al Commissario del Consorzio di miglioramento fondiario di Sover, p.a. Arturo Campetti, nato a Arco il 4 febbraio 1937, CF CMPRTR37B04A372G, nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1038 di data 29 maggio 2006;
- 2) di confermare il compenso spettante al commissario per l'espletamento dei suoi compiti in Euro 500,00 mensili oltre il rimborso delle spese vive, interamente a carico del Consorzio di miglioramento fondiario di Sover;
- 3) di disporre la pubblicazione in estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 settembre 2007, n. 2015

RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii e LP 3 aprile 2007 n. 9: soppressione del «Consorzio di miglioramento fondiario di Nave S. Rocco» con sede in Nave S. Rocco, Comune di Nave S. Rocco

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di sopprimere, per quanto esposto in premessa, il Consorzio di miglioramento fondiario di Nave S. Rocco, con sede in Nave S. Rocco, Comune di Nave S. Rocco;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 settembre 2007, n. 2016

RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii e LP 3 aprile 2007 n. 9: approvazione ripermetrazione del «Consorzio di miglioramento fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo» con sede in Arco, Comune omonimo

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii., la ripermetrazione del Consorzio di miglioramento fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo, con sede in Arco, comune omonimo, come individuata negli elenchi particellari e nelle planimetrie prodotti per una superficie finale del Consorzio pari ad ettari 284.51.61;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

28 settembre 2007, n. 2113

Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 - art. 12 ter - comma 5 ter: definizione dei criteri e delle modalità per la copertura assicurativa dei soggetti responsabili dei patti territoriali

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la copertura assicurativa dei soggetti responsabili dei patti territoriali prevista al comma 5 ter dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come di seguito indicato:

COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DEI PATTI TERRITORIALI:

- a) copertura della responsabilità civile verso terzi per morte e lesioni personali nonché per danni alle cose; i relativi oneri sono a carico della Provincia Autonoma di Trento;
- b) copertura della responsabilità civile patrimoniale; i relativi oneri sono a carico del singolo soggetto responsabile che intenda assicurarsi.

Per la condizioni essenziali di polizza e per le modalità di adesione si rinvia a quanto previsto dai contratti assicurativi stipulati dalla Provincia Autonoma di Trento per i propri dipendenti (Dirigenti e Direttori);

2. di demandare al Servizio appalti, contratti e gestioni generali l'impostazione organizzativa e procedurale per l'applicazione della disciplina della copertura assicurativa dei soggetti responsabili dei patti territoriali;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
28 settembre 2007, n. 2119

Legge provinciale 8 luglio 1996 n. 4, art. 12 ter: Patto territoriale delle Valli del Leno - proroga del termine per la presentazione delle domande di progettualità privata

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, al 30 novembre 2007 il termine per la presentazione delle domande di progettualità privata;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta direttamente spese a carico del bilancio provinciale che saranno impegnate con successivi separati provvedimenti;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELETTORALE
P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
5 ottobre 2007, n. 2133

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi degli articoli 19 e 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

omissis

delibera

1. di apportare al bilancio 2007 e pluriennale 2007-2009 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate negli allegati prospetti A, B, C, D, E, F, G, ed H che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'allegato 2 lett. C) della deliberazione n. 2929 del 29 dicembre 2006, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento e gli allegati limitatamente ai prospetti A e B saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

Prospetto A

STORNI DI FONDI TRA UNITÀ PREVISIONALI DI BASE

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

(importi in euro)

UPB	UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009
61.35.220	ALTRE INIZIATIVE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA	+ 141.188,00	-	-
95.5.210	FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI - SPESE IN C/CAPITALE	-141.188,00	-	-

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO

UPB	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009	note
95.5.210	954500	FONDO DESTINATO A FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE IN CONTO CAPITALE				
95.5.210	954500-003	***** FONDO PER NUOVI INTERVENTI UE - STATO	-141.188,00			
61.35.220	617625	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PREVISTE DA PROGETTI COMUNITARI				
61.35.220	617625-002	- ART. 002 - INTERVENTI COLLEGATI A PROGETTI EUROPEI CON COFINANZIAMENTO COMUNITARIO	+ 141.188,00			
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti per far fronte alla quota a carico della PAT di due progetti europei cofinanziati dalla Commissione Europea sul programma Leonardo. Ai fini del Programma di gestione riferito al capitolo 617625-002 si aumenta di Euro 141.188,00 la voce: "Aumento dell'intervento 1". Prelievo dal fondo globale per gli interventi cofinanziati dall'Unione Europea ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della LP 7/1979.				

Prospetto B

STORNI DI FONDI TRA CAPITOLI E RELATIVE UPB DELLA STESSA FUNZIONE OBIETTIVO

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

(importi in euro)

UPB	UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009
31.5.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALL'UNIVERSITÀ PER INVESTIMENTI	+ 100.000,00	-	-
31.10.220	FONDO UNICO PER LA RICERCA	-100.000,00	-	-
50.5.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE AZIENDE AGRICOLE	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
50.10.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI	+ 180.000,00	+ 180.000,00	+ 180.000,00
80.50.110	SPESE CONNESSE AD INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	+ 70.000,00	-	-
80.50.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	-70.000,00	-	-

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO

(importi in euro)

UPB	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009	note
31.10.220	317000	ALTRI INTERVENTI SUL FONDO UNICO PER LA RICERCA				
31.10.220	317000-005	- ART. 005 - ACCORDI ED INTESE DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE (di nuova istituzione)	-100.000,00	-100.000,00		
31.5.210	313100	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA "BONPORT" - SPESE IN CONTO CAPITALE Leggi istitutive: LP 2.11.1993 n. 29, art. 6 ter.	+ 100.000,00	+ 100.000,00		S116 - SERVIZIO UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA Competenza della Giunta provinciale Tit. 02 - Sez. 7 - Cat. 12 Cod. Mecc. 1.1.240.3.0604 Cod. Siope 2.03.03.2333 Capitolo rilevante ai fini del Patto di stabilità

MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti per far fronte agli impegni derivanti dalla prossima approvazione dell'accordo di programma con il Conservatorio F.A. Bomporti che prevede interventi in conto capitale a carico della Provincia. Variazione ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, lettera c).				
50.5.220	502550	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER GLI INVESTIMENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE E PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI E DEGLI ALPEGGI				categoria economica 12
50.5.220	502550 L 2007	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2007	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	fino al 2016
50.10.220	504400	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE DEL SUOLO, NONCHÉ ALLA RICERCA, RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO				categoria economica 12
50.10.220	504400 L 2007	LIMITE D'IMPEGNO DAL 2007	+180.000,00	+180.000,00	+180.000,00	fino al 2016
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti per far fronte a maggiori fabbisogni per sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, nonché alla ricerca, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo. Variazione ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, lettera a).				
80.50.110	807500	SPESE PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI PER I DIPENDENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ PER LE ASSICURAZIONI E DOTAZIONI DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE	+70.000,00			
80.50.210	807990	SPESE PER IL MONITORAGGIO IDROMETRICO E ALTRE SPESE PER LA SICUREZZA IDRAULICA	-70.000,00			
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti necessario per provvedere alla fornitura di vestiario uniforme al personale appartenente al Dipartimento protezione civile. Ai fini del Programma di gestione riferito al capitolo 807990 si riduce di Euro 70.000,00 la voce: "Realizzazione di nuove stazioni di monitoraggio e adeguamento di quelle esistenti" Variazione ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, lettera b) Gruppo compensabile I): INTERVENTI DI EMERGENZA, PREVENZIONE E RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITÀ PUBBLICHE (LP 14.9.1979, n. 7 - art. 27, comma 4, LP 5.2.2001, n. 1 - art. 7, LP 30.12.2002, n. 15 - art. 28 e LP 1.8.2003, n. 5 - art. 33				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

5 ottobre 2007, n. 2137

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi degli articoli 19 e 27, commi 1 e 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni, secondo quanto riportato negli allegati prospetti A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che, ai sensi dell'allegato 2) lettera c) della deliberazione n. 2929 del 29 dicembre 2006, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento e gli allegati prospetti A e B saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

Prospetto B

VARIAZIONI DI STANZIAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE ARTICOLO 27, COMMA 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

(importi in euro)

UPB	UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009	NORMATIVA
ENTRATE					
3.1.100	ASSEGNAZIONI STATALI PER LA SANITÀ E LE POLITICHE SOCIALI	+65.818,50	-	-	1) nota dell'Assessore alle politiche della salute prot. n. 2876/S128 di data 30 luglio 2007 - Legge 23 febbraio 2006, n. 51, art. 38 - DM 6 marzo 2007 2) nota dell'Assessore alle politiche della salute prot. n. 5927/S143 di data 31 agosto 2007 - Accordo Rep. n. 2715 di data 14 dicembre 2006 - deliberazione Giunta provinciale n. 1751 di data 24 agosto 2007 3) nota dell'Assessore alle politiche della salute prot. n. 5845/S143 di data 27 agosto 2007 - deliberazione Giunta provinciale n. 1527 di data 20 luglio 2007 - Accordo di collaborazione con l'ISS di data 22 agosto 2007
3.3.020	ALTRE ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA	+306.300,00	-	-	1) nota dell'Assessore alla programmazione, ricerca e innovazione prot. n. 1062/2007-A025/AF di data 01 ottobre 2007 - Progetti ELLEPI - Trentino 2 e MOSE
3.1.090	ASSEGNAZIONI STATALI PER IL TURISMO, LO SPORT E IL COMMERCIO	+300.000,00	-	-	1) nota dell'Assessore all'agricoltura, al commercio e turismo prot. n. 2206 D324 di data 26 settembre 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 1136 e 1137 - DM 19 luglio 2007
TOTALE VARIAZIONI		+672.118,50	+0,00	+0,00	
USCITE					
44.5.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	+65.818,50	-	-	
61.35.220	ALTRE INIZIATIVE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA	+306.300,00	-	-	
61.22.210	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE	+300.000,00			
TOTALE VARIAZIONI		+672.118,50	+0,00	+0,00	

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO

(importi in euro)

UPB	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009	NOTE
ENTRATE						
3.1.100	314280	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SPECIALI PER RICERCHE O SPERIMENTAZIONI SANITARIE	+45.121,50	-	-	Vedi uscite cap. 441000 A 5 Vincolo di destinazione
3.1.100	314290	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL SERVIZIO FARMACEUTICO	+20.697,00	-	-	
3.3.020	332050	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA, DI PROGETTI COMUNITARI O DI AZIONI INNOVATIVE				
3.3.020	332050-011	- ART. 011 - PER ALTRI INTERVENTI FINANZIATI DALLA UE NON ALTROVE RICOMPRESI	+306.300,00	-	-	
<i>(di nuova istituzione)</i>						
3.1.090	313240	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI QUOTE DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO (Leggi istitutive: L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, c. 1136, c. 1137)	+300.000,00	-	-	D324 - DIP. TURISMO COMMERCIO PROMOZ. PROD. TRENTINI Tit. 04 - Cat. 03 - Cod. Mecc. 232 - Cod. Siope 4.02.01.4215 Vedi uscite cap. 615500 Vincolo di destinazione
TOTALE VARIAZIONI			+672.118,50	+0,00	+0,00	
USCITE						
44.5.110	441000	SPESE PER LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE				
44.5.110	441000-001	- ART. 001 - SPESE PER ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PER PRESTAZIONI SANITARIE ORDinarie	+20.697,00	-	-	
44.5.110	441000-004	- ART. 004 - SPESE RELATIVE ALLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, NONCHÉ ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE, IVI INCLUSI PROGETTI SCIENTIFICI IN AMBITO SANITARIO	+2.437,50	-	-	
44.5.110	441000-005	- ART. 005 - SPESE PER PROGETTI NAZIONALI DI PREVENZIONE, RECUPERO E REINserIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI E ALTRE SPESE DIRETTE	+42.684,00	-	-	Vedi Entrate cap. 314280
61.35.220	617625	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PREVISTE DA PROGETTI COMUNITARI				
61.35.220	617625-002	- ART. 002 - INTERVENTI COLLEGATI A PROGETTI EUROPEI CON COFINANZIAMENTO COMUNITARIO	+306.300,00	-	-	
61.22.210	615500	FONDO PER LA PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE	+300.000,00	-	-	Vedi Entrate cap. 313240
TOTALE VARIAZIONI			+672.118,50	+0,00	+0,00	

Ai fini del programma di gestione riferito al capitolo 441000-005 del Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie è necessario inserire una nuova voce denominata "Progetti di cui all'Accordo Stato-Regioni di data 14 dicembre 2006 concernente un programma di collaborazione per la realizzazione di interventi di prevenzione in materia di tossicodipendenze" per euro 42.684,00.

Ai fini del programma di gestione riferito al capitolo 441000-004 del Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie è necessario inserire una nuova voce denominata - Progetto istituto superiore di sanità - Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute CNESP "Sperimentazione di un sistema di sorveglianza di popolazione sui pregressi nelle aziende sanitarie per la salute in Italia (PASSI)" per euro 2.437,50.

Ai fini del programma di gestione riferito al capitolo 617625-002 del Servizio rapporti comunitari e sviluppo locale è necessario aumentare l'intervento n. 1 per euro 306.300,00.

Prospetto B

VARIAZIONI NELLE PARTITE DI GIRO ARTICOLO 27, COMMA 2

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE			VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009	
PARTITE DI GIRO			+ 2.304.183,95			
USCITE			VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009	
PARTITE DI GIRO			+ 2.304.183,95			
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO						
CAPITOLO		OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2007	VARIAZIONE 2008	VARIAZIONE 2009	NOTE
ENTRATE	693700	RIMBORSO DELLE SPESE CONTRATTUALI, ANTICIPATE DALLA PROVINCIA, DETERMINATE ANALITICAMENTE E DA PORRE A CARICO DELLE CONTROPARTI				
ENTRATE	693700-017	- ART. 017 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DAL SERVIZIO CATASTO	+ 30.000,00	+ 0,00	+ 0,00	nota dell'Assessore all'artigianato, cooperazione e trasporti prot. n. 1672/07-S133-RR/fm di data 12 settembre 2007
USCITE	993700	ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI SPESE CONTRATTUALI, DA PORRE A CARICO DELLE CONTROPARTI PER IMPORTI DETERMINATI ANALITICAMENTE				
USCITE	993700-004	- ART. 004 - ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO CATASTO	+ 30.000,00	+ 0,00	+ 0,00	
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		È necessario adeguare lo stanziamento inizialmente inserito in quanto si deve procedere all'incasso delle somme pervenute che portano al superamento di detto importo				
ENTRATE	694300	RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE AGLI OPERAI FORESTALI PER TRATTAMENTI ECONOMICI DOVUTI DAGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, NONCHÉ PER LA COPERTURA DI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI				
ENTRATE	694300-001	- ART. 002 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL SERVIZIO FORESTE E FAUNA	+ 500.000,00	+ 0,00	+ 0,00	nota dell'Assessore all'agricoltura, al commercio e turismo prot. n. 14367 di data 3 ottobre 2007
ENTRATE	694300-002	- ART. 002 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL SERVIZIO BACINI MONTANI	+ 600.000,00	+ 0,00	+ 0,00	nota dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e lavori pubblici prot. n. 12121-I-4-S138-U307-2007-DM di data 21 settembre 2007

USCITE	994300	SPESE PER L'ANTICIPAZIONE AGLI OPERAI FORESTALI DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DOVUTI DAGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, NONCHE' PER LA COPERTURA DI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI				
USCITE	994300-001	- ART. 002 - INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FORESTE	+ 500.000,00	+ 0,00	+ 0,00	
USCITE	994300-002	- ART. 002 - INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO BACINI MONTANI	+ 600.000,00	+ 0,00	+ 0,00	
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:	È necessario adeguare gli stanziamenti inizialmente inseriti in quanto gli stessi risultano ora insufficienti per sostenere gli oneri fino al 31.12.2007 relativi a tasse e contributi previdenziali da effettuarsi con il modello F24					
ENTRATE	693500	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI VARIE RIFONDIBILI	+ 1.174.183,95	+ 0,00	+ 0,00	nota del Presidente prot. n. 31175/S114/U284 di data 24 agosto 2007 ed integrata con nota del Dirigente del Servizio motorizzazione civile ed Infrastrutture ferroviarie prot.n. 35904/S114/U284 di data 1° ottobre 2007
USCITE	993500	ANTICIPAZIONI VARIE RIFONDIBILI	+ 1.174.183,95	+ 0,00	+ 0,00	
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:	È necessario trasferire alla Trentino Trasporti SpA i fondi relativi ai finanziamenti statali previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221 per i lavori di manutenzione straordinaria sulla ex Ferrovia Trento-Malè che erano depositati sul c/c vincolato 3048 presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Trento.					

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
5 ottobre 2007, n. 2154

Correzione errore materiale deliberazione della Giunta provinciale n. 2394 di data 3 marzo 1995, concernente la valutazione positiva d'impatto ambientale del progetto di coltivazione della cava di inerti «Bozza-Settefontane» - Comparto 1 - nel Comune di Trento, proposto dalla ditta Micheli Marcello & C. Sas

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2394 del 3 marzo 1995, concernente la valutazione positiva d'impatto ambientale del progetto di coltivazione della cava di inerti "Bozza-Settefontane" - Comparto 1 - nel Comune di Trento, proposto dalla ditta Micheli Marcello & C. Sas;
- visto in particolare il punto 4) della deliberazione sopra citata, il quale dispone che "l'efficacia della valutazione positiva d'impatto ambientale ha una durata corrispondente alla scadenza del programma di attuazione del comune di Trento (17 giugno 2007)";
- vista la nota dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prot. n. 1462/2007-U219 di data 10 luglio 2007, con la quale si comunica che da verifiche effettuate dall'Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale risulta che il programma pluriennale di attuazione del Comune di Trento, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 308 di data 17 giugno 1992 con validità 18 anni, ha scadenza fissata al 17 giugno 2010;
- vista la nota del Comune di Trento, Servizio ambiente, prot. n. 74216/2007/LF/22 di data 13 luglio 2007, che conferma la scadenza del programma di attuazione comunale al 17 giugno 2010;
- verificato pertanto che la data del 17 giugno 2007, indicata tra parentesi al punto 4) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2394 del 3 marzo 1995 quale data di scadenza del programma di attuazione del Comune di Trento, risulta essere stata inserita per errore materiale;
- ritenuta l'opportunità di correggere il suddetto errore materiale;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di sostituire il punto 4) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2394 di data 3 marzo 1995 con il seguente: "di stabilire che l'efficacia della valutazione positiva d'impatto ambientale ha una durata corrispondente alla scadenza del programma di attuazione del comune di Trento (17 giugno 2010)";
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale e alla ditta Micheli Marcello & C. Sas, proponente dell'opera;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
5 ottobre 2007, n. 2155

LP 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - progetto di «Attività di smaltimento e/o recupero rifiuti» nel Comune di Scurelle, proposto dalla Lavoro e Servizi Valsugana Soc.Coop. - valutazione favorevole con prescrizioni

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di dare atto del superamento dei termini di cui all'art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, dovuto all'aggiornamento della pianificazione di settore e all'approfondimento istruttorio richiesto dal Comitato provinciale per l'ambiente nella seduta dell'8 agosto 2007, come specificato in premessa;
- 2) di esprimere, per i motivi di cui in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato "Attività di smaltimento e/o recupero rifiuti" nel Comune di Scurelle, proposto dalla Lavoro e Servizi Valsugana Soc. Coop., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l'ambiente nel verbale di deliberazione n. 16/2007 di data 19 settembre 2007, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 2) all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
 1. (Servizio antincendi e protezione civile) - Come previsto dal DM 4.5.1998, deve essere effettuata una nuova valutazione del rischio d'incendio con definizione dello scenario di incendio di progetto. Sulla base di tale scenario dovranno essere calcolate le prestazioni degli elementi di compartimentazione, dell'impianto idrico antincendio e degli altri sistemi di protezione.
 2. (Servizio a Antincendi e protezione civile) - Le aree in cui saranno stoccati materiali che in caso di incendio possono liquefare dovranno essere dotate di pendenze e accorgimenti atti ad evitare spandimenti incontrollati di liquido in combustione.
 3. (Servizio antincendi e protezione civile) - Qualora lo stoccaggio di prodotti tossici fosse tale da far rientrare l'attività nel campo di applicazione del D.Lgs. 17.8.1999 n 334 e s.m.i., dovranno essere attivate le procedure previste dal medesimo decreto.
 4. (Servizio antincendi e protezione civile) - Deve essere attivato il procedimento tecnico-amministrativo per l'ottenimento d'un Certificato di prevenzione incendi.
 5. (APPA - Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale, Servizio geologico) - In fase di progettazione definitiva/esecutiva dovrà essere predisposta la verifica strutturale degli edifici per un grado di sismicità S almeno pari a 6.
 6. (Comune di Scurelle) - Considerata l'attivazione di una nuova attività di depurazione delle acque provenienti da autolavaggi, delle acque di lavaggio di attività produttive e di altre soluzioni acquose, dovrà

essere rilasciata una nuova autorizzazione allo scarico in fognatura nera da parte del Comune di Scurelle.

7. (APPA - Settore tecnico - UO Tutela dell'acqua). - È necessario caratterizzare le acque destinate all'impianto di depurazione per valutare l'efficienza del depuratore stesso a rientrare nei limiti di accettabilità in fognatura nera di cui alla tabella G del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
 8. (APPA - Settore tecnico - UO Tutela dell'acqua) - Vista la complessità dell'attività, si ritiene necessaria, a tutela della risorsa idrica, la realizzazione di idonee vasche di raccolta delle acque di prima pioggia da avviare all'impianto di depurazione.
 9. (APPA - Settore tecnico - UO Tutela dell'aria e agenti fisici) - In riferimento alle eventuali emissioni in atmosfera in forma diffusa prodotte dall'attività in questione, essendo la medesima in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006), ai sensi dell'art. 281, comma 2, del medesimo decreto, dovrà essere inoltrata all'APPA - UO Aria e agenti fisici domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro il 29 ottobre 2007, compilando in ogni sua parte il modello B, reperibile sul sito internet <http://www.appa-agf.net/>, nella sezione Aria - Modulistica, e gli allegati tecnici ivi richiesti.
 10. (APPA - Settore tecnico) - Con riferimento alla nuova attività di depurazione delle acque di lavaggio, richiesta dalla cooperativa Lavoro e Servizi Valsugana, in sede di rilascio del provvedimento autorizzatorio integrativo in materia di gestione di rifiuti dovranno essere specificate le tipologie dei rifiuti da cui provengono le acque di lavaggio che saranno oggetto dell'attività di depurazione.
 11. (APPA - Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale) - Copia della progettazione definitiva/esecutiva, prima dell'attivazione dell'iter procedurale autorizzativo finale, deve essere trasmessa all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale - al fine di verificare la conformità del progetto alle prescrizioni derivanti dal presente provvedimento. Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che illustra nel dettaglio le modalità con cui hanno trovato applicazione le prescrizioni. In particolare il proponente potrà procedere all'attivazione dell'iter autorizzativo, solo dopo aver ricevuto parere dall'Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale, sentito il Servizio geologico, relativamente alla sicurezza antisismica di cui alla prescrizione n. 5;
- 4) di indicare al proponente la necessità di rispettare le seguenti raccomandazioni:
1. (Servizio utilizzazione acque pubbliche) - Qualora fosse necessario utilizzare ulteriori quantità d'acqua in relazione al previsto ampliamento, si ricorda che l'utilizzo delle acque pubbliche è disciplinato dall'art. 7 delle Norme di Attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
 2. (APPA - Settore tecnico - UO Tutela dell'acqua) - Si ricorda che qualora vengano superate le quantità di acqua da trattare (1 m³/h, 10 m³/g, 1000 m³/a) previste all'art. 15 della DGP del 12.6.1987 n. 5460, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere sottoposta al parere preventivo dell'APPA.
 3. (APPA - Settore tecnico - UO Tutela dell'aria e agenti fisici) - Si ricorda il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali, definiti dal DPCM 14 novembre 1997, non solo all'interno dell'area industriale dove è ubicato lo stabilimento, ma anche in corrispondenza degli spazi limitrofi utilizzati da persone e comunità (edifici, parchi, etc.).
 4. (APPA - Settore tecnico - UO Tutela dell'aria e agenti fisici) - Si raccomanda di adottare durante la fase di cantiere tutte le cautele e gli accorgimenti atti a contenere il più possibile la dispersione in atmosfera di polverosità diffusa che potrà essere causata dalla movimentazione di materiali polverulenti, con particolare riguardo alle abitazioni, alle attività commerciali, artigianali, agricole ed agli altri eventuali recettori sensibili presenti nella zona oggetto degli interventi.
 5. (Azienda provinciale per i servizi sanitari) - Si richiama la necessità di garantire le fasce di rispetto da elettrodotto, ai sensi della vigente normativa.
 6. (Azienda provinciale per i servizi sanitari) - Si rimanda alle specifiche disposizioni legislative relative alla tutela della salute dei lavoratori in servizio presso la Società cooperativa;
- 5) di stabilire che nella realizzazione delle opere previste dal progetto devono essere osservate le misure di mitigazione contenute nello studio d'impatto ambientale;
- 6) di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., che l'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata quinquennale;
- 7) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla Lavoro e Servizi Valsugana Soc. Coop., proponente dell'opera, inoltre ai Servizi provinciali e alle Amministrazioni coinvolti nell'istruttoria;
- 8) di demandare, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, agli enti e alle strutture provinciali espressamente individuati ai punti 3) e 4), in coordinamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni previste dal presente provvedimento;

- 9) di raccomandare alle strutture incaricate della vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni, di predisporre periodicamente delle schede riassuntive dell'esito dei controlli e verifiche effettuati, per consentire un tempestivo aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'opera nel rispetto delle prescrizioni;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative:

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1034/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del DPR 1199/1971.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
5 ottobre 2007, n. 2186

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - proroga dei termini per la verifica annuale dei requisiti per gli inquilini di ITEA Spa

Con l'articolo 9 comma 11 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e l'articolo 4 del regolamento di esecuzione della LP 7 novembre 2005, n. 15, che disciplinano la verifica annuale dei requisiti, viene stabilito che i nuclei familiari beneficiari degli interventi di edilizia pubblica devono sottostare annualmente alla verifica della loro condizione economico patrimoniale.

A tal fine, sono tenuti a presentare all'ente locale o all'ITEA Spa, qualora l'ente locale abbia stipulato apposita convenzione con ITEA Spa per l'attività di verifica sopra citata, l'attestazione del valore ICEF entro il 31 ottobre di ogni anno.

Tale attestazione viene predisposta dai CAAF, in quanto soggetti accreditati dalla Provincia per la compilazione, l'aggiornamento e trasmissione delle dichiarazioni ICEF, relative a tutte le politiche sociali della Provincia.

I CAAF, a causa dell'aumento delle pratiche di lavoro che ciò comporta, non riescono a rispettare il termine del 31 ottobre, stabilito dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione della LP 7 novembre 2005, n. 15, per la consegna delle attestazioni ICEF e della documentazione ulteriore richiesta per la verifica annuale relativa all'anno 2007.

Nell'impossibilità oggettiva di risolvere la questione organizzativa, pare, quindi, opportuno evitare che l'aggravamento del carico di lavoro dei CAAF, che riguarda un aspetto prettamente di organizzazione amministrativa, abbia ricadute in capo ai beneficiari, sia per il disagio che può comportare, sia perché si deve evitare di imputare ai beneficiari il mancato rispetto di un termine previsto dalla normativa provinciale, senza che sia loro ascrivibile alcuna responsabilità.

Per quanto detto, il relatore propone di rinviare al 31 dicembre 2007 il termine per la consegna delle attestazioni ICEF e della documentazione ulteriore richiesta per la verifica annuale dei requisiti relativa all'anno 2007.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di stabilire che, per le ragioni espresse in premessa, il termine del 31 ottobre 2007 per la consegna delle attestazioni ICEF e della documentazione ulteriore richiesta per la verifica annuale dei requisiti relativa all'anno 2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 11 della legge provinciale 7 novembre 2007, n. 15 e articolo 4 del relativo regolamento di esecuzione, è rinviato al 31 dicembre 2007;
2. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul BUR - Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

12 ottobre 2007, n. 2220

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Vermiglio: variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - realizzazione strada a servizio PAFS Tonale 2 - approvazione

Con verbale di deliberazione n. 46/2007 di data 13 luglio 2007 il Consiglio comunale di Vermiglio ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un'opera pubblica redatta sulla base delle previsioni contenute negli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*).

Ai sensi dell'articolo 42 della LP 5 settembre 1991 n. 22, gli atti sono stati quindi sottoposti all'esame del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio che, con valutazione tecnica n. 24/07 VT di data 8 agosto 2007, ha evidenziato quanto segue:

"Con deliberazione consiliare n. 46 dd. 13.7.2007 il Comune di Vermiglio ha adottato una variante al piano regolatore generale per la realizzazione di opere pubbliche.

Obiettivo della variante è quello di individuare un nuovo tracciato di raccordo tra la viabilità interna dell'abitato di Passo Tonale e la prevista zona soggetta a piano attuativo denominata "Tonale 2", posta a monte della zona insediativa esistente.

Sulla base degli atti presentati, considerate le limitate dimensioni del tracciato proposto e del relativo contesto insediativo, non si rilevano controindicazioni di carattere urbanistico per l'approvazione della variante in esame."

La valutazione del Servizio provinciale n. 24/07 VT di data 8 agosto 2007 è stata trasmessa all'Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi di cui all'articoli 40, comma V e 42, comma III della LP 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i..

Con verbale di deliberazione n. 52/2007 di data 15 settembre 2007, il Consiglio comunale di Vermiglio, preso atto dei contenuti della valutazione tecnica trasmessa ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento apportando la modifica richiesta nel surrichiamato parere n. 24/07 VT di data 8 agosto 2007.

Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si precisa che l'Amministrazione comunale di Vermiglio, con comunicazione prot. n. 5683/2007 di data 4 settembre 2007, ha dichiarato che la variante adottata non interessa beni gravati da diritto di uso civico.

Ciò premesso, sulla base della valutazione positiva del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante per opere pubbliche definitivamente adottata.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di Vermiglio definitivamente adottata con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 52/2007 di data 15 settembre 2007 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta.
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

12 ottobre 2007, n. 2221

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Castello-Molina di Fiemme: variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - approvazione

Con verbale di deliberazione n. 13 di data 17 aprile 2007 il Consiglio comunale di Castello-Molina di Fiemme ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale per opere pubbliche ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), nel testo normativo vigente dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte con la LP 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).

La variante in argomento è finalizzata:

- alla ripermetrazione del piano attuativo a fini speciali in località Ruaia - posta a est dell'abitato di Molina, lungo la SP n. 232 di fondovalle e in prossimità del torrente Avisio, con contestuale ridefinizione della zona D2 produttiva del settore secondario di nuovo impianto e della zona F1 per attrezzature pubbliche e di uso pubblico
- all'inserimento di un nuovo svincolo per l'accesso alla zona artigianale, descritta sopra, in sostituzione della rotatoria prevista nello strumento urbanistico approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1779 di data 1.9.2006;
- alle modifiche normative per l'attuazione delle zone "F 1 per attrezzature pubbliche e di uso pubblico" (art. 55) con l'introduzione del nuovo comma 5bis, finalizzato a definire nuovi indici urbanistici per la zona di Ruaia.

Ai sensi dell'articolo 42 della LP 5 settembre 1991 n. 22, gli atti sono stati quindi sottoposti all'esame del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il quale, sentiti i competenti Servizi provinciali, con valutazione tecnica n. 12/07 VT di data 13 giugno 2007 ha espresso un parere favorevole nel rispetto delle condizioni poste dai Servizi provinciali interpellati, secondo quanto di seguito rilevato:

"Sulla previsione adottata il Servizio foreste e fauna e il Servizio geologico della Provincia non rilevano particolari controindicazioni in relazione rispettivamente agli aspetti legati al vincolo idrogeologico e ai contenuti della carta di sintesi geologica.

Il Servizio bacini montani esprime parere favorevole alla variante proposta in quanto la nuova soluzione progettuale viene a sostituire la rotatoria, prevista nel progetto originario, che interferiva invece con l'alveo del torrente Avisio.

Rispetto ai contenuti del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, il Servizio utilizzazione delle acque pubbliche non evidenzia interferenze con sorgenti, pozzi e altre derivazioni, e in merito alla valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalla variazione di uso del suolo, rileva che il rischio attuale e futuro è invariato. Nello specifico le ripermetrazioni in zona F1 e D2 risultano sottoposte al rischio attuale e futuro medio (R2), mentre per il nuovo accesso il rischio attuale e futuro risulta trascurabile.

Se, rispetto a quanto previsto nel piano vigente, la variante adottata risolve le problematiche legate alla sicurezza idraulica delle zone limitrofe al fiume Avisio, lo svincolo proposto richiede tuttavia degli approfondimenti sotto il profilo viabilistico e paesaggistico.

Il Servizio opere stradali e il Servizio gestione strade della Provincia Autonoma di Trento, nel loro parere espresso per quanto di competenza, rilevano: "confermando quando già comunicato con nota prot. 438/06-S105IA/LRO, ribadiscono che per l'accessibilità all'area Ruaia è da preferire una soluzione che preveda l'accesso dalla viabilità comunale o dalla SS 612 al fine di tutelare la SP 232 dir di fondovalle che ormai rappresenta il collegamento preferenziale con le valli di Fiemme e Fassa. Si prende atto che nonostante il succitato parere di competenza, con la precedente variante urbanistica è stato comunque inserito negli atti di piano un accesso all'area produttiva a nord est della stessa mediante una rotatoria sulla SP 232. Ciò premesso in merito alla variante in oggetto si rileva quanto segue:

- 1- *occorre evidenziare graficamente negli elaborati di piano, lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradale, fissate ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m. Dette fasce devono esser riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati. Si ritiene inoltre opportuno che anche la rappresentazione grafica della rete viabile di competenza provinciale sia analoga alla simbologia adottata dal PUP, sia per la categoria che per la tipologia d'intervento;*
- 2- *la proposta di ridurre la fascia di rispetto prevista lungo la S.P. 232 di Fondovalle da m. 25 a m. 10 dovrà essere rivista mantenendo una fascia di rispetto di almeno m. 20 al fine di consentire adeguata visibilità e sicurezza. In particolare si condiziona il parere favorevole all'approvazione della variante alla previsione nelle norme di piano che nella zona produttiva di loc. Ruaia la fascia di rispetto sia fissata in 20 metri, con il vincolo che la fascia di 10*

metri dal bordo strada sia totalmente indisponibile rispetto a qualsiasi struttura o infrastruttura funzionale all'area produttiva stessa;

- 3- l'accesso dalla SP 232 di fondovalle sul lato nord est dell'area artigianale dovrà essere organizzato sulla base di una anello monodirezionale a senso unico di marcia al fine di assicurare continuità di percorrenza ai flussi veicolari che impegnano la viabilità provinciale senza intersezioni a raso; a tal fine si evidenzia che il tracciato indicato sugli atti di piano, così come proposto attualmente, si configura come acceso a trombetta che risulta, per quanto di competenza, non accettabile. Dovrà pertanto essere riproposto completando l'anello monodirezionale e valutando contestualmente la possibilità di una razionalizzazione complessiva dello svincolo che consenta di ridurre le dimensioni planimetriche con conseguenti vantaggi anche in termini di occupazione di territorio;

in sede di progettazione, le caratteristiche geometriche e planimetriche dello svincolo dovranno essere concordate preventivamente con i Servizi competenti che esprimeranno il loro parere in base a elementi progettuali di dettaglio.

L'Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale evidenzia che sotto il profilo paesaggistico appare opportuno, al fine di tutelare l'ambito prativo che si estende lungo la strada di fondovalle, di ridurre l'ingombro dello stesso e di traslarlo il più possibile all'interno della zona insediativa. Fa inoltre presente l'esigenza di porre, in fase di progetto esecutivo, una particolare attenzione ai movimenti di terra, limitandoli il più possibile, nonché di sistemazione arborea della zona interclusa dallo svincolo stesso.

Sulla base degli atti presentati e delle valutazioni condotte dalle strutture competenti della Provincia Autonoma di Trento, evidenziati gli elementi critici sotto il profilo viabilistico e paesaggistico, si propone di subordinare l'approvazione della variante in esame alla ridefinizione secondo le seguenti condizioni:

- lo svincolo sia ridotto nel suo ingombro e traslato il più possibile con la zona insediativa, coerentemente con la morfologia dei luoghi e compatibilmente con le esigenze di infrastrutturazione della nuova area produttiva;
- la norma di riferimento per l'attuazione della zona produttiva di loc. Ruaia sia integrata da un disposto relativo alle fasce di rispetto stradali, finalizzato a fissare una fascia di rispetto di 20 metri rispetto alla SP n. 232 dir con il vincolo che la fascia di 10 metri dal bordo strada sia indisponibile rispetto a qualsiasi struttura o infrastruttura funzionale alla nuova zona produttiva."

Con comunicazione prot. 3861/07 13 V MRC dd. 14 giugno 2007 la valutazione del Servizio provinciale n. 12/07 VT di data 13 giugno 2007 è stata trasmessa all'Amministrazione comunale, la quale, esaminati i contenuti della valutazione provinciale e recepite le condizioni poste dai Servizi provinciali interpellati e fatte proprie dal Servizio urbanistica ai fini della realizzazione delle opere, ha provveduto, con deliberazione n. 34 dd. 22 agosto 2007, all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi di cui all'articoli 40, comma 5 e 42, comma 3 della LP 5 settembre 1991 n. 22.

In considerazione di quanto sopra esposto, sulla base della valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio n. 12/07 VT di data 13 giugno 2007, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante per opere pubbliche definitivamente adottata dalla Amministrazione comunale con deliberazione n. 34 dd. 22 agosto 2007.

Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che con nota prot. n. 3758 di data 22 maggio 2007 il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ha certificato che nessuna delle particelle fondiari interessate dalla variante è gravata da uso civico.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare la variante per opere pubbliche al piano regolatore generale del Comune di Castello Molina di Fiemme, definitivamente adottata con verbale del Consiglio comunale n. 34 di data 22 agosto 2007 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

12 ottobre 2007, n. 2222

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. articolo 24 bis - Comune di Scurelle: variante al piano regolatore generale - approvazione

Con deliberazione consiliare n. 08/2005 dd. 23.3.2005, il Comune di Scurelle ha adottato - in via preliminare - una variante al piano regolatore generale, al fine di dare attuazione ai contenuti dell'art. 24 bis della LP 15.12.2004, n. 20, concernente la "Conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente", nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 611 dd. 22.3.2002 (Approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano).

La variante è stata redatta ai sensi dell'art. 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*), nel testo normativo vigente dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte con la LP 15.12.2004, n. 10 (*Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia*).

La variante si pone come obiettivo il recupero e l'utilizzo dei soli edifici tradizionali di montagna di proprietà pubblica a funzioni abitative temporanee, con la specifica destinazione ad uso turistico-ricettivo, nell'ottica di una sperimentazione pilota nel campo del recupero e della valorizzazione dei manufatti stessi.

Gli atti sono stati sottoposti al parere della Commissione urbanistica provinciale, la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni con verbale di deliberazione n. 69/05 dd. 15.12.2005.

L'esame della CUP, avvenuto nel rispetto degli indirizzi e criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 611/02, si è concretizzato in un'articolata verifica degli elaborati cartografici con particolare riferimento alla schedatura degli edifici e al manuale tipologico proposto e in un parere di merito che richiedeva alcune integrazioni alle norme di attuazione del PRG, anche in relazione ai manufatti che ricadono nel SIC IT 3120142 Val Campelle, e agli schemi di intervento proposti e che riconosceva l'accuratezza del censimento svolto evidenziandone però la non completezza riferendosi all'indagine ai soli manufatti pubblici e non all'intero patrimonio edilizio montano esistente. Di conseguenza invitava il Comune a proseguire anche nel censimento del consistente patrimonio di proprietà privata al fine di elaborare un PEME completo ed esaustivo e a svolgere un approfondimento dell'analisi del contesto socio-economico entro cui si realizzeranno gli interventi nonché a definire le condizioni per il mantenimento e la gestione del contesto paesaggistico-ambientale.

Nello specifico quindi la CUP ha espresso parere positivo alla variante nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalle strutture provinciali interpellate, secondo quanto di seguito rilevato.

VERIFICHE

"L'istruttoria dell'Ufficio pianificazione subordinata ha verificato la corrispondenza con l'art. 24 bis della LP 22/91 e la delibera della GP n. 611 dd. 22.3.2002.

A tale riguardo sono stati richiesti pareri in merito ai Servizi provinciali interessati.

ASPETTI FORMALI

Gli elaborati presentati sono i seguenti:

- **Relazione illustrativa**, comprendente lo studio delle principali tipologie architettoniche; le **norme di attuazione**, l'analisi del contesto territoriale di riferimento nonché la **guida** ed il **manuale** di intervento.
- **Censimento del patrimonio edilizio montano**, composto da 23 schede

Tutti gli elaborati sono in formato di fascicolo A4 (derivati da base informatizzata).

Non vi è alcuna cartografia territoriale complessiva, fatta salva la corografia di inquadramento in scala 1/10.000 su base CTP, e pertanto si ritiene necessario che gli apparati grafici vengano forniti con informazioni che permettano di completare il quadro conoscitivo (secondo quanto indicato dalla delib. GP n. 611/2002). In particolare si suggeriscono i seguenti tematismi:

- **infrastrutture viarie**: la rete della viabilità secondaria desumibile dalla carta tecnica provinciale, assieme alle indicazioni circa le altre viabilità forestali e di campagna esistenti e di fatto utilizzate per raggiungere buona parte degli edifici sparsi, anch'esse ricavabili dai piani di assestamento forestale;

- **assetto proprietario:** la univoca individuazione della proprietà dei manufatti tramite un elaborato che riporti gli edifici su base catastale;
- **quadro paesaggistico-ambientale:** la rappresentazione del quadro paesaggistico-ambientale che risulta uno degli elementi significativi ai fini del recupero, tant'è che nella schedatura vi si fa esplicito riferimento (intervento di riqualificazione paesaggistico-ambientale = IRP);
- **previsioni urbanistiche:** la zonizzazione di PRG e il richiamo nelle NTA al censimento ed alle regole fissate per il recupero del PEME appare come il necessario collegamento alla pianificazione comunale.

La schedatura risulta eseguita secondo le linee guida del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio - i.s. tutela architettura tradizionale di montagna. Risultano invece assenti le parti relative a elenco proprietà, elenco numeri di mappa, ecc.

Lo studio tipologico presentato riguarda correttamente l'ambito di valle ma tralascia il contesto più ampio delle valli limitrofe del versante sud della Catena del Lagorai, tradendo in parte la disciplina tipologica che si basa sullo studio di aree culturali omogenee oltre che sulla evoluzione di alcuni tipi base dalle funzioni ben definite.

Quale esito dello studio e della individuazione delle tipologie storiche, vi è una guida agli interventi (assolutamente coerente con la deliberazione della Giunta provinciale n. 611/2002) ed un dettagliato manuale di trasformazione con la definizione di come si possa adattare a fini abitativi la singola tipologia.

Dovranno essere completate le valutazioni sul contesto ambientale; tali considerazioni dovrebbero rientrare in un quadro di analisi che valuti gli impatti sui vari sistemi (economico, sociale, paesaggistico, idrico, ecc.) generati da un potenziale aumento della pressione antropica su aree ambientalmente sensibili.

In questo senso possono risultare utili le annotazioni fornite dall'APPA che "[...] in riferimento al riutilizzo degli edifici in zone montane in un'area delimitata e dove l'equilibrio del sistema idrico risulta più delicato, rileva la necessità della predisposizione di uno studio che valuti gli effetti della pianificazione sul territorio, nel suo complesso, e tenga conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente date dalla presenza di scarichi puntuali.

VALUTAZIONI DI MERITO

Il censimento è svolto con cura e competenza, ma purtroppo non riguarda che una modesta parte del PEME della Val Campelle e delle valleciole laterali.

Risulta infatti escluso dalla variante tutto il patrimonio di proprietà privata che presenta agglomerati consistenti con edifici di origine recente (loc. Caserina di fuori, di dentro, Prà di sopra, ecc.), oltre all'edificato diffuso con caratteri tradizionali.

Pertanto lo strumento messo a punto dall'Amministrazione appare parziale e non decisivo rispetto alla disciplina del PEME, per cui si dovrà proseguire nel censimento al fine di elaborare un piano completo ed esaustivo.

Nel merito delle singole previsioni va annotato che le valutazioni espresse dal Servizio foreste e fauna sono positive in quanto il recupero dei 23 manufatti non va ad incidere sull'assetto delle aree boscate.

Tuttavia essendo alcuni interventi (cfr. schede 08, 09, 10) all'interno del SIC IT3120142_val Campelle il Serv. parchi e conservazione della natura ricorda che "[...] le indicazioni contenute nella direttiva Habitat 92/43/CEE prescrivono che ogni intervento che possa avere incidenze significative sul SIC debba essere sottoposto a valutazione di incidenza; si rammenta inoltre che una valutazione preventiva può essere esperita direttamente dal servizio Parchi (LP 10/2004 art 10, comma 4)[...]"

Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. - Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale ha espresso una serie di osservazioni puntuali relative alle NTA ed agli schemi di intervento proposti, così riassumibili:

Categorie di intervento: schede n. 08, 11, 13: da ristrutturazione a risanamento.

Norme:

- art. 7: prescrizione obbligatoria manto in scandole, senza possibili alternative;
- art. 13: nessuna possibilità di realizzare autorimesse e/o accessori quali pertinenze dei rustici (eventualmente realizzabili a monte sotto il profilo del terreno con collegamento interno);

Schemi tipologici:

- tav. 21: no posizione asimmetrica foro laterale;
- tav. 24: forometrie nel blockbau con proporzioni e modalità esecutive differenti; tav. 35: no forature a nastro su facciate in muratura;
- tavv. 36-37: no forature a nastro su fronte posteriore in muratura;
- tav. 38: no posizione asimmetrica nuova forature su fronte laterale;
- tav. 39: riproporzionare foro grande su facciata laterale;
- tav. 58: no aggiunta legnaia esterna e quindi no relativo schema tipologico;

Metodologia nuove forature: adeguamento agli schemi ed ai metodi applicati nelle commissioni di tutela (assi di dimensione diversa alternate, grigliati lignei antistanti i serramenti vetrati, ante ad oscuro mimetizzate con tavolati esterni)".

Ai fini del necessario contraddittorio, con comunicazione prot. n. 1136/05 dd. 24.3.2006, il verbale di deliberazione della CUP n. 69/05 dd. 15.12.2005 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale la quale, preso atto della valutazione della CUP, ha predisposto, in sede di adozione definitiva della variante, le integrazioni richieste dalla Commissione formulando ulteriori argomentazioni a sostegno della scelta di impiegare la lamiera zincata per i manti di copertura delle baite i cui progetti di recupero dovranno comunque sempre ottenere il parere della Commissione della tutela del paesaggio.

Ai fini dell'approvazione provinciale, la variante definitivamente adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 14 dd. 12.7.2007 è stata esaminata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il quale, con parere n. 755/07 di data 24 settembre 2007, valutate le argomentazioni svolte dal Comune in ordine ai materiali consentiti sui manti di copertura, ha evidenziato come le integrazioni e le correzioni inserite in sede di adozione definitiva della variante rispondono alle richieste della CUP e si sostanziano in un complessivo ridimensionamento delle iniziali proposte, indirizzando gli interventi previsti nei termini deliberati dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 611/2002.

Ai fini della LP 14.6.2005, n. 6 (Nuove discipline dell'Amministrazione dei beni di uso civico che ha abrogato la LP 13.3.2002, n. 5 "Disciplina dell'Amministrazione dei beni di uso civico"), si precisa che, con nota di data 9 luglio 2007 prot. 7387/07-D.24, la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole alla variante".

In considerazione di quanto sopra richiamato, sulla base del verbale della CUP n. 69 dd. 15 dicembre 2005, nonché della valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio n. 755 dd. 24 settembre 2007 che evidenzia come in sede di adozione definitiva della variante il Consiglio comunale abbia individuato un quadro di intervento sostanzialmente corretto con i criteri dettati al riguardo dalla Giunta provinciale nonché fornito ulteriori adeguate precisazioni, si ritiene di poter proporre l'approvazione della variante negli atti definitivamente adottati dal Comune di Scurelle.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare la variante al piano regolatore di Scurelle adottata in via definitiva dal Comune con deliberazione consiliare n. 14 dd. 12.7.2007;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
9 ottobre 2007, n. 5

Modifica al regolamento organico del personale del Consiglio provinciale

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

nella seduta di data 9 ottobre 2007

- visto il regolamento organico del personale del Consiglio provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 di data 25 novembre 1981 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 di data 6 dicembre 2005;

- visto il regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 di data 6 febbraio 1991 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 di data 12 dicembre 2006, e visti - in particolare - gli articoli 22, 29 e 30 che disciplinano le modalità di approvazione e di modifica del regolamento organico;
- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 48 di data 23 luglio 2007 con la quale si propone una modifica del regolamento organico del personale del Consiglio provinciale volta a introdurre una disciplina per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, al fine di estendere al Consiglio provinciale la normativa sui concorsi riservati già introdotta per la Provincia Autonoma di Trento e per gli enti funzionali con legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10;
- acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi nella seduta di data 18 luglio 2007;
- a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con 24 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 voti di astensione legalmente espressi,

delibera

1. di approvare la modifica al regolamento organico del personale del Consiglio provinciale nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante;
2. di stabilire la decorrenza dell'entrata in vigore di questa deliberazione con la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
D. PALLAORO

I SEGRETARI QUESTORI
C. DE ECCHER
P. MORANDINI

Allegato

"MODIFICHE AL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE"

Art. 1

Introduzione dell'articolo 16 ter del regolamento organico del personale del Consiglio provinciale

1. Nella deliberazione del Consiglio provinciale 25 novembre 1981, n. 11 (Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale), dopo l'articolo 16 bis è inserito il seguente:

"Art. 16 ter

Disposizioni per l'assunzione di personale presso il Consiglio

1. In deroga alla vigente disciplina sull'assunzione del personale consiliare e allo scopo di garantire la prosecuzione del regolare espletamento delle funzioni del Consiglio, in particolare di quelle attualmente svolte dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale delle autonomie locali, il Consiglio provinciale può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato mediante concorsi riservati per titoli ed esami indetti dall'Ufficio di presidenza per la copertura di due posti del ruolo consiliare, entro il limite della dotazione organica del personale del Consiglio.

2. Sono ammessi ai concorsi riservati, limitatamente ad una sola procedura concorsuale, i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) siano in possesso dei requisiti di accesso per le qualifiche a concorso previsti dalla normativa vigente;
- b) al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non abbiano in corso, con gli enti destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale delle autonomie locali, rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella stessa qualifica per la quale è indetto il concorso o in qualifica superiore;
- c) abbiano positivamente maturato presso il Consiglio provinciale, con rapporto di lavoro a tempo determinato disciplinato dal contratto collettivo di cui al comma 1 e costituito in esito a selezione pubblica, almeno 365

giorni di servizio dal 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della presente norma. Tale periodo deve essere stato maturato nella stessa qualifica per la quale è indetto il concorso o in qualifica superiore.

3. Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza è stabilita la disciplina per l'espletamento delle procedure di assunzione. In particolare tale disciplina individua le categorie, i livelli e le figure professionali per i quali procedere alle assunzioni, la procedura concorsuale per l'espletamento delle prove, i criteri per la valutazione dei titoli e per la valutazione del periodo di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi riservati."

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
12 ottobre 2007, n. 62

Approvazione del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'attività del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10, concernente "Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" ed in particolare l'art. 11, comma 1, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, il compito di approvare una apposita disciplina sulle modalità organizzative e di funzionamento dell'attività del Garante;

visto che tale disciplina regolamentare deve assicurare il rispetto dei principi di economicità e di razionalizzazione della spesa;

acquisito sul progetto di regolamento, ai sensi del comma 1 del citato articolo 11, il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi espresso nella seduta del 21 settembre 2007;

visto l'art. 11, comma 2, della citata legge provinciale n. 11 del 2007, secondo il quale il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

delibera

1. di approvare il regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'attività del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante;
2. di disporre la pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
D. PALLAORO

IL VERBALIZZANTE
R. LEONARDI

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

INDICE

- Art. 1 - Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'attività del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza
- Art. 2 - Sede e struttura di supporto
- Art. 3 - Compiti della struttura di supporto
- Art. 4 - Personale
- Art. 5 - Recapiti periferici
- Art. 6 - Collaborazioni, consulenze e missioni
- Art. 7 - Gestione contabile

*Art. 1**Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'attività del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza), questo regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'attività del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. L'organizzazione dell'attività e lo svolgimento dei compiti del Garante assicurano il rispetto dei principi di economicità e di razionalizzazione della spesa. Nell'esercizio della sua attività e salvaguardando i rispettivi ambiti di competenza il Garante opera in coordinamento con il difensore civico e in collaborazione con le strutture provinciali competenti in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Questo regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

*Art. 2**Sede e struttura di supporto*

1. Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza ha sede presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

2. Il Garante dispone di locali messi a disposizione dal Consiglio, arredati ed attrezzati per l'espletamento dei suoi compiti; il Garante ne diviene consegnatario.

3. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il Garante, l'Ufficio di presidenza individua la struttura di supporto, che è posta alle dipendenze funzionali del Garante.

4. Al fine di conseguire economicità e razionalizzazione della spesa, l'Ufficio di presidenza del Consiglio presta la sede ed individua la struttura di supporto del Garante anche mediante forme di collaborazione, di coordinamento e di sinergia logistica ed operativa con l'Ufficio del difensore civico, Garantendo comunque il rispetto delle funzioni e dell'autonomia operativa dei due organismi.

*Art. 3**Compiti della struttura di supporto*

1. La struttura di supporto provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento dei compiti del Garante, in conformità alla disciplina della legge provinciale n. 10 del 2007 e secondo gli indirizzi operativi del Garante.

2. La struttura di supporto del Garante cura in particolare l'attività di segreteria, protocollazione e archiviazione dei documenti; di raccolta di richieste, segnalazioni e proposte; di istruttoria, studio e ricerca, monitoraggio, comunicazione e informazione; di elaborazione di atti, documenti e iniziative e di tenuta dei rapporti rientranti nell'attività di competenza del Garante.

*Art. 4**Personale*

1. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale - sentito il Garante e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 - l'Ufficio di presidenza determina la consistenza e la tipologia del personale da assegnare al Garante per l'esercizio delle sue funzioni.

2. Il personale assegnato al Garante è scelto fra personale del Consiglio provinciale o a questo comandato, o comunque assunto secondo la disciplina valida per il personale del Consiglio.

3. Il personale assegnato, anche temporaneamente, dipende funzionalmente dal Garante.

*Art. 5**Recapiti periferici*

1. Su proposta del Garante, il Presidente del Consiglio provinciale può decidere l'attivazione di recapiti periferici per il Garante, previo accordo con gli enti pubblici ospitanti, localizzandoli preferibilmente presso le sedi degli enti locali. Con le stesse modalità il Garante può svolgere le proprie attività a livello periferico, anche in località individuate volta per volta in base ad esigenze motivate.

*Art. 6**Collaborazioni, consulenze e missioni*

1. Gli atti relativi alle forme di avvalimento e di collaborazione fra il Garante e i soggetti e organismi stabiliti dalla legge sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio provinciale.
2. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può chiedere al Presidente del Consiglio provinciale l'acquisizione di consulenze e collaborazioni, nei limiti dello stanziamento previsto dal bilancio del Consiglio.
3. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può disporre l'effettuazione di trasferte e di missioni.

*Art. 7**Gestione contabile*

1. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale è inserito un apposito stanziamento per l'attività e le funzioni del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Nell'ambito delle previsioni contenute nello stanziamento di bilancio del Consiglio, il Garante organizza la propria attività, svolge le proprie funzioni e dispone delle risorse in modo autonomo e nel rispetto della legge provinciale n. 10 del 2007.
3. Alla liquidazione delle spese del Garante provvede il Presidente del Consiglio provinciale nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità del Consiglio stesso.

COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DI SERVIZIO
4 ottobre 2007

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - art. 42 bis - Comune di Telve: variante al piano regolatore generale per adeguamento cartografico

Si comunica che ai sensi del 4° comma dell'articolo 42 bis della legge provinciale 5 settembre 1992, n. 22 e s.m.i., concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" il Comune di Telve ha provveduto a rettificare la cartografia del proprio piano regolatore generale a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, tenutasi in via definitiva in data 31 gennaio 2007, del "Progetto definitivo di modifica incrocio fra la SP 31 e la SP 110 a Telve e nuovo marciapiede." redatto dal Servizio opere stradali della Provincia Autonoma di Trento.

Tale adeguamento costituisce la variante al piano regolatore generale in forza di legge.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
A. TURELLA

COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DI SERVIZIO
9 ottobre 2007

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. - art. 42 bis - Comune di Spormaggiore: variante al piano regolatore generale per adeguamenti cartografici

Si comunica che ai sensi del 4° comma dell'articolo 42 bis della legge provinciale 5 settembre 1992, n. 22, concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" e s.m., che il Comune di Spormaggiore ha provveduto a rettificare gli elaborati del proprio piano regolatore generale a seguito dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture stradali che risultano da potenziare o di progetto secondo le previsioni del piano regolare in vigore.

In particolare, l'adeguamento riguarda il corretto inserimento nella cartografia di piano a scala 1:2880 del tratto di strada che collega la loc. Miano di Sotto con il ponte sul torrente Sporeggio secondo lo stato attuale e il conseguente inserimento delle relative fasce di rispetto stradali.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
A. TURELLA

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

4 giugno 2007, n. 20

Statuto del Comune di Ziano di Fiemme**Preambolo**

Ziano è documentato sin dal 1188: infatti, in uno scritto compare con il nome di Zuliano. I primi insediamenti in loco, dei quali si abbia notizia, risalgono all'epoca Romana (I sec. a.C.). La zona sembra essere stata tra le prime ad essere abitata, dato che provengono da essa (purtroppo senza precise indicazioni) una delle due asce di pietra levigata neoeneolitiche finora rinvenute in Val di Fiemme e conservate nelle collezioni del Museo nazionale del Castello del Buonconsiglio a Trento, ed una lancia anch'essa di bronzo (rinvenuta in località Valaverta ed esposta al Museo civico di Rovereto). Già il toponimo di Ziano deriva secondo alcuni dal nome di un fondo romano appartenente probabilmente ad un Julius. Ma secondo la tradizione locale sarebbe esistito in quella zona nei tempi passati un paese chiamato Cunelian o Corneian (altro toponimo prediale, dal nome personale Cornelius) sulla conoide antistante allo sbocco della Valaverta, paese che sarebbe stato sempre secondo la tradizione completamente distrutto da una improvvisa e catastrofica alluvione.

Sotto la massa terrosa e rocciosa precipitata, rimasero sepolti gli abitanti delle misere casupole e la tradizione perpetuò, fino ai giorni nostri, la memoria del villaggio "pagano" di Corneiano. Ancora una cosa è rimasta, a ricordo del tragico fatto: quando, in Fiemme, cadde una pioggia dirotta, ancora oggi si dice: "La vèn da Vallaverta". È rimasto, insomma, il ricordo del terribile avvenimento, come termine di paragone per i rovesci di pioggia più furiosi. Siccome, fra le monete dissotterrate sul posto ve n'erano di Valentiniano, morto nel 375 d.C., se ne desume che la catastrofe dovette avvenire in epoca posteriore, forse anche di parecchi decenni, dato che le monete, alla morte dell'imperatore effigiato, continuarono ad avere corso".

Del paese scomparso non è nota la minima traccia ma vi sono sul posto le consuete tradizioni che caratterizzano la sede di antichi abitati. Per esempio si racconta che durante il lavoro nei campi venne messo alla luce tempo addietro l'orificio di un profondo pozzo che venne poi ricoperto con una grossa pietra e di cui non si conosce più l'indicazione esatta.

Sempre a proposito di Corneian la tradizione aggiunge che i suoi abitanti adoravano un vitello d'oro e che più volte nel passato qualcuno si mise a scavare nella speranza di trovarlo.

Con ogni probabilità queste ricerche avranno fruttato qualche reperto di cui però non si ha nessuna notizia precisa. Essi andarono dispersi e finirono probabilmente in qualche museo a noi ignoto o nelle mani di collezionisti privati. Certo è che il tesoro cercato non fu scoperto.

Ma, a parte i racconti più o meno verosimili, in questa zona vennero senza dubbio raccolti parecchi oggetti di età romana la maggior parte dei quali vennero reperiti con ogni probabilità in una piccola necropoli situata sulla citata conoide in vicinanza del rivo che scende dalla Valaverta. Si narra che nello sbancare un monticello di materiali alluvionali, di cui rimane ancora una parte, vennero alla luce vari scheletri umani, che colpirono l'immaginazione degli scavatori per la loro statura superiore al normale. Questi scheletri erano accompagnati da oggetti di vario genere che in parte vennero raccolti e sarebbero conservati al Museo del Castello del Buonconsiglio di Trento.

In seguito la valle ebbe altre dominazioni, mentre verso il V-VI secolo si viene a diffondere e ad affermare la religione cristiana, che tanto inciderà nel costume privato e pubblico nei secoli successivi.

In pieno Medioevo la Valle è giuridicamente sotto il potere dei principi-vescovi di Trento, fatto singolare per quei tempi; nel 1111 con i patti Gheardini viene ufficialmente costituita la Magnifica comunità, che garantisce alle genti di Fiemme indipendenza amministrativa, della quale gli abitanti saranno nei secoli custodi gelosi.

Nei secoli XIV-XV in particolare si instaurano fiorenti commerci di legname con la repubblica di Venezia. Questo fatto comporta in qualche modo una certa apertura verso l'esterno e l'economia, da strettamente silvo-pastorale-agricola, si arricchisce di attività artigianali in precedenza qui poco conosciute. Nascono le segherie, le fucine e si sviluppano i mulini per la macinazione dei cereali: tutte aziende che sfruttano l'energia dell'acqua per le loro attività. Ne sono testimonianza gli antichi documenti che parlano delle "roste", canali artificiali atti a realizzare dislivelli sufficienti per permettere all'acqua di mettere in movimento grandi ruote a pale.

Successivamente nel 1660 nascono a Ziano anche quattro fabbriche di polvere da sparo e da mina, anch'esse dotate di macchine mosse dalla forza dell'acqua.

Dopo la seconda metà del 1500 il piccolo Centro, ancora fortemente dipendente da Tesero sia a livello politico che a livello religioso, incomincia a percepire una propria identità. Gli uomini di Ziano cercano invano una loro autonomia: sono gli anni caratterizzati da richieste e suppliche all'Autorità religiosa di Trento allo scopo di ottenere il permesso di erigere a Ziano una piccola chiesa. Ma l'opposizione dei curati di Tesero impedisce per oltre ottant'anni l'accoglimento delle richieste dei Zianesi.

Il 19 marzo 1657 è una data storica per il popolo di Ziano. Il primissario di Tesero, don Gio. Batta Sartorelli, affacciato alla finestra di casa vede gli uomini di Ziano che nonostante il cattivo tempo, pioggia e neve, giungono da Ziano per recarsi in chiesa a solennizzare la festa di San Giuseppe.

Egli abbraccia la causa degli Zianesi e chiesto l'aiuto del barone Giorgio Firmian ottiene la licenza per la costruzione di una piccola chiesa. Nel luglio del 1660 iniziano i lavori che terminano nel 1666. Il 21 dicembre i festeggiamenti del popolo di Ziano giungono al culmine, quando la nuova chiesetta viene benedetta dall'arciprete di Cavalese e in essa viene celebrata la prima santa messa.

Nel 1685 *"presso la via pubblica di piazza"* iniziano i lavori di costruzione della canonica. Questo edificio che si amplierà nei secoli fino a divenire l'attuale palazzo comunale, costituirà assieme alla chiesa il fulcro della vita sociale e religiosa del paese di Ziano. Parte del fondo per la costruzione della canonica e i campi ed orti circostanti vengono donati agli Uomini di Ziano dall'allora curato di Ziano don Gio Batta Mich.

Solo nel 1689 si ottenne il permesso di costruire un cimitero a nord della chiesetta ottenendo così il permesso alle sepolture in paese.

Il 21 agosto del 1698 la chiesetta viene consacrata dal Principe vescovo Gio Michele conte di Spaur e il 27 agosto gli Zianesi ottengono finalmente l'autorizzazione ad erigere il fonte battesimale e l'autorità al Curato del luogo di battezzare.

La curazia di Ziano rimane, però fortemente dipendente da Tesero. Infatti, nelle feste solenni come il Corpus Domini, l'Assunzione, la Natività di Maria Vergine e la festa di s. Eliseo (patrono di Tesero) il curato e il popolo di Ziano devono recarsi con i gonfaloni a Tesero per assistere alle funzioni. Anche il diritto di celebrare i matrimoni è privilegio del curato di Tesero e così pure molte delle entrate in denaro delle varie funzioni dovevano essere cedute a lui.

Anche a livello politico Ziano in questo periodo è strettamente legato a Tesero. Il potere nella valle è amministrato dalla Magnifica comunità di Fiemme che è divisa in Quartieri e Regole. Ziano insieme a Panchià fanno parte del Quartiere e Regola di Tesero. Solo nel 1782 Ziano si rese autonomo dal "Quartiere" di Tesero e assunse forma di Regola propria e tuttora vigente, quale entità amministrativa in seno alla Magnifica comunità. È scritto nel primo registro della Regola: *"Dopo dodici anni di lite dispendiosissima giunse a poter per la prima volta creare i suoi Regolani e reggersi indipendente dalla Regola di Tesero"*. Il 2 ottobre 1782 fu convocata a Ziano nella "stua" di Francesco Pollo la prima seduta degli Uomini di Ziano con i loro Regolani appena eletti: Gio Battista Vanzetta e Gio Batta di Zanon. Adesso ottenuta l'indipendenza si deve procedere alla costruzione di una sede adatta la nuova Regola.

Solo 3 anni dopo, nel 1785 si riesce a decidere di costruire la Casa Regolare presso la canonica. Dopo cinque anni di lavoro, finalmente il 17 luglio del 1790 i Vicini di Ziano si radunano in seduta per la prima volta nella "stua" della nuova Casa Regolare.

Ottenuta l'indipendenza civile gli Zianesi sono decisi anche ad ottenere quella ecclesiastica. Con voto di Regola nel 1815 si decide di procedere ad un'indagine presso i 240 capifamiglia di Ziano che unanimemente esprimono la ferma volontà di separarsi dalla curazia di Tesero. Nel 1820, dopo innumerevoli sforzi, azioni dei curati e sindaci di Ziano e mobilitazione della popolazione, la cura di Ziano venne eretta a curazia indipendente da Tesero.

Intanto negli anni dal 1805 al 1821 gli Zianesi, con grandi sacrifici avevano ricostruito quasi dalle fondamenta la loro chiesa nella forma attuale.

Nel 1821 viene fondata la Compagnia della Musica formata inizialmente da 14 elementi e dotata di 2 corni, 2 trombe, 4 clarinetti, 2 flauti, 3 violini, 1 fagotto e 1 violoncello.

Negli anni compresi tra il 1840-75 viene costruita ad opera della Magnifica comunità la strada delle Dolomiti e la Valle ha finalmente nuove, fondamentali opportunità per aprirsi all'esterno.

Si andavano così sempre più consolidando, oltre all'economia agricola di base, all'attività silvo-pastorale e all'allevamento, anche nuove forme artigianali: fabbri, falegnami, carpentieri, mobiliari, mastellai, muratori e tagliapietre. Ne sono testimonianza le cinque "roste" che partendo dall'Avisio e da alcuni affluenti attraversavano il paese dando energia alle numerose aziende che in questo periodo raggiungono le 22 unità.

Nel 1852 si iniziano i lavori di ampliamento della Casa Regolare e canonica per la realizzazione dei locali scolastici. Nel 1855 il palazzo comunale assume la forma e le dimensioni attuali.

Nel 1870 in seguito ad un gravissimo incendio che per poco non distrugge l'intero paese viene costituito dal comune il Corpo dei Vigili del fuoco.

Nel 1877 si decide di provvedere la comunità di un asilo anch'esso sistemato assieme alle scuole nel palazzo municipale. Nel 1896 nasce, ad opera di don Visintiner curato di Ziano, la Famiglia cooperativa, successivamente nel 1898 la Cassa rurale e nel 1908 il Consorzio elettrico.

Agli inizi del secolo vengono edificati i primi alberghi (Polo e Aurora) pionieri, di quell'attività turistico-ricettiva, che è divenuta essenziale e primaria per la nostra Valle ed anche per il nostro Paese.

Nel 1922-23 viene costruito ad est del palazzo comunale un teatro ricreativo per la gioventù e di riflesso nasce in paese una filodrammatica. Nel 1924 viene fondata la Soc. Concorso Forestieri, antenata della Pro Loco e dell'attuale Azienda di promozione turistica. Nel 1926 -1927 viene costruita finalmente una sede per l'asilo e costituito un ente per la sua gestione: l'educazione dei piccoli e della gioventù femminile viene affidata alle Figlie di Maria Ausiliatrice che proprio a Ziano aprono la loro prima Casa nel Trentino.

TITOLO I - Principi

Art. 1 - Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

La superficie catastale di Ziano di Fiemme risulta essere di 728 ha. Confina con i territori dei Comuni di Predazzo, Canal S. Bovo, Pieve Tesino e Panchià.

Lo stemma del Comune, rappresenta la figura di Venere al naturale su sfondo azzurro con ornamenti esteriori da Comune, così come da RD 14 gennaio 1932.

Il gonfalone ha forma di stendardo a barre verticali bianche e rosa alternate in numero di tre con ricamato al centro lo stemma comunale sovrastato dalla scritta in filo dorato "Comune di Ziano di Fiemme".

La festa patronale si celebra il giorno 10 dicembre nella ricorrenza della festività della BV di Loreto.

La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune costituisce il distintivo del Sindaco quale ufficiale di governo.

Distintivo del sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del DPGR 12 luglio 1984 n. 12/L.

Art. 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

Nell'ambito delle sue competenze quale soggetto di autonomia locale, il Comune di Ziano di Fiemme opera per l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana ed ispira la propria azione:

- a. alla tutela dei diritti "inviolabili" della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
- b. alla promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
- c. alla salvaguardia dell'ambiente, Garantendone comunque la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
- d. alla valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio artistico del paese, favorendo le attività culturali, formative e di ricerca;
- e. alla promozione delle forme di aggregazione sociale, anche per quanto riguarda l'impiego del tempo libero in attività formative, folkloristiche, sportive e promozionali;
- f. all'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione nel rispetto delle esigenze generali dei cittadini.

Il Comune di Ziano di Fiemme ispira la sua azione - tanto quella diretta, quanto quella svolta mediante aziende od istituzioni, ovvero all'interno di organismi, enti o società ai quali partecipa - a criteri di trasparenza, imparzialità, semplificazione, celerità, efficacia ed economicità.

Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione, sostiene la cooperazione fra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

Il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani anche mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione.

Il Comune favorisce l'inserimento degli emarginati per razza, cultura e condizione sociale, nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli alla utilizzazione dei servizi essenziali offerti alla cittadinanza.

Il Comune, partecipe della esperienza plurisecolare della regione interetnica del Tirolo storico, condivide la "causa europea" e promuove azioni di gemellaggio che vedano coinvolta tutta la popolazione.

TITOLO II - Partecipazione

Art. 3 - Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali, nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
- b) persone con oltre sessantacinque anni d'età.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4 - Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:

- a) le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio delle donne e del Consiglio dei giovani;
- b) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
- b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
- c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno (cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6 - Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Sindaco su proposta della Giunta, di un quarto dei consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di tre associazioni aventi sede nel Comune, rappresentative di almeno cento iscritti totali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7 - Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire o favorire apposite consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Sindaco annualmente può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo (ove esistente) e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla comunità.

CAPO III - REFERENDUM

Art. 8 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum, propositivo, abrogativo e confermativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. Il referendum può essere richiesto da almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 9 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) al regolamento interno del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali;

- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione ed alle relative variazioni.

Art. 10 - Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Dopo la verifica di ammissibilità, il comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi due mesi.

4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice, entro un mese dal compimento delle operazioni di cui al comma 3, il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 11 - Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei garanti.

Art. 12 - Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico-amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.

2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 13 - Referendum confermativo statutario

1. La proposta di revisione dello Statuto di cui all'articolo 66, può essere sottoposta a referendum confermativo.

2. Il Consiglio comunale adotta la proposta di revisione, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. La proposta adottata è depositata in visione presso il Comune.

4. Il Sindaco dà avviso dell'adozione, del deposito e della facoltà di richiesta di referendum confermativo.

5. Qualora il referendum non sia proposto entro il termine di trenta giorni dal deposito di cui al comma 3, ovvero qualora non sia richiesto o lo stesso abbia avuto esito positivo, lo Statuto può essere approvato dal Consiglio comunale.

6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 5, il referendum confermativo ha validità qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto.

7. In vista della votazione referendaria, il Comune informa gli elettori con ogni mezzo ritenuto idoneo, illustrando i contenuti dello Statuto e le criticità che hanno dato luogo alla richiesta di referendum.

TITOLO III - Organi Istituzionali**CAPO I - ORGANI DI GOVERNO****SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE***Art. 14 - Attribuzioni*

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) in materia di denominazione di vie e piazze;
- b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Ziano di Fiemme o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti delle opere pubbliche di importo superiore ad euro duecentocinquanta mila al netto degli oneri fiscali;
- d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico.

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 15 - Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri, ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 16 - Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.

2. La struttura comunale assicura al consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE*Art. 17 - Attribuzioni e funzionamento*

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
6. I verbali delle sedute di Giunta vengono dalla stessa approvati, di norma nella seduta immediatamente successiva, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della seduta cui si riferiscono. Una volta approvati, essi sono consultabili dai soggetti legittimati all'accesso, nei casi ed alle condizioni stabiliti per l'accesso agli altri atti amministrativi del Comune.

Art. 18 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, e da un minimo di due fino ad un massimo di quattro assessori, di cui uno avente le funzioni di vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore alla metà, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi, rispettando la proporzione nella quale ciascuno di essi è rappresentato in seno al Consiglio comunale.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco può provvedere alla sostituzione degli assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 19 - Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 20 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. - 21 Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 22 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.

3. Ai gruppi consiliari sono trasmesse, su richiesta, le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

Art. 23 - Il consigliere comunale

1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del consigliere subentrante.

5. Il consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per (tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 24 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adequata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO*Art. 25 - Norme generali*

1. Ciascun consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO IV - Elezioni, nomine e designazioni*Art. 26 - Principi*

1. Il Consiglio elegge i componenti di commissioni o di organismi dell'Amministrazione, nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.

3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.

4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

5. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 28 comma 3 e comma 4 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 27 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto opportuno per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V - Garanzie*Art. 28 - Opposizioni e ricorsi*

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- b) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- c) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a" e "b";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

(CAPO I - IL DIFENSORE CIVICO)*Art. 29 - Il difensore civico*

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 30 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione, le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di assessore o consigliere dello stesso Comune.

3. Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 31 - Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - Ordinamento ed organizzazione degli uffici*Art. 32 - Principi*

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 33 - Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 40 e 41 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 34 - Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 36 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 36 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 35 - Atti di natura tecnico-gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico-gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del segretario comunale;
- e) gestire il fondo spese di rappresentanza;
- f) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36 - Atti di natura tecnico-gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dal regolamento di organizzazione, adotta i seguenti atti di natura tecnico-gestionale:

- a) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva in linea tecnica i progetti di opere pubbliche; approva le varianti nei limiti indicati dalla disciplina provinciale e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- b) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- c) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- d) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- e) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- f) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico-gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 37 - Il segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 38 commi 1:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 38 - Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le Commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 39 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - Attività**CAPO I - PRINCIPI GENERALI***Art. 40 - Enunciazione dei principi generali*

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 41 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 42 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 43 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei consiglieri comunali, dei componenti delle commissioni e delle consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II - L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 44 - I regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 45 - Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 46 - Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 48 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 49 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI*Art. 50 - Principi*

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII - Contabilità e finanza*Art. 51 - Linee programmatiche*

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 52 - Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario (*economico e patrimoniale*) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
 - c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 53 - Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 54 - La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 55 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 56. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici del Comune.

2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio possono invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX - I Servizi pubblici

Art. 57 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 58 - Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

- a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali

Art. 59 - Revisioni dello Statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 60 - Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 21 comma 3 e 32 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 61 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del codice civile.

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 settembre 2007, n. 2997

**Comune di San Genesio: approvazione di una
modifica al piano urbanistico**

Visto il piano urbanistico comunale vigente di San Genesio;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 17 del 14.5.2007

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 217 m² ca., situata sulle pp. ff. 2974, 3169/2, CC San Genesio, secondo l'allegato grafico. Le relative particelle saranno rese utilizzabili ed inclusi nel giardino di casa.

L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 23 del 7.11.2006 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 30.8.2007, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13, con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulle pp. ff. 2974, 3169/2 CC San Genesio, proposta dal Comune di San Genesio con delibera consiliare n. 17 del 14.5.2007. Si tratta di un'area di 217 m² ca., che viene inclusa nel giardino di casa.
L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 23 del 7.11.2006 ha autorizzato il relativo cambio di coltura;

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. September 2007, Nr. 2997

**Gemeinde Jenesien: Genehmigung einer Ab-
änderung zum Bauleitplan**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Jenesien;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 17 vom 14.5.2007

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 217 m² auf Gp. 2974, 3169/2, KG Jenesien, gemäß graphischer Unterlage. Die betreffenden Parzellen sollen wieder nutzbar gemacht und dem Hausgarten einverleibt werden.

Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 23 vom 7.11.2006, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 30.8.2007 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Jenesien mit Ratsbeschluss Nr. 17 vom 14.5.2007 beantragte Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf Gp. 2974, 3169/2, KG Jenesien, zu genehmigen. Es handelt sich um eine Fläche von rund 217 m², die dem Hausgarten einverleibt wird.
Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 23 vom 7.11.2006, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 settembre 2007, n. 2998

Comune di Caldaro: approvazione di una modifica al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Caldaro;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 34 del 21.5.2007

Previsione di una zona per impianti per il tempo libero dell'estensione di 7.400 m² ca. sulla p.f. 215/1 CC Caldaro, nel bosco di Castelvecchio, secondo l'allegato grafico, destinata alla realizzazione di un parco avventura.

A tale scopo viene proposto di inserire nelle norme di attuazione al piano urbanistico la seguente normativa:

„Impianti per il tempo libero“

„L'area graficamente evidenziata per l'impianto per il tempo libero su p.f. 215/1 nel bosco, è destinata all'esercizio della seguente attività per il tempo libero: parco avventura.“

Nella sistemazione dell'area dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le caratteristiche del terreno devono essere mantenute;
2. eventuali movimenti di terreno sono ammessi in misura strettamente necessaria alla predisposizione delle aree per il tempo libero.

Su tale area è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione dei locali per il deposito attrezzi nonché dei servizi igienico-sanitari nella misura massima di 108 m³ complessivi.“

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 30.8.2007, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. September 2007, Nr. 2998

Gemeinde Kaltern: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Kaltern;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 34 vom 21.5.2007

Ausweisung einer Zone für Freizeitanlagen im Ausmaß von rund 7.400 m² auf Gp. 215/1 KG Kaltern, im Altenburgerwald, gemäß graphischer Unterlage, zwecks Errichtung eines Abenteuerparks.

Hierfür soll in die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan folgende Bestimmung aufgenommen werden:

„Freizeitanlagen“

„Die im Waldgebiet auf Gp. 215/1 grafisch als Freizeitanlagen eigens gekennzeichnete Fläche ist zur Ausübung folgender Freizeittätigkeiten bestimmt: Abenteuerpark.“

Bei der Ausstattung bzw. Gestaltung dieser Anlage gelten folgende Vorschriften:

1. Die Charakteristik des gegebenen Geländes muß beibehalten werden;
2. Eventuelle Erdbewegungen sind für das Anlegen der Freizeitanlagen in dem für die Ausübung der Freizeittätigkeit unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig.

Auf dieser Fläche ist jegliche Bauführung untersagt, mit Ausnahme der Räumlichkeiten für die Unterbringung der Geräte sowie für die sanitären Anlagen im Höchstausmaß von insgesamt 108 m³.“

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 30.8.2007 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13, con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare la previsione di una zona per impianti per il tempo libero dell'estensione di 7400 m² ca. sulla p.f. 215/1 nel bosco di Castelvecchio, come proposta dal Comune di Caldaro con delibera consiliare n. 34 del 21.5.2007. È ivi prevista la realizzazione di un parco avventura. La nuova normativa viene accettata con il testo sotto riportato ed integrata al riguardo anche la legenda.

„Articolo 31 - Impianti per il tempo libero“

„L'area graficamente evidenziata per l'impianto per il tempo libero su p.f. 215/1 nel bosco, è destinata all'esercizio della seguente attività per il tempo libero: parco avventura.

Nella sistemazione dell'area dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le caratteristiche del terreno devono essere mantenute;
2. eventuali movimenti di terreno sono ammessi in misura strettamente necessaria alla predisposizione delle aree per il tempo libero.

Su tale area è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione dei locali per il deposito attrezzi nonché dei servizi igienico-sanitari nella misura massima di 108 m³ complessivi.“;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Kaltern mit Ratsbeschluss Nr. 34 vom 21.5.2007 beantragte Ausweisung einer Zone für Freizeitanlagen, im Ausmaß von rund 7.400 m² auf Gp. 215/1 im Altenburgerwald, zu genehmigen. Es soll dort ein Abenteuerpark errichtet werden.

Die neue Durchführungsbestimmung wird mit dem nachstehend angeführten Wortlaut befürwortet und auch die Legende entsprechend ergänzt.

„Artikel 31 - Freizeitanlagen“

„Die im Waldgebiet auf Gp. 215/1 grafisch als Freizeitanlagen eigens gekennzeichnete Fläche ist zur Ausübung folgender Freizeittätigkeiten bestimmt: Abenteuerpark.

Bei der Ausstattung bzw. Gestaltung dieser Anlage gelten folgende Vorschriften:

1. Die Charakteristik des gegebenen Geländes muß beibehalten werden;
2. Eventuelle Erdbewegungen sind für das Anlegen der Freizeitanlagen in dem für die Ausübung der Freizeittätigkeit unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig.

Auf dieser Fläche ist jegliche Bauführung untersagt, mit Ausnahme der Räumlichkeiten für die Unterbringung der Geräte sowie für die sanitären Anlagen im Höchstaussmaß von insgesamt 108 m³.“;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 settembre 2007, n. 3107

Comune di Selva di Val Gardena: approvazione di modifiche al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Selva di Val Gardena;

Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 27 del 4.5.2007

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 548 m² ca., situata sulle pp. ff. 805/1 e 908/1, nell'ambito degli alberghi Savoy e Somont, secondo l'allegato grafico. Si tratta di una rettifica.

L'Ispettorato forestale Bressanone, con decreto n. 15 del 2.8.2007 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.

Delibera consiliare n. 28 del 4.5.2007

Nuova delimitazione della zona di verde pubblico, passeggiata nel tratto "Predes", sulle pp. ff. 1171/8 e 327/8, secondo l'allegato grafico.

Delibera consiliare n. 29 del 4.5.2007

Rettifica della pista da sci „Coldereiser“ e del parcheggio sulle pp. ff. 1107/1, 1108, 1103, 1101 e p. ed. 873, secondo l'allegato grafico;

Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 6.9.2007, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Selva di Val Gardena, come segue:

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 17. September 2007, Nr. 3107

Gemeinde Wolkenstein: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Wolkenstein;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 27 vom 4.5.2007

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von 548 m² auf Gp. 805/1 und 908/1 im Bereich Hotel Savoy - Hotel Somont, gemäß graphischer Unterlage. Es handelt sich um eine Richtigstellung.

Das Forstinspektorat Brixen hat mit Dekret Nr. 15 vom 2.8.2007, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.

Ratsbeschluss Nr. 28 vom 4.5.2007

Neuabgrenzung der öffentlichen Grünfläche, Promenade im Bereich "Predes", auf Gp. 1171/8 und 327/8, gemäß graphischer Unterlage.

Ratsbeschluss Nr. 29 vom 4.5.2007

Richtigstellung der Skipiste „Coldereiser“ und des Parkplatzes auf Gp. 1107/1, 1108, 1103, 1101 und Bp. 873, gemäß graphischer Unterlage.

Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 6.9.2007 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Wolkenstein beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen:

Delibera consiliare n. 27 del 4.5.2007

Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulle pp. ff. 805/1 e 908/1 nell'ambito degli alberghi Savoy e Somont. Si tratta della rettifica di un'area di 548 m² ca.

L'Ispettorato forestale Bressanone, con decreto n. 15 del 2.8.2007 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.

Delibera consiliare n. 28 del 4.5.2007

Viene approvata la nuova delimitazione della zona di verde pubblico sulle pp. ff. 1171/8 e 327/8. Si tratta della passeggiata nel tratto "Predes".

Delibera consiliare n. 29 del 4.5.2007

Viene approvata la rettifica della pista da sci „Coldereiser“ e del parcheggio sulle pp. ff. 1107/1, 1108, 1103, 1101 e p. ed. 873. Corrisponde allo stato di fatto;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Ratsbeschluss Nr. 27 vom 4.5.2007

Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf Gp. 805/1 und 908/1 im Bereich Hotel Savoy - Hotel Somont, wird genehmigt. Es handelt sich um die Richtigstellung einer Fläche von rund 548 m².

Das Forstinspektorat Brixen hat mit Dekret Nr. 15 vom 2.8.2007, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.

Ratsbeschluss Nr. 28 vom 4.5.2007

Die Neuabgrenzung der öffentlichen Grünfläche auf Gp. 1171/8 und 327/8 wird genehmigt. Es handelt sich um die Promenade im Bereich "Predes".

Ratsbeschluss Nr. 29 vom 4.5.2007

Die Richtigstellung der Skipiste „Coldereiser“ und des Parkplatzes auf Gp. 1107/1, 1108, 1103, 1101 und Bp. 873, wird genehmigt. Sie entspricht dem tatsächlichen Bestand;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 settembre 2007, n. 3160

Misure fitosanitarie per la lotta contro i giallumi europei delle drupacee

omissis

GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- di approvare il programma per la lotta contro i giallumi europei delle drupacee, come allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. September 2007, Nr. 3160

Phytosanitäre Maßnahmen zur Bekämpfung der Europäischen Steinobstvergilbung

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- das Programm zur Bekämpfung der Europäischen Steinobstvergilbung, wie es dieser Maßnahme als wesentlicher Bestandteil beiliegt, zu genehmigen.

Die gegenwärtige Maßnahme wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

PROGRAMMA PER LA LOTTA CONTRO I GIALLUMI EUROPEI DELLE DRUPACEE

1. Finalità

Il presente programma mira al contenimento ed alla lotta contro la diffusione dei giallumi europei delle drupacee, denominati anche come accartoccamento fogliare dell'albicocco. L'agente causale di questa malattia, il fitoplasma "*Apricot chlorotic leaf roll mycoplasma*" è considerato organismo nocivo ai sensi della Direttiva 2000/29/CE, la cui introduzione e diffusione negli stati membri è vietata. Poiché la lotta diretta all'agente causale non è possibile, rimane solo l'estirpazione delle piante colpite come rimedio contro l'ulteriore diffusione della malattia.

2. Denuncia dei casi sospetti

Ogni proprietario o conduttore di impianti di drupacee ha l'obbligo di denunciare la comparsa o il sospetto di comparsa dei giallumi europei delle drupacee immediatamente all'Ufficio frutti-viticultura presso la Ripartizione provinciale agricoltura di seguito denominato semplicemente Ufficio.

3. Rilevamenti

L'Ufficio esegue i necessari rilevamenti e all'occorrenza analisi di laboratorio, attraverso la collaborazione dell'Ufficio provinciale per la sperimentazione agraria o, se necessario, si servirà di altri laboratori specializzati.

4. Provvedimenti per il contenimento

Qualora su una pianta si riscontri la presenza dei giallumi europei delle drupacee, l'Ufficio contrassegna le piante infette, avvisa per iscritto il proprietario o il conduttore del rispettivo terreno e ordina l'estirpazione delle piante infette.

5. Ulteriori misure

L'Ufficio può, sentito il Centro di consulenza per la frutti-viticultura dell'Alto Adige e la Ripartizione sperimentazione agraria e forestale, adottare ulteriori misure agronomiche.

PROGRAMM ZUR BEKÄMPFUNG DER EUROPÄISCHEN STEINOBSTVERGILBUNG

1. Zielsetzung

Das gegenständliche Programm zielt auf die Eindämmung und Verhinderung der Verbreitung der Europäischen Steinobstvergilbung, die auch als chlorotisches Blattrollen der Marille bezeichnet wird. Beim Erreger dieser Krankheit, dem Phytoplasma *Apricot chlorotic leafroll mycoplasma*, handelt es sich im Sinne der Richtlinie 2000/29/EG um einen Schadorganismus, dessen Einschleppung und Ausbreitung in die bzw. in den Mitgliedsstaaten verboten ist. Da eine direkte Bekämpfung dieser Krankheit nicht möglich ist, bleibt einzig, befallene Pflanzen zu roden um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

2. Meldung der verdächtigen Fälle

Jeder Eigentümer oder Bewirtschafter von Steinobstanlagen ist verpflichtet, das Auftreten oder den Verdacht des Auftretens der Europäischen Steinobstvergilbung dem Amt für Obst- und Weinbau bei der Landesabteilung Landwirtschaft, in der Folge einfach Amt genannt, unverzüglich zu melden.

3. Erhebungen

Das Amt führt die notwendigen Erhebungen und gegebenenfalls Laboranalysen durch, wobei es sich der Mitarbeit des Landesamtes für landwirtschaftliches Versuchswesen oder, falls erforderlich, anderer dafür spezialisierter Laboratorien bedienen kann.

4. Maßnahmen zur Eindämmung

Falls an einer Pflanze das Vorhandensein der Europäischen Steinobstvergilbung festgestellt wird, kennzeichnet das Amt die befallenen Pflanzen, benachrichtigt schriftlich den Eigentümer oder den Bewirtschafter des betreffenden Grundstückes, und ordnet die Rodung der befallenen Pflanzen an.

5. Weitere Maßnahmen

Das Amt kann nach Anhören des Südtiroler Beratungsrings für Obst- und Weinbau und der Abteilung Land- und forstwirtschaftliches Versuchswesen weitere agronomische Maßnahmen erlassen.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 settembre 2007, n. 3178

**Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel
Comune di Caldaro, la Villa Herrenhofer a
Caldaro, p.ed. 719, P.T. 3291/II, CC Caldaro**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- a) di vincolare ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) la Villa Herrenhofer a Caldaro, p.ed. 719, P.T. 3291/II, CC Caldaro, Comune di Caldaro

Proprietaria:

Maria Christine Goritschan in von Gelmini, nata il 2.5.1925 a Graz/Austria

Motivazione:

Villa con due cantine, pianoterra, mezzanino, piano superiore e soffitta abitata, eretta nel 1925, progettista ignoto. Verso sud portone centrale, sormontato da un tetto e da un corpo sporgente semicircolare con loggiato ad archi pieni al primo e finestre quadrate al piano tetto. Verso nord breve scala esterna, corpo sporgente con vano scale, gradini e ringhiera di legno. Al primo piano corridoio con volte. Porte e finestre dell'epoca di costruzione. Esempio molto ben conservato di una villa signorile in forme del tardo storicismo con elementi locali (stile d'Oltradige);

- b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa alla proprietaria;
c) di presentare all'Ufficio tavolare di Caldaro domanda di annotazione del vincolo di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della ripartizione provinciale beni culturali a presentare la relativa domanda all'Ufficio tavolare di Caldaro.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. September 2007, Nr. 3178

**Neue Denkmalschutzbindung in der Gemein-
de Kaltern, die Villa Herrenhofer in Kaltern,
Bp. 719, Ezl. 3291/II, KG Kaltern**

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- a) im Sinne der Art. 10 und 13 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) die Villa Herrenhofer in Kaltern, Bp. 719, Ezl. 3291/II, KG Kaltern, Gemeinde Kaltern

Eigentümerin:

Maria Christine Goritschan, verh. von Gelmini, geb. am 2.5.1925 in Graz/Österreich

unter Denkmalschutz zu stellen.

Begründung:

Villa mit zwei Kellern, Erdgeschoß, Mezzanin, Obergeschoß und ausgebautem Dachgeschoß, errichtet 1925, Architekt unbekannt. Im Süden zentrales Tor, darüber Dach und halbrunder Vorbau mit Rundbogenloggia im Ober- und Viereckfenster im Dachgeschoß. Im Norden kurze Freitreppe, Vorbau mit Rundbogenloggia und Treppenrisalit mit Doppelbogenfenstern. Treppe und Geländer aus Holz. Im Obergeschoß gewölbter Hausgang. Türen und Fenster aus der Bauzeit. Sehr gut erhaltenes Beispiel eines herrschaftlichen Wohnhauses in späthistoristischen Formen mit lokalen Bezügen (Überetscher Stil);

- b) von diesem Beschluss im Verwaltungswege die Eigentümerin zu verständigen;
c) beim Grundbuchsamt in Kaltern den Antrag auf Eintragung des Denkmalschutzes im Sinne des genannten Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag beim Grundbuchsamt in Kaltern einzubringen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 settembre 2007, n. 3182

Comune di San Martino in Badia: approvazione di modifiche al piano urbanistico con correzioni d'ufficio

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto il piano urbanistico rielaborato del Comune di San Martino in Badia;

constatato che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati:

Delibera consiliare n. 5 del 28 marzo 2007

Ampliamento di un parcheggio pubblico (ca. 773 m²) tramite trasformazione di parte della p.f. 3685/5 e 3685/7 del CC Longiarù da prato e pascolo alberato;

Delibera consiliare n. 6 del 28 marzo 2007

Lieve spostamento della zona per infrastrutture negli ambiti sciistici "Cir";

Delibera consiliare n. 7 del 28 marzo 2007

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di parte della p.f. 1057/1 del CC San Martino in Badia, da zona di verde agricolo in bosco di parte della p.f. 1062 del CC San Martini in Badia, da prato e pascolo alberato in bosco di parte della p.f. 1114/1 del CC San Martino in Badia;

Delibera consiliare n. 8 del 28 marzo 2007

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo (ca. 5.290 m²) di parte della p.f. 1033/1 del CC San Martino in Badia;

constatato che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte, né osservazioni;

sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 23 agosto 2007, facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono al suddetto parere;

visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. September 2007, Nr. 3182

Gemeinde St. Martin in Thurn: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen von Amts wegen

DIE LANDESREGIERUNG

nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde St. Martin in Thurn;

stellt fest, dass die Gemeinde folgende Abänderungen, laut Unterlagen zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 5 vom 28. März 2007

Erweiterung eines öffentlichen Parkplatzes (ca. 773 m²) durch Umwidmung eines Teiles der Gp. 3685/5 und 3685/7 der KG Kampill von bestockter Wiese und Weide;

Ratsbeschluss Nr. 6 vom 28. März 2007

Geringfügige Verlegung der Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten „Cir“;

Ratsbeschluss Nr. 7 vom 28. März 2007

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet eines Teiles der Gp. 1057/1 der KG St. Martin in Thurn, von Landwirtschaftsgebiet in Wald eines Teiles der Gp. 1062 der KG St. Martin in Thurn, von bestockter Wiese und Weide in Wald eines Teiles der Gp. 1114/1 der KG St. Martin in Thurn;

Ratsbeschluss Nr. 8 vom 28. März 2007

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet (ca. 5.290 m²) eines Teiles der Gp. 1033/1 der KG St. Martin in Thurn;

stellt fest, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht wurden;

nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 23. August 2007 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung dem genannten Gutachten entsprechen;

stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 und

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. *Delibera consiliare n. 5 del 28 marzo 2007*
di approvare parzialmente l'ampliamento di un parcheggio pubblico (ca. 773 m²) in base alle effettive necessità tramite la trasformazione di parte della p.f. 3685/5 e 3685/7 del CC Longiarù da prato e pascolo alberato in conformità al parere ed all'allegato grafico dell'Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 14 agosto 2007, prot. n. 235744) stralciando una striscia lungo il rio.
2. *Delibera consiliare n. 6 del 28 marzo 2007*
di approvare il lieve spostamento della zona per infrastrutture negli ambiti sciistici "Cir" in quanto la nuova ubicazione risulta più idonea.

La forma, la grandezza e l'utilizzo della zona, nonché tutti gli altri parametri restano invariati.
3. *Delibera consiliare n. 7 del 28 marzo 2007*
di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di parte della p.f. 1057/1 del CC San Martino in Badia, da zona di verde agricolo in bosco di parte della p.f. 1062 del CC San Martino in Badia, da prato e pascolo alberato in bosco di parte della p.f. 1114/1 del CC San Martino in Badia rispettando le prescrizioni della deliberazione del Comitato forestale provinciale n. 74 del 26 settembre 2006.
4. *Delibera consiliare n. 8 del 28 marzo 2007*
di approvare parzialmente la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di parte della p.f. 1033/1 del CC San Martino in Badia in conformità al parere ed all'allegato grafico dell'Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 14 agosto 2007, prot. n. 235744) trasformando una parte dell'area al confine del bosco in prato e pascolo alberato anziché in zona di verde agricolo;
5. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

beschließt

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. *Ratsbeschluss Nr. 5 vom 28. März 2007*
die Erweiterung eines öffentlichen Parkplatzes durch Umwidmung eines Teiles der Gp. 3685/5 und 3685/7 der KG Kampill von bestockter Wiese und Weide wird in Anlehnung an das Gutachten und die grafische Unterlage des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 14. August 2007, Prot. Nr. 235744) teilweise genehmigt, wobei ein Streifen entlang des Baches ausgeklammert wird.
2. *Ratsbeschluss Nr. 6 vom 28. März 2007*
die geringfügige Verlegung der Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten „Cir“ zu genehmigen, da sich der neue Standort als geeigneter erweist.
Die Form, die Größe und die Nutzung der Zone, sowie alle anderen Bauvorschriften bleiben unverändert.
3. *Ratsbeschluss Nr. 7 vom 28. März 2007*
die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet eines Teiles der Gp. 1057/1 der KG St. Martin in Thurn, von Landwirtschaftsgebiet in Wald eines Teiles der Gp. 1062 der KG St. Martin in Thurn, von bestockter Wiese und Weide in Wald eines Teiles der Gp. 1114/1 der KG St. Martin in Thurn zu genehmigen, wobei die Vorschriften des Beschlusses des Landesforstkomitees Nr. 74 vom 26. September 2006 eingehalten werden müssen.
4. *Ratsbeschluss Nr. 8 vom 28. März 2007*
die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet eines Teiles der Gp. 1033/1 der KG St. Martin in Thurn wird in Anlehnung an das Gutachten und die grafische Unterlage des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 14. August 2007, Prot. Nr. 235744) teilweise genehmigt, wobei eine Teilfläche am Waldrand nicht in Landwirtschaftsgebiet, sondern in bestockte Wiese und Weide umgewidmet werden muss;
5. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3226

Obiettivo «Competitività regionale ed occupazione» Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- di prendere atto della decisione della Commissione europea C (2007) 3726 del 27.7.2007 recante l'approvazione del programma operativo "Competitività regionale ed occupazione" FESR 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- di prendere atto delle designazioni delle Autorità operate all'interno del Programma in osservanza del principio della separazione delle funzioni tra queste e della nomina dei responsabili per linea di intervento;
- di istituire il Comitato di sorveglianza ed il Comitato di pilotaggio del programma operativo "Competitività regionale ed occupazione" FESR 2007-2013 nella composizione prevista nel programma;
- di prendere atto che le linee di intervento saranno realizzate in conformità al programma operativo e nel quadro delle vigenti leggi provinciali di sostegno e dei relativi criteri di attuazione;
- di pubblicare questa deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3226

Ziel «Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung» Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 2007-2013 der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol

DIE LANDESREGIERUNG

.....

beschließt

- die Entscheidung K (2007) 3726 vom 27.7.2007 der europäischen Kommission über die Genehmigung des Operationellen Programms "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" EFRE 2007-2013 der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol zur Kenntnis zu nehmen;
- die im Programm festgelegte Bestimmung der Behörden im Einklang mit dem Grundsatz der Aufgabentrennung zur Kenntnis zu nehmen und die Ernennung der Verantwortlichen der Interventionslinien vorzunehmen;
- den Begleitausschuss und den Lenkungsausschuss für das Operationelle Programm "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" EFRE 2007-2013 in der im Programm vorgesehenen Zusammensetzung einzusetzen;
- die Interventionslinien gemäß Operationellem Programm und im Rahmen der geltenden Landesgesetze sowie der entsprechenden Durchführungskriterien umzusetzen;
- diesen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

Allegato A / Anlage A

ANNO JAHR		1. COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO 1. WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DES WIRTSCHAFTSSYSTEMS				
		FESR EFRE	STATO STAAT	PAB LAND	ITALIA ITALIEN	TOT ASSE TOT ACHSE
		34,73%	45,69%	19,58%	65,27%	100,00%
2007	13,45%	1.277.598	1.680.461	720.198	2.400.658	3.678.256
2008	13,72%	1.303.150	1.714.070	734.601	2.448.671	3.751.821
2009	13,99%	1.329.212	1.748.351	749.293	2.497.644	3.826.857
2010	14,27%	1.355.797	1.783.318	764.279	2.547.597	3.903.393
2011	14,56%	1.382.913	1.818.985	779.565	2.598.549	3.981.462
2012	14,85%	1.410.571	1.855.364	795.156	2.650.520	4.061.091
2013	15,15%	1.438.783	1.892.472	811.060	2.703.532	4.142.315
TOTALE/INSGESAMT	100,00%	9.498.023	12.493.021	5.354.152	17.847.173	27.345.196

ANNO JAHR		2. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA CRESCITA ECONOMICA 2. UMWELTBEZOGENE NACHHALTIGKEIT DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG				
		FESR EFRE	STATO STAAT	PAB LAND	ITALIA ITALIEN	TOT ASSE TOT ACHSE
		34,73%	45,69%	19,58%	65,27%	100,00%
2007	13,45%	1.172.590	1.542.341	661.003	2.203.344	3.375.934
2008	13,72%	1.196.041	1.573.187	674.223	2.247.411	3.443.452
2009	13,99%	1.219.962	1.604.651	687.708	2.292.358	3.512.321
2010	14,27%	1.244.361	1.636.744	701.462	2.338.205	3.582.566
2011	14,56%	1.269.249	1.669.479	715.491	2.384.970	3.654.218
2012	14,85%	1.294.634	1.702.868	729.801	2.432.669	3.727.303
2013	15,15%	1.320.527	1.736.926	744.397	2.481.324	3.801.850
TOTALE/INSGESAMT	100,00%	8.717.363	11.466.197	4.914.084	16.380.281	25.097.644

ANNO JAHR		3. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI - 3. RISIKOPRÄVENTION				
		FESR/EFRE	STATO/STAAT	PAB/LAND	ITALIA/ITALIEN	TOT ASSE TOT ACHSE
		34,73%	45,69%	19,58%	65,27%	100,00%
2007	13,45%	910.070	1.197.041	513.017	1.710.058	2.620.128
2008	13,72%	928.271	1.220.981	523.278	1.744.259	2.672.530
2009	13,99%	946.836	1.245.401	533.743	1.779.144	2.725.980
2010	14,27%	965.773	1.270.309	544.418	1.814.727	2.780.499
2011	14,56%	985.089	1.295.715	555.306	1.851.021	2.836.110
2012	14,85%	1.004.790	1.321.629	566.413	1.888.042	2.892.832
2013	15,15%	1.024.886	1.348.062	577.741	1.925.803	2.950.690
TOTALE/INSGESAMT	100,00%	6.765.715	8.899.138	3.813.916	12.713.054	19.478.769

ANNO JAHR		4. ASSISTENZA TECNICA - 4. TECHNISCHE HILFE				
		FESR/EFRE	STATO/STAAT	PAB/LAND	ITALIA/ITALIEN	TOT ASSE TOT ACHSE
		34,73%	45,69%	19,58%	65,27%	100,00%
2007	13,45%	140.011	184.160	78.926	263.086	403.097
2008	13,72%	142.811	187.843	80.504	268.348	411.159
2009	13,99%	145.667	191.600	82.114	273.715	419.382
2010	14,27%	148.581	195.432	83.757	279.189	427.769
2011	14,56%	151.552	199.341	85.432	284.773	436.325
2012	14,85%	154.583	203.328	87.140	290.468	445.051
2013	15,15%	157.675	207.394	88.883	296.278	453.952
TOTALE/INSGESAMT	100,00%	1.040.880	1.369.099	586.757	1.955.855	2.996.735

ANNO JAHR		TOTALE PROGRAMMA SUMME PROGRAMM				
		FESR/EFRE	STATO/STAAT	PAB/LAND	ITALIA/ITALIEN	TOT.
		34,73%	45,69%	19,58%	65,27%	100,00%
2007	13,45%	3.500.268	4.604.002	1.973.144	6.577.146	10.077.414
2008	13,72%	3.570.273	4.696.082	2.012.607	6.708.688	10.278.961
2009	13,99%	3.641.678	4.790.003	2.052.858	6.842.861	10.484.539
2010	14,27%	3.714.511	4.885.802	2.093.915	6.979.718	10.694.229
2011	14,56%	3.788.802	4.983.519	2.135.794	7.119.313	10.908.115
2012	14,85%	3.864.578	5.083.190	2.178.510	7.261.700	11.126.278
2013	15,15%	3.941.871	5.184.855	2.222.081	7.406.936	11.348.807
TOTALE/INSGESAMT	100,00%	26.021.981	34.227.454	14.668.909	48.896.363	74.918.344

LINEE DI INTERVENTO	REFERENTI
Asse 1. Competitività del sistema economico	
a) sviluppo della ricerca nell'ambito di specifici settori / cluster;	33. Sperimentazione agraria e forestale
b) studi, consulenze e servizi innovativi alle PMI;	34. Innovazione, Ricerca, Sviluppo e Cooperative
c) sostegno alla copertura delle aree rurali del territorio provinciale con la banda larga e con tecnologie digitali;	Dipartimento all'agricoltura, informatica, libro fondiario e catasto
d) sviluppo e potenziamento dei servizi offerti tramite ICT, in particolare alle imprese;	Dipartimento all'agricoltura, informatica, libro fondiario e catasto
Asse 2. Sostenibilità ambientale della crescita economica	
a) produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili e suo utilizzo come vettore di energia alternativa pulita;	37. Acque pubbliche ed energia
b) Promozione dello sfruttamento di impianti fotovoltaici e solari in ambito industriale e dei servizi pubblici e sviluppo di tecnologie e sperimentazioni;	37. Acque pubbliche ed energia
c) miglioramento e pianificazione contestuale del trasporto pubblico locale (ferro+gomma) e introduzione del cadenzamento ferroviario in nuove linee;	38.1 Ufficio pianificazione e trasporto merci
d) definizione e implementazione di nuove modalità di tariffazione e pagamento e di informazione;	38.1 Ufficio pianificazione e trasporto merci
e) pendolarismo e mobility management;	38.1 Ufficio pianificazione e trasporto merci
Asse 3. Prevenzione dei rischi naturali	
a) realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio dei sistemi idraulici;	30. Opere idrauliche
b) realizzazione di piani integrati di prevenzione dei rischi idraulici e delle conseguenti esigenze di gestione degli ecosistemi fluviali;	30. Opere idrauliche
c) progettazione e realizzazione di interventi di sistemazione fluviale e riqualificazione ecologica finalizzati alla prevenzione dei rischi;	30. Opere idrauliche
Asse 4. Assistenza tecnica	
a) assistenza, sorveglianza e controllo;	39.1 Ufficio per l'integrazione europea
b) monitoraggio;	39.1 Ufficio per l'integrazione europea
c) valutazione, studi e ricerche;	39.1 Ufficio per l'integrazione europea
d) comunicazione.	39.1 Ufficio per l'integrazione europea

Anlage B

INTERVENTIONS LINIEN	REFERENTEN
Achse 1. Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftssystems	
a) Entwicklung der Forschung im Rahmen spezifischer Sektoren-Cluster;	33. Land- und forstwirtschaftliches Versuchswesen
b) Studien, Beratungen und innovative Dienstleistungen für KMU;	34. Innovation, Forschung, Entwicklung und Genossenschaften
c) Unterstützung zur Abdeckung der ländlichen Gebiete mit Breitband und digitalen Technologien;	Ressort für Landwirtschaft, Informationstechnik, Grundbuch und Kataster
d) Entwicklung und Verstärkung der Dienstleistungen durch Nutzung der IKT, insbesondere für Unternehmen;	Ressort für Landwirtschaft, Informationstechnik, Grundbuch und Kataster
Achse 2. Umweltbezogene Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung	
a) Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen und dessen Nutzung als Träger von sauberer Alternativenergie;	37. Wasser und Energie
b) Förderung der Nutzung von Fotovoltaik- und Solaranlagen im industriellen Sektor und in den öffentlichen Diensten und Entwicklung von Technologien und Experimentiermethoden;	37. Wasser und Energie
c) Verbesserung und Planung des öffentlichen Personennahverkehrs (Straße+Schiene) und Abstimmung der Zeitpläne und Stundentakte;	38.1 Amt für Planung und Gütertransport
d) Einführung und Implementierung neuer Tarifbestimmungen, Zahlungsmodalitäten und Informationstätigkeiten;	38.1 Amt für Planung und Gütertransport
e) Pendlerverkehr und mobility management;	38.1 Amt für Planung und Gütertransport
Achse 3. Risikoprävention	
a) Realisierung eines Informations- und Monitoringsystems für die Gewässer;	30. Wasserschutzbauten
b) Erarbeitung integrierter Pläne für die Vorbeugung hydrogeologischer Risiken und für die Erfordernisse in Zusammenhang mit der Gewässerverwaltung;	30. Wasserschutzbauten
c) Planung und Realisierung von, für die Vorbeugung der Risiken, zielgerichteten Maßnahmen zur Gewässerregulierung und zur ökologischen Aufwertung;	30. Wasserschutzbauten
Achse 4. Technische Hilfe	
a) technische Hilfe, Begleitung und Kontrolle;	39.1 Amt für europäische Integration
b) Monitoring;	39.1 Amt für europäische Integration
c) Bewertung, Studien und Forschungen;	39.1 Amt für europäische Integration
d) Kommunikation.	39.1 Amt für europäische Integration

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3236

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Ice Dream società cooperativa arl» con sede a Bolzano, corso Italia n. 30, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile

Vista la legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modifiche;

visto l'articolo 2545-septiesdecies del codice civile;

vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, concernente "Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano";

visto il decreto del Presidente della Provincia del 5 marzo 2004, n. 8, riguardante l'attribuzione delle funzioni della Commissione provinciale per le cooperative di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, e successive modifiche, al Direttore della Ripartizione provinciale competente ovvero alla Giunta provinciale;

accertato che la cooperativa „Ice Dream società cooperativa arl“ con sede a Bolzano, corso Italia n. 30, costituita il 9 febbraio 1993, non ha provveduto ad adeguare lo statuto al nuovo diritto societario come prescritto dalla legge, non ha approvato ne depositato bilanci dal 2004, non svolge più attività da diverso tempo e non si trova in grado di raggiungere l'oggetto sociale stabilito nello statuto;

accertato che sussistono più gravi irregolarità che consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies codice civile;

considerato che non risultano allo stato attuale richieste di creditori volte al recupero forzoso di crediti e che non sono da ipotizzare per quanto possibile ricostruire attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge per la nomina di un commissario liquidatore;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- 1) di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa „Ice Dream società cooperativa arl“ (CF 01489270213), con sede a Bolzano, corso Italia n.

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3236

Auflösung im Verwaltungswege der Genossenschaft «Ice Dream società Cooperative arl» mit Sitz in Bozen, Italienallee Nr. 30, im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches

Nach Kenntnisnahme des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7, in geltender Fassung;

nach Kenntnisnahme des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches;

nach Kenntnisnahme des Gesetzes vom 17. Juli 1975, Nr. 400;

nach Kenntnisnahme des Regionalgesetzes vom 17. April 2003, Nr. 3, betreffend „Delegierung der Verwaltungsbefugnisse an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen“;

nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmanns vom 5. März 2004, Nr. 8, welches die Übertragung der Befugnisse der Landesgenossenschaftskommission laut Regionalgesetz vom 29. Jänner 1954, Nr. 7, in geltender Fassung, an den Direktor der zuständigen Landesabteilung bzw. an die Landesregierung verfügt;

festgestellt, dass die Genossenschaft „Ice Dream società cooperativa arl“ mit Sitz in Bozen, Italienallee Nr. 30, welche am 9. Februar 1993 gegründet wurde, das Statut nicht wie vom Gesetz vorgeschrieben dem neuen Gesellschaftsrecht angepasst hat, seit dem Jahr 2004 keine Bilanzen mehr genehmigt und hinterlegt hat, seit mehreren Jahren keine Tätigkeit mehr ausübt und sich nicht in der Lage befindet das statutarische Genossenschaftsziel zu erreichen;

festgestellt, dass mehrere schwerwiegende Unregelmäßigkeiten welche die Auflösung im Verwaltungswege laut Artikel 2545-septiesdecies Zivilgesetzbuch ermöglichen vorliegen;

in Anbetracht dessen, dass aufgrund der vorliegenden Informationen keine Aktionen zur Eintreibung offener Kredite von Seiten der Gläubiger unternommen wurden und keine zu regelnde Vermögensverhältnisse über das vom Gesetz für die Ernennung eines Liquidationskommissars vorgesehene Ausmaß zu vermuten sind;

All dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- 1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen die Genossenschaft „Ice Dream società cooperativa arl“ (Steuernummer 01489270213), mit Sitz in Bozen, Italienallee Nr. 30, im Sinne des Arti-

30, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore non essendovi attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge per la nomina di un commissario;

- 2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Assessorato competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

kels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches ohne Ernennung des Liquidationskommissärs im Verwaltungswege aufzulösen, da keine Vermögensverhältnisse über das vom Gesetz für die Ernennung eines Kommissars vorgesehene Ausmaß zu regeln sind;

- 2) diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

Innerhalb 60 Tagen ab Veröffentlichung dieses Beschlusses können Gläubiger oder andere interessierte Personen an das zuständige Assessorat begründeten Antrag auf Ernennung eines Liquidationskommissars stellen.

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb 60 Tagen ab Veröffentlichung desselben beim Verwaltungsgericht Bozen Rekurs eingereicht werden.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3238

Revoca del premio per il primo insediamento di giovani agricoltori concesso a Mederle Helmuth (nt. 11.8.2004) con deliberazione della Giunta provinciale 11 agosto 2004, n. 2842

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- di revocare il premio per il primo insediamento di Euro 15.000,00 concesso a Mederle Helmuth con deliberazione della Giunta provinciale 11 agosto 2004, n. 2842;
- di avviare la procedura di restituzione del premio, maggiorato di relativi interessi legali, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento CE n. 2419/2001 nonché del decreto ministeriale 4 dicembre 2002.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3238

Widerruf der mit Beschluss der Landesregierung vom 11. August 2004, Nr. 2842 an Mederle Helmuth (geb. 11.8.2004) gewährten Erstniederlassungsprämie für Junglandwirte

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- die mit Beschluss der Landesregierung vom 11. August 2004, Nr. 2842, an Mederle Helmuth gewährte Erstniederlassungsprämie von 15.000,00 Euro zu widerrufen;
- die Prozedur für die Rückerstattung der Prämie zuzüglich gesetzlich anfallender Zinsen im Sinne des Artikels 49 der EU-Verordnung Nr. 2419/2001, sowie des Ministerialdekretes vom 4. Dezember 2002, einzuleiten.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3241

Approvazione del programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione Europea n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento (CE) della Commissione delle comunità europee n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento (CE) della Commissione delle Comunità Europee n. 1320/2006 del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

vista la comunicazione della Commissione europea, Direzione generale dell'agricoltura, del 14 marzo 2007, con cui viene fissata nel 2 marzo 2007 la data di ricezione ufficiale del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano da parte dei servizi della Commissione europea;

visto l'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998 n. 11, che consente all'Amministrazione provinciale il cofinanziamento delle iniziative approvate e finanziate dall'Unione europea in base a regolamenti comunitari;

Visto il programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Provincia Autonoma di Bolzano n. 2007IT06RPO002 approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione n. C(2007) 4153 del 12.9.2007 allegato alla presente delibera;

Sentita la relazione dell'assessore competente in materia;

delibera

a voti unanimi legalmente espressi

- di approvare il programma di sviluppo rurale, periodo 2007/2013, nel testo accluso che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3241

Genehmigung des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum 2007/2013 der Autonomen Provinz Bozen laut (EG)-Verordnung Nr.1698/2005

DIE LANDESREGIERUNG

hat in die Verordnung (EG) des Rates der Europäischen Union vom 20. September 2005 Nr.1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) eingesehen;

hat in die Verordnung (EG) der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 15. Dezember 2006 Nr.1974/2006, mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr.1698/2005 des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) eingesehen;

hat in die Verordnung (EG) der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 5. September 2006 Nr.1320/2006, mit Bestimmungen für den Übergang auf die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums, gemäß der Verordnung (EG) Nr.1698/2005 eingesehen;

hat in die Mitteilung der Europäischen Kommission, Generaldirektion Landwirtschaft, vom 14. März 2007 eingesehen, womit das Datum vom 2. März 2007 als offizielles Erhaltungsdatum des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum der Autonomen Provinz Bozen von den Diensten der Europäischen Kommission festgelegt wurde;

hat in den Art. 6 des LG vom 14.12.1998, Nr. 11 eingesehen, der es ermöglicht, die von der Europäischen Gemeinschaft genehmigten und auf Grund von EG-Verordnungen finanzierten Initiativen, mitzufinanzieren;

hat in das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2007/2013 der Autonomen Provinz Bozen Nr. 2007IT06RPO002 eingesehen, welches von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft mit Entscheidung vom 12.9.2007, Nr. C(2007) 4153, genehmigt wurde und das diesem Beschluss beigelegt ist;

Nach Anhören des Berichtes des zuständigen Landesrates;

beschließt

mit gesetzmäßiger Stimmeneinhelligkeit

- das besagte, beiliegende Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum, Zeitraum 2007/2013, zu genehmigen, welcher Bestandteil dieses Beschlusses ist.

Questa delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3267

Comune di Terento: approvazione di una modifica al piano urbanistico

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto il piano urbanistico rielaborato del Comune di Terento;

constatato che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 16 del 24 maggio 2007

Rettifica della delimitazione tra le zone di espansione „Wiedenhoffeld“ e „Ast II“;

Constatato che avverso la succitata delibera n. 16 del 24 maggio 2007 non sono state presentate né proposte né osservazioni;

sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 13.9.2007, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al suddetto parere;

visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11. 8.1997, n. 13;

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. *Delibera consiliare n. 16 del 24 maggio 2007* di approvare la rettifica della delimitazione tra le zone di espansione „Wiedenhoffeld“ e „Ast II“, in quanto si tratta dell'adeguamento alla delimitazione dei piani di attuazione;
2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3267

Gemeinde Terenten: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan

DIE LANDESREGIERUNG

nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Terenten;

stellt fest, dass die Gemeinde folgende Änderung zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt;

Ratsbeschluss Nr. 16 vom 24. Mai 2007

Korrektur der Zonengrenze zwischen den Erweiterungszonen „Wiedenhoffeld“ und „Ast II“;

stellt fest, dass gegen den Ratsbeschluss Nr. 16 vom 24. Mai 2007 weder Einwände noch Vorschläge eingereicht wurden;

nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 13.9.2007 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem genannten Gutachten entspricht;

stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 und

beschließt

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. *Ratsbeschluss Nr. 16 vom 24. Mai 2007* die Korrektur der Zonengrenze zwischen den Erweiterungszonen „Wiedenhoffeld“ und „Ast II“ zu genehmigen, da es sich um die Anpassung an die Abgrenzung der Durchführungspläne handelt;
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3268

Comune di Falzes: rigetto di modifiche al piano urbanistico

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto il piano urbanistico rielaborato del Comune di Falzes;

constatato che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale:

Delibera consiliare n. 5 del 29 marzo 2007

Integrazione dell'articolo 2 delle norme di attuazione (zona di verde agricolo) con il seguente comma:

“Sui fabbricati principali devono essere costruiti tetti a due falde con un'inclinazione superiore a 15°. Gli abbaini devono essere disposti nei due quarti intermedi del tetto.”

Delibera consiliare n. 6 del 29 marzo 2007

Integrazione dell'art. 17 delle norme di attuazione (zona abitativa rurale) con il seguente comma:

“Sui fabbricati principali devono essere costruiti tetti a due falde con un'inclinazione superiore a 15°. Gli abbaini devono essere disposti nei due quarti intermedi del tetto.”

Delibera consiliare n. 16 del 28 giugno 2007

Integrazione e precisione degli articoli 2 e 17 delle norme di attuazione, modificati con le delibere 5 e 6 del 29 marzo 2007 come segue:

“Sui fabbricati principali delle case di abitazione e delle aziende di servizi devono essere costruiti tetti a due falde con un'inclinazione superiore a 15°. Gli abbaini devono essere disposti nei due quarti intermedi del faldo, lungo il bordo. In caso di masi agricoli monoici, per la disposizione degli abbaini, viene computato solo il tetto della parte abitativa. A tale scopo la superficie dello sporto viene calcolata virtualmente anche sulla parte apposta.”

constatato che avverso le succitate delibere n. 5/07 e n. 6/07 è stata presentata un'osservazione;

premesso che con propria delibera n. 2230 del 19 giugno 2006 è stata respinta l'integrazione delle norme di attuazione con la prescrizione di un'unica for-

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3268

Gemeinde Pfalzen: Ablehnung von Abänderungen zum Bauleitplan

DIE LANDESREGIERUNG

nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Pfalzen;

stellt fest, dass die Gemeinde folgende Änderungen zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 5 vom 29. März 2007

Ergänzung des Artikels 2 der Durchführungsbestimmungen (Landwirtschaftsgebiet) mit folgendem Absatz:

„Die Dächer der Hauptgebäude müssen als Satteldächer mit einer Neigung von mehr als 15° ausgeführt werden. Die Gauben müssen in den mittleren zwei Vierteln der Dachfläche angeordnet werden.“

Ratsbeschluss Nr. 6 vom 29. März 2007

Ergänzung des Artikels 17 der Durchführungsbestimmungen (landwirtschaftliche Wohnsiedlung) mit folgendem Absatz:

„Die Dächer der Hauptgebäude müssen als Satteldächer mit einer Neigung von mehr als 15° ausgeführt werden. Die Gauben müssen in den mittleren zwei Vierteln der Dachfläche angeordnet werden.“

Ratsbeschluss Nr. 16 vom 28. Juni 2007

Ergänzung und Präzisierung der mit Ratsbeschluss Nr. 5 und 6 vom 29. März 2007 abgeänderten Artikel 2 und 17 der Durchführungsbestimmungen wie folgt:

„Die Dächer der Hauptgebäude von Wohnhäusern und Dienstleistungsbetrieben müssen als Satteldächer mit einer Neigung von mehr als 15° ausgeführt werden. Die Gauben müssen in den mittleren zwei Vierteln der Dachfläche ausgeführt werden. Bei landwirtschaftlichen Einhöfen gilt für die Anordnung der Dachgauben lediglich die Dachfläche des Wohngebäudes, wobei die Fläche des Dachvorsprungs des Wohngebäudes virtuell auch auf die Gegenseite gerechnet wird.“

stellt fest, dass gegen die Ratsbeschlüsse Nr. 5/07 und 6/07 je ein Einwand eingereicht wurde;

schickt voraus, dass mit eigenem Beschluss Nr. 2230 vom 19. Juni 2006 bereits die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen mit der Vorschrift

ma di tetto in determinate zone, in quanto la motivazione che addotta il Comune e cioè per garantire nel futuro un'architettura tradizionale non è sufficiente;

sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 13 settembre 2007, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al suddetto parere;

visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13;

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di rigettare le delibere consiliari n. 6 e n. 7 del 29 marzo 2007 nonché la delibera n. 16 del 28 giugno 2007 con la stessa motivazione di cui nella propria delibera n. 2230 del 19 giugno 2006; norme tipologiche devono essere eventualmente previste attraverso il regolamento edilizio comunale, oppure con la tutela degli insiemi o con l'approvazione di piani attuativi. In tal caso i progetti possono essere valutati in maniera puntuale in modo che siano realizzati tetti tradizionali che si adeguino meglio al contesto;
2. le osservazioni presentate sono da considerarsi superflue;
3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

gleichartiger Dachformen für bestimmte Zonen abgelehnt wurde, da die von der Gemeinde vorgelegte Begründung und zwar um eine ortsgebundene Verbauung für die Zukunft zu gewährleisten nicht ausreichend ist;

nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 13. September 2007 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem genannten Gutachten entspricht;

stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 und

beschließt

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die Ratsbeschlüsse Nr. 6 und Nr. 7 vom 29. März 2007 sowie den Ratsbeschluss Nr. 16 vom 28. Juni 2007 mit der im eigenen Beschluss Nr. 2230 vom 19. Juni 2006 enthaltenen Begründung abzulehnen; Gestaltungsvorschriften sollten mit anderen Mitteln wie z.B. Gemeindebauordnung, Ensembleschutz, Durchführungspläne erlassen werden. Damit können die Projekte ortsspezifisch beurteilt werden und traditionelle Dachformen, welche sich besser in die Umgebung einfügen, beibehalten werden;
2. die eingereichten Einwände sind durch die Ablehnung als hinfällig zu betrachten;
3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3269

Comune di Brunico: approvazione di modifiche al piano urbanistico con rettifiche d'ufficio

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto il piano urbanistico rielaborato del Comune di Brunico;

constatato che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici:

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3269

Gemeinde Bruneck: Genehmigung von Änderungen zum Bauleitplan mit Richtigstellungen von Amts wegen

DIE LANDESREGIERUNG

nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Bruneck;

stellt fest, dass die Gemeinde Bruneck folgende Änderungen zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt:

Delibera consiliare n. 14 del 2 aprile 2007

Trasformazione di zona di verde agricolo e strada (tratto della via "Gissbach") a San Giorgio in verde pubblico;

Delibera consiliare n. 15 del 2 aprile 2007

Inserimento di piste ciclabili nei pressi della zona Ragen di Fuori e lungo la via "Gebirgsjäger";

Delibera consiliare n. 16 del 2 aprile 2007

Nuova delimitazione della zona per attrezzature collettive - istruzione per la costruzione della nuova scuola materna a San Giorgio;

Delibera consiliare n. 17 del 2 aprile 2007

Inserimento di una pista ciclabile lungo il percorso ferroviario Brunico-San Lorenzo;

Delibera consiliare n. 18 del 2 aprile 2007

Trasformazione di una zona residenziale B6 zona di completamento e parco gioco per bambini in zona di verde agricolo;

Delibera consiliare n. 19 del 2 aprile 2007

Ampliamento della zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici „cimitero di Risco-ne“;

Delibera consiliare n. 20 del 2 aprile 2007

Ampliamento della zona per insediamenti produttivi „San Giorgio sud“, inserimento di una strada comunale di tipo C e integrazione dell'art. 27 delle norme di attuazione con il seguente testo:

„Per la zona „San Giorgio sud 2“ vale il seguente indice:

1. densità edilizia massima: 5,25 m³/m²
In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:
2. rapporto massimo di copertura: 50%;
3. altezza massima degli edifici: 14,00 m;
4. distanza minima dal confine: 5,00 m;
5. distanza minima tra gli edifici: 10,00 m;
6. rapporto massimo di superficie impermeabile: 80%;
7. almeno il 10% della superficie del lotto è da sistemare a verde;

Ratsbeschluss Nr. 14 vom 2. April 2007

Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet und Straße (Teil der Gissbachstraße) in St. Georgen in öffentliche Grünfläche;

Ratsbeschluss Nr. 15 vom 2. April 2007

Eintragung von Radwegen im Bereich von Ausserragen und längs der „Gebirgsjägerstraße“;

Ratsbeschluss Nr. 16 vom 2. April 2007

Neuabgrenzung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht für den Bau des Kindergartens in St. Georgen;

Ratsbeschluss Nr. 17 vom 2. April 2007

Eintragung eines Radweges entlang der Eisenbahnstrecke Bruneck-St. Lorenzen;

Ratsbeschluss Nr. 18 vom 2. April 2007

Umwidmung von Wohnbauzone B6 Auffüllzone und Kinderspielplatz in St. Georgen in Landwirtschaftsgebiet;

Ratsbeschluss Nr. 19 vom 2. April 2007

Erweiterung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung „Friedhof Reischach“;

Ratsbeschluss Nr. 20 vom 2. April 2007

Erweiterung des Gewerbegebietes „St. Georgen Süd“, Eintragung einer Gemeindestraße Typ C und Ergänzung des Art. 27 der Durchführungsbestimmungen mit folgendem Text:

„Für die Zone „St. Georgen Süd 2“ gilt folgende Bauvorschrift:

1. höchstzulässige Baumassendichte: 5,25 m³/m²;
Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften:
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 50%;
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 14,00 m;
4. Mindestgrenzabstand: 5,00 m;
5. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m;
6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 80%;
7. mindestens 10% des Baugrundstückes sind zu begrünen;

8. lungo i corsi d'acqua (ruscello „Auenfischerbachl“ ed Aurino) deve essere prevista una striscia di verde di 10 m.”

Delibera consiliare n. 21 del 2 aprile 2007

Trasformazione del parcheggio pubblico in via Verdi a Brunico in zona di completamento;

Delibera consiliare n. 22 del 2 aprile 2007

Previsione di una zona di completamento con piano di attuazione nei pressi della via Vecchia Birreria;

Delibera consiliare n. 25 del 2 aprile 2007

Lieve modifica del tracciato del sentiero sciistico “Pramstall-Riscone”;

Delibera consiliare n. 32 del 2 aprile 2007

Trasformazione di ca. 1000 m2 di bosco in zona di verde agricolo a Riscone;

Delibera consiliare n. 34 del 2 aprile 2007

Inserimento di una pista naturale per slittini nella zona del „Korerbichl“ a Riscone;

Delibera consiliare n. 35 del 2 aprile 2007

Previsione di un parcheggio pubblico con iniziativa privata a Riscone;

constatato che avverso le delibere n. 20/07 e 22/07 sono state presentate osservazioni, sulle quali il Comune ha preso posizione con delibera consiliare n. 48 del 11 giugno 2007;

sentiti i pareri della Commissione urbanistica provinciale, espressi nella seduta del 6 settembre 2007, facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono ai suddetti pareri;

visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11. 8.1997, n. 13;

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

8. Entlang der Wasserläufe (Auenfischerbachl und Ahr) muss ein Grünstreifen von 10 m vorgesehen werden“.

Ratsbeschluss Nr. 21 vom 2. April 2007

Umwidmung des öffentlichen Parkplatzes in der Verdistrasse in Bruneck in Auffüllzone;

Ratsbeschluss Nr. 22 vom 2. April 2007

Ausweisung einer Auffüllzone mit Durchführungsplan im Bereich des Kronplatzweges in Bruneck;

Ratsbeschluss Nr. 25 vom 2. April 2007

Geringfügige Änderung des Trassenverlaufes des Skiweges “Pramstall-Reischach”;

Ratsbeschluss Nr. 32 vom 2. April 2007

Umwidmung von ca. 1000 m2 Wald in Landwirtschaftsgebiet in Reischach;

Ratsbeschluss Nr. 34 vom 2. April 2007

Eintragung einer Naturrodelbahn im Bereich des Korerbichls in Reischach;

Ratsbeschluss Nr. 35 vom 2. April 2007

Ausweisung eines öffentlichen Parkplatzes mit Privatinitiative in Reischach;

stellt fest, dass gegen die Ratsbeschlüsse Nr. 20/07 und 22/07 Einwände eingereicht wurden, zu welchen die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 48 vom 11. Juni 2007 Stellung genommen hat;

nimmt Einsicht in die Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in der Sitzung vom 6. September 2007 erteilt wurden und weist darauf hin, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung den genannten Gutachten entsprechen;

stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. 8.1997, Nr. 13 und

beschließt

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. *Delibera consiliare n. 14 del 2 aprile 2007*
di approvare la trasformazione di zona di verde agricolo e strada (tratto della via Gissbach) a San Giorgio in verde pubblico secondo l'effettivo utilizzo e in base al fabbisogno;
2. *Delibera consiliare n. 15 del 2 aprile 2007*
di approvare l'inserimento di piste ciclabili nei pressi della zona Ragen di Fuori e lungo via "Gebirgsjäger", in quanto si tratta di due tratti di allacciamento alla rete ciclabile, già previsti nel concetto delle rete ciclabile del Piano guida "Brunico 2020";
L'Ufficio ecologia del paesaggio (lettera n. 257716 del 30.8.2007) e le Ferrovie dello Stato (lettera del 30. 8. 2007) hanno espresso parere positivo in merito alla proposta di modifica;
3. *Delibera consiliare n. 16 del 2 aprile 2007*
Di approvare la nuova delimitazione della zona per attrezzature collettive - istruzione per la costruzione della scuola materna a San Giorgio, per rispettare i confini di proprietà;
4. *Delibera consiliare n. 17 del 2 aprile 2007*
Di approvare l'inserimento di una pista ciclabile lungo il percorso ferroviario Brunico-San Lorenzo, in quanto si tratta del proseguimento della pista ciclabile esistente nel territorio comunale di San Lorenzo.
L'Ufficio ecologia del paesaggio (lettera n. 257716 del 30.8.2007) e le Ferrovie dello Stato (lettera del 30.8.2007) hanno espresso parere positivo in merito alla proposta di modifica;
5. *Delibera consiliare n. 18 del 2 aprile 2007*
Di approvare la trasformazione di una zona residenziale B6 zona di completamento, in quanto si tratta dell'adeguamento ai confini di proprietà; di approvare anche la trasformazione del parco giochi per bambini in zona di verde agricolo, in quanto in questo ambito non sussiste il fabbisogno, dato che nelle vicinanze c'è un grande campo sportivo; con la rielaborazione del piano urbanistico il Comune dovrà però prevedere parchi giochi per bambini in una posizione idonea e nella misura prevista dagli standard urbanistici;
6. *Delibera consiliare n. 19 del 2 aprile 2007*
Di approvare l'ampliamento della zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici „cimitero di Riscone" di ca. 76 m2 in quanto sussiste il fabbisogno di ulteriori aree; la fascia di rispetto cimiteriale deve essere adeguata alla nuova delimitazione della zona in conformità al parere della Commissione cimiteriale del 28.6.2007;
1. *Ratsbeschluss Nr. 14 vom 2. April 2007*
die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet und Straße (Teilstück der Gissbachstraße) in St. Georgen in öffentliche Grünfläche laut tatsächlicher Nutzung und Bedarf zu genehmigen;
2. *Ratsbeschluss Nr. 15 vom 2. April 2007*
Die Eintragung von Radwegen im Bereich von Außerragen und längs der „Gebirgsjägerstraße" zu genehmigen, da es sich um zwei Verbindungen zum Radwegenetz handelt, welche auch im Radwegekonzept des Leitbildes „Bruneck 2020" vorgesehen sind;
Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben Nr. 257716 vom 30.8.2007) und die Staatsbahnverwaltung (Schreiben vom 30. 8. 2007) haben den Antrag positiv begutachtet;
3. *Ratsbeschluss Nr. 16 vom 2. April 2007*
Die Neuabgrenzung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht für den Bau des Kindergartens in St. Georgen zu genehmigen, um die Eigentumsgrenzen zu berücksichtigen;
4. *Ratsbeschluss Nr. 17 vom 2. April 2007*
Die Eintragung eines Radweges entlang der Eisenbahnstrecke Bruneck-St. Lorenzen zu genehmigen, da es sich um die Weiterführung des bereits bestehenden Radweges im Gemeindegebiet von St. Lorenzen handelt.
Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben Nr. 257716 vom 30.8.2007) und die Staatsbahnverwaltung (Schreiben vom 30.8.2007) haben den Antrag positiv begutachtet;
5. *Ratsbeschluss Nr. 18 vom 2. April 2007*
Die Umwidmung von Wohnbauzone B6 Auffüllzone in St. Georgen in Landwirtschaftsgebiet zu genehmigen, da es sich um eine Richtigstellung in Anpassung an die Eigentumsgrenzen handelt; Die Umwidmung des Kinderspielplatzes in Landwirtschaftsgebiet ebenfalls zu genehmigen, da in diesem Bereich kein Bedarf besteht, weil sich in der Nähe ein großer Sportplatz befindet; Die Gemeinde muss jedoch bei der Überarbeitung des Bauleitplanes einen Kinderspielplatz an einem geeigneten Standort und laut den urbanistischen Standards ausweisen;
6. *Ratsbeschluss Nr. 19 vom 2. April 2007*
Die Erweiterung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung „Friedhof - Reischach" um ca. 76 m2 zu genehmigen, da Bedarf an zusätzlichen Flächen besteht; Das Friedhofbanngebiet muss laut Gutachten der Friedhofskommission vom 28.6.2007 an die neue Abgrenzung der Zone angepasst werden;

7. *Delibera consiliare n. 20 del 2 aprile 2007*

di approvare l'ampliamento della zona per insediamenti produttivi „San Giorgio sud“, in quanto sussiste il fabbisogno di ulteriori aree produttive; di approvare l'inserimento di una strada comunale di tipo C, in quanto si tratta di un 'accesso già esistente; viene approvata anche l'integrazione dell'art. 27 delle norme di attuazione (zona di espansione per insediamenti produttivi), modificando però d'ufficio il punto 8 in conformità al parere dell'Ufficio ecologia del paesaggio (lettera n. 257716 del 30.8.2007); l'integrazione dell'art. 27 è quindi la seguente:

"Per la zona „San Giorgio sud 2“ vale il seguente indice:

1. densità edilizia massima: 5,25 m³/m²

In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

2. rapporto massimo di copertura: 50%;
3. altezza massima degli edifici: 14,00 m;
4. distanza minima dal confine: 5,00 m;
5. distanza minima tra gli edifici: 10,00 m;
6. rapporto massimo di superficie impermeabile: 80%;
7. almeno il 10% della superficie del lotto è da sistemare a verde;
8. Lungo i corsi d'acqua (ruscello „Auenfischerbachl“ ed Aurino) deve essere prevista una fascia alberata di 10 m."

L'osservazione presentata viene respinta in conformità alle conclusioni motivate del Comune che la Giunta provinciale fa proprie; con l'accoglimento delle condizioni dell'Ufficio ecologia del paesaggio l'osservazione è da ritenersi però parzialmente rispettata;

8. *Delibera consiliare n. 21 del 2 aprile 2007*

Di approvare la trasformazione del parcheggio pubblico in via Verdi a Brunico in zona di completamento, in quanto in questo ambito il parcheggio non può essere utilizzato in modo ottimale mentre la trasformazione consente la densificazione di un'area già edificata nel centro della città;

9. *Delibera consiliare n. 22 del 2 aprile 2007*

Di approvare la previsione di una zona di completamento con piano di attuazione nei pressi della via Vecchia Birreria, per consentire la densificazione di un'area già edificata nel centro della città.

Di respingere l'osservazione presentata, in quanto la zona presenta le caratteristiche di una zona di completamento ai sensi dell'art. 36 comma 4 della legge urbanistica provinciale;

7. *Ratsbeschluss Nr. 20 vom 2. April 2007*

Die Erweiterung des Gewerbegebietes „St. Georgen Süd“, zu genehmigen, da Bedarf an zusätzlichen Produktionsflächen besteht; die Eintragung einer Gemeindestraße Typ C zu genehmigen, da es sich um eine bereits bestehende Zufahrt handelt; die Ergänzung des Art. 27 der Durchführungsbestimmungen (Gewerbebeerweiterungsgebiet) wird ebenfalls genehmigt, von Amts wegen muss jedoch der Punkt 8 laut Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben Nr. 257716 vom 30.8.2007) abgeändert werden; Die Ergänzung des Art. 27 lautet somit wie folgt:

„Für die Zone „St. Georgen Süd 2“ gilt folgende Bauvorschrift:

1. höchstzulässige Baumassendichte: 5,25 m³/m²;
Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften:
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 50%;
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 14,00 m;
4. Mindestgrenzabstand: 5,00 m;
5. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m;
6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 80%;
7. mindestens 10% des Baugrundstückes sind zu begrünen;
8. Entlang der Wasserläufe (Auenfischerbachl und Ahr) muss ein Gehölzstreifen von 10 m vorgesehen werden.“

Der eingereichte Einwand wird laut begründeter Schlussfolgerungen der Gemeinde, welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, abgelehnt; durch die Annahme der Auflagen des Amtes für Landschaftsökologie ist der Einwand jedoch teilweise berücksichtigt;

8. *Ratsbeschluss Nr. 21 vom 2. April 2007*

Die Umwidmung des öffentlichen Parkplatzes in der Verdistrasse in Bruneck in Auffüllzone zu genehmigen, da der Parkplatz in diesem Bereich nicht sinnvoll genutzt werden kann und durch die Umwidmung die Verdichtung eines bebauten Bereiches im Stadtzentrum ermöglicht wird;

9. *Ratsbeschluss Nr. 22 vom 2. April 2007*

Die Ausweisung einer Auffüllzone mit Durchführungsplan im Bereich des Kronplatzweges in Bruneck zu genehmigen, um die Verdichtung eines bebauten Bereiches im Stadtzentrum zu ermöglichen.

Der eingereichte Einwand wird abgelehnt, da die Zone die Merkmale einer Auffüllzone laut Artikel 36, Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes aufweist;

10. *Delibera consiliare n. 25 del 2 aprile 2007*
Di approvare la lieve modifica del tracciato del sentiero sciistico "Pramstall-Riscone", in quanto il nuovo tracciato è più idoneo;
11. *Delibera consiliare n. 32 del 2 aprile 2007*
Di approvare la trasformazione di ca. 1000 m2 di bosco in zona di verde agricolo a Riscone, per consentire l'utilizzo dell'area come prato; l'Ispettorato forestale di Brunico con lettera del 5.7.2007 comunica che non si tratta di territorio sottoposto a vincolo idrogeologico-forestale e quindi non serve l'autorizzazione forestale;
12. *Delibera consiliare n. 34 del 2 aprile 2007*
Di approvare l'inserimento di una pista naturale per slittini nella zona del „Korerbichl“ a Riscone in base al fabbisogno nell'area sciistica; in conformità al parere dell'Ufficio caccia e pesca (lettera n. 239221 del 20.8.2007) la pista naturale per slittini viene inserita d'ufficio rispettando la larghezza del tracciato della strada forestale esistente, in quanto per la larghezza proposta manca l'autorizzazione forestale;
13. *Delibera consiliare n. 35 del 2 aprile 2007*
di approvare la previsione di un parcheggio pubblico con iniziativa privata a Riscone, in quanto sussiste il fabbisogno di ulteriori aree per parcheggi.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

10. *Ratsbeschluss Nr. 25 vom 2. April 2007*
Die geringfügige Änderung des Trassenverlaufes des Skiweges "Pramstall-Reischach" zu genehmigen, da die neue Trasse geeigneter erscheint;
11. *Ratsbeschluss Nr. 32 vom 2. April 2007*
Die Umwidmung von ca. 1000 m2 Wald in Landwirtschaftsgebiet in Reischach zu genehmigen, um eine Bewirtschaftung der Fläche als Wiese zu ermöglichen; das Forstinspektorat Bruneck hat mit Schreiben vom 5.7.2007 mitgeteilt, dass es sich nicht um ein Gebiet mit forstlich hydrogeologischer Nutzungsbeschränkung handelt und somit keine Ermächtigung zur Kulturänderung erforderlich ist;
12. *Ratsbeschluss Nr. 34 vom 2. April 2007*
Die Eintragung einer Naturrodelbahn im Bereich des Korerbichls in Reischach auf Grund des Bedarfes im Skigebiet zu genehmigen; Von Amts wegen wird die Rodelbahn laut Gutachten des Amtes für Jagd und Fischerei (Schreiben Nr. 239221 vom 20.8.2007) mit der auf der Trasse des Forstweges bestehenden Breite eingetragen, da für die beantragte Breite die forstliche Ermächtigung fehlt;
13. *Ratsbeschluss Nr. 35 vom 2. April 2007*
die Ausweisung eines öffentlichen Parkplatzes mit Privatinitiative in Reischach zu genehmigen, da der Bedarf an zusätzlichen Parkflächen besteht.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3273

Comune di Castelbello-Ciardes: approvazione di una modifica al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Castelbello-Ciardes;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l'allegato grafico:

Trasformazione da zona residenziale B3 - zona di completamento in zona residenziale A3 - centro storico con piano d'attuazione (ca. 730 m2)

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3273

Gemeinde Kastelbell-Tschars: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Kastelbell-Tschars;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Umwidmung von Wohnbauzone B3 - Auffüllzone in Wohnbauzone A3 - Historischer Ortskern mit Durchführungsplan (ca. 730 m2)

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 13 settembre 2007, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare la trasformazione da zona residenziale B3 - zona di completamento in zona residenziale A3 - centro storico con piano d'attuazione (ca. 730 m2), proposta dal Comune di Castelbello-Ciardes, per poter sfruttare meglio la zona dal punto di vista urbanistico;
2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 13. September 2007 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Kastelbell-Tschars beantragte Umwidmung von Wohnbauzone B3 - Auffüllzone in Wohnbauzone A3 - Historischer Ortskern mit Durchführungsplan (ca. 730 m2) zu genehmigen, um die Zone urbanistisch besser nutzen zu können;
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3283

Valutazione ambientale: approvazione del progetto per la costruzione di una nuova presa d'acqua, stazione di pompaggio e condotta forzata dalla Rienza all'esistente impianto d'innervamento della zona sciistica Plan de Coronas nel Comune di Brunico

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di approvare il progetto della Funivia Plan de Coronas SpA per la costruzione di una nuova presa d'acqua, stazione di pompaggio e condotta forzata dalla Rienza all'esistente impianto d'innervamento della zona sciistica Plan de Coronas nel Comune di Brunico, alle condizioni imposte dal comitato ambientale nel parere n. 13/2007;

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3283

Umweltprüfung: Genehmigung des Projektes zur Errichtung einer neuen Wasserfassung, Pumpstation und Druckrohrleitung von der Rienz zur bestehenden Beschneiungsanlage des Skigebietes Kronplatz in der Gemeinde Bruneck

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. das Projekt der Kronplatz Seilbahn AG zur Errichtung einer neuen Wasserfassung, Pumpstation und Druckrohrleitung von der Rienz zur bestehenden Beschneiungsanlage des Skigebietes Kronplatz in der Gemeinde Bruneck zu genehmigen, wobei die im Gutachten des Umweltbeirates Nr. 13/2007 enthaltenen Auflagen einzuhalten sind;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3284

Fissazione per l'anno 2008 degli importi dovuti dai comuni e dai gestori di impianti di raccolta e smaltimento ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale n. 4/2006

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- 1) di approvare la tabella 1 che fa parte integrante della presente deliberazione, avente per oggetto la „Fissazione per l'anno 2008 degli importi dovuti dai comuni ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale n. 4/2006;
- 2) di approvare la tabella 2 e di fissare in € 31,03 la maggiorazione per tonnellata di rifiuti che i gestori degli impianti di smaltimento applicheranno nell'anno 2008 per i rifiuti conferiti direttamente negli impianti dell'Alto Adige e fattureranno già al momento dal conferimento;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3284

Festsetzung der von den Gemeinden und den Betreibern der Sammel- und Entsorgungsanlagen für das Jahr 2008 zu überweisenden Beträge laut Art. 35 des Landesgesetzes Nr. 4/2006

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- 1) die Tabelle 1 betreffend die „Festsetzung der von den Gemeinden für das Jahr 2008 zu überweisenden Beträge laut Art. 35 des Landesgesetzes Nr. 4/2006“, welche wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen;
- 2) die Tabelle 2 zu genehmigen und in € 31,03 den Mehrpreis pro Tonne Müll festzusetzen, den die Anlagenbetreiber im Jahr 2008 für die Abfälle, die Gewerbe und Industrie direkt an Südtiroler Entsorgungsanlagen anliefern, anwenden und der bei der Müllanlieferung direkt in Rechnung gestellt wird;
- 3) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

Tabella 1 / Tabelle 1

**FESTSETZUNG DER VON DEN GEMEINDEN FÜR DAS JAHR 2008
ZU ÜBERWEISENDEN BETRÄGE LAUT ART. 35 LG 04/2006**

**FISSAZIONE PER L'ANNO 2008 DEGLI IMPORTI DOVUTI DAI COMUNI
AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LP N. 04/2006**

Gemeinde Comune	Restmüll quantità rifiuti [tonn]	Gesamt Biomüll Sammlung + Eigenkomp. frazione organica totale raccolta + comp. domestico [kg/EWG,a]	Betrag OHNE BIOMÜLL Importo SENZA FRAZ. ORGANICA	Aufpreis bzw. Ermäßigung aumento o riduzione	Rückzahlung Jahr 2008 Retribuzione anno 2008
Abtei - Badia	1.154	113,6	€ 35.804,98	- € 3.882,61	€ 31.922,37
Ahrntal - Valle Aurina	903	73,8	€ 28.030,75	- € 3.039,59	€ 24.991,16
Aldein - Aldeno	208	77,1	€ 6.452,00	- € 699,64	€ 5.752,36
Algund - Lagundo	753	48,9	€ 23.362,73	- € 2.533,40	€ 20.829,33
Altrei - Anterivo	29	0,0	€ 888,73	€ 62,21	€ 950,94
Andrian - Andriano	162	0,0	€ 5.025,18	€ 351,76	€ 5.376,95
Auer - Ora	648	26,3	€ 20.117,19	€ 704,10	€ 20.821,29
Barbian - Barbian	202	21,4	€ 6.269,53	€ 219,43	€ 6.488,97
Bozen - Bolzano	37.092	18,5	€ 1.151.001,27	€ 40.285,04	€ 1.191.286,31
Branzoll - Bronzolo	304	12,9	€ 9.431,61	€ 330,11	€ 9.761,71
Brenner - Brennero	493	7,1	€ 15.295,56	€ 1.070,69	€ 16.366,25
Brixen - Bressanone	3.996	62,7	€ 124.010,41	- € 13.447,40	€ 110.563,01
Bruneck - Brunico	2.358	112,4	€ 73.168,66	- € 7.934,24	€ 65.234,42
Burgstall - Postal	252	41,1	€ 7.826,37	- € 848,67	€ 6.977,69
Corvara	1.032	139,6	€ 32.027,56	- € 3.472,99	€ 28.554,57
Deutschnofen - Nova Ponente	874	0,0	€ 27.111,92	€ 1.897,83	€ 29.009,75
Enneberg - Marebbe	776	32,8	€ 24.088,55	- € 2.612,11	€ 21.476,45
Eppan - Appiano	2.292	53,5	€ 71.134,57	- € 7.713,67	€ 63.420,90
Feldthurns - Velturno	243	18,6	€ 7.531,57	€ 263,60	€ 7.795,18
Franzensfeste - Fortezza	111	6,5	€ 3.432,67	€ 240,29	€ 3.672,95
Freienfeld - Campo di Trens	580	61,6	€ 17.995,90	- € 1.951,43	€ 16.044,46
Gais	436	53,3	€ 13.541,37	- € 1.468,40	€ 12.072,98
Gargazon - Gargazzone	201	25,7	€ 6.227,02	€ 217,95	€ 6.444,97
Glurns - Glorenza	161	0,0	€ 5.001,60	€ 350,11	€ 5.351,71
Graun - Curon	429	0,0	€ 13.313,61	€ 931,95	€ 14.245,56
Gsies - Casies	271	22,4	€ 8.406,65	€ 294,23	€ 8.700,88
Hafling - Avelengo	218	52,9	€ 6.778,76	- € 735,07	€ 6.043,68
Innichen - San Candido	984	37,3	€ 30.531,86	- € 3.310,80	€ 27.221,06
Jenesien - San Genesio	270	0,0	€ 8.393,21	€ 587,52	€ 8.980,74
Kaltern - Caldaro	1.570	25,1	€ 48.719,22	€ 1.705,17	€ 50.424,39
Karneid - Cornedo	419	0,0	€ 13.009,50	€ 910,66	€ 13.920,16
Kastelbell - Castelbello	301	90,5	€ 9.355,58	- € 1.014,50	€ 8.341,08
Kastelruth - Castelrotto	1.757	0,0	€ 54.514,29	€ 3.816,00	€ 58.330,29
Kiens - Chienes	452	38,7	€ 14.039,11	- € 1.522,37	€ 12.516,74
Klausen - Chiusa	892	17,2	€ 27.686,61	€ 969,03	€ 28.655,65
Kuens - Caines	39	55,3	€ 1.225,42	- € 132,88	€ 1.092,54
Kurtatsch - Cortaccia	249	15,4	€ 7.732,03	€ 270,62	€ 8.002,65
Kurtinig - Cortina all'Adige	81	56,1	€ 2.505,46	- € 271,69	€ 2.233,77
Laas - Lasa	344	20,4	€ 10.677,20	€ 373,70	€ 11.050,90
Lajen - Laion	273	23,1	€ 8.471,81	€ 296,51	€ 8.768,33
Lana	1.827	39,6	€ 56.694,84	- € 6.147,86	€ 50.546,99

Latsch - Laces	585	115,3	€ 18.147,64	- € 1.967,89	€ 16.179,75
Laurein - Lauregno	27	0,0	€ 835,36	€ 58,48	€ 893,83
Leifers - Laives	3.787	10,1	€ 117.529,87	€ 4.113,55	€ 121.643,41
Lüsen - Luson	212	57,3	€ 6.582,33	- € 713,77	€ 5.868,56
Mals - Malles	663	0,0	€ 20.585,76	€ 1.441,00	€ 22.026,76
Margreid - Magrè	94	16,3	€ 2.917,24	€ 102,10	€ 3.019,34
Marling - Marlengo	423	35,7	€ 13.139,83	- € 1.424,85	€ 11.714,98
Martell - Martello	78	0,0	€ 2.434,39	€ 170,41	€ 2.604,80
Meran - Merano	10.305	6,1	€ 319.764,54	€ 22.383,52	€ 342.148,05
Mölten - Meltina	168	0,0	€ 5.223,16	€ 365,62	€ 5.588,78
Montan - Montagna	218	0,0	€ 6.754,55	€ 472,82	€ 7.227,37
Moos - Moso	216	15,1	€ 6.710,48	€ 234,87	€ 6.945,35
Mühlbach - Rio Pusteria	740	46,3	€ 22.951,88	- € 2.488,85	€ 20.463,03
Mühlwald - Selva Molini	176	13,9	€ 5.454,35	€ 190,90	€ 5.645,25
Nals - Nalles	293	53,8	€ 9.102,37	- € 987,04	€ 8.115,33
Naturns - Naturno	817	166,8	€ 25.367,35	- € 2.750,78	€ 22.616,57
Natz/Schabs - Naz/Sciaves	508	41,1	€ 15.754,21	- € 1.708,35	€ 14.045,86
Neumarkt - Egna	729	38,3	€ 22.608,68	- € 2.451,63	€ 20.157,04
Niederdorf - Villabassa	325	0,0	€ 10.073,33	€ 705,13	€ 10.778,47
Olang - Valdaora	484	83,8	€ 15.030,87	- € 1.629,91	€ 13.400,96
Partschins - Parcines	409	154,8	€ 12.689,88	- € 1.376,06	€ 11.313,82
Percha - Perca	208	42,3	€ 6.449,82	- € 699,40	€ 5.750,42
Pfalzen - Falzes	277	74,9	€ 8.584,46	- € 930,88	€ 7.653,58
Pfatten - Vadena	514	0,0	€ 15.936,98	€ 1.115,59	€ 17.052,57
Pfitsch - Val di Vizze	407	9,0	€ 12.625,95	€ 883,82	€ 13.509,77
Plaus	98	132,8	€ 3.033,30	- € 328,92	€ 2.704,37
Prad - Prato allo Stelvio	396	0,0	€ 12.291,44	€ 860,40	€ 13.151,84
Prags - Braies	130	76,8	€ 4.027,84	- € 436,77	€ 3.591,07
Prettau - Predoi	106	0,0	€ 3.299,85	€ 230,99	€ 3.530,84
Proveis - Pröves	20	0,0	€ 630,55	€ 44,14	€ 674,69
Rasen/Antholz - Anterselva	383	55,8	€ 11.893,93	- € 1.289,75	€ 10.604,18
Ratschings - Racines	776	47,7	€ 24.067,76	- € 2.609,85	€ 21.457,91
Riffian - Riffiano	136	41,9	€ 4.220,86	- € 457,70	€ 3.763,16
Ritten - Renon	1.048	0,0	€ 32.529,34	€ 2.277,05	€ 34.806,39
Rodeneck - Rodengo	185	12,3	€ 5.734,87	€ 200,72	€ 5.935,59
Salurn - Salorno	574	27,7	€ 17.811,57	€ 623,40	€ 18.434,98
Sand in Taufers - Campo Tures	956	119,2	€ 29.676,64	- € 3.218,07	€ 26.458,58
Sarntal - Sarentino	855	0,0	€ 26.531,70	€ 1.857,22	€ 28.388,92
Schenna - Scenna	921	50,3	€ 28.569,76	- € 3.098,04	€ 25.471,72
Schlanders - Silandro	699	106,8	€ 21.684,57	- € 2.351,42	€ 19.333,14
Schluderns - Sluderno	210	0,0	€ 6.509,09	€ 455,64	€ 6.964,73
Schnals - Senales	276	45,6	€ 8.562,43	- € 928,49	€ 7.633,94
Sexten - Sesto	790	44,8	€ 24.506,23	- € 2.657,40	€ 21.848,83
St.Christina	464	0,0	€ 14.390,79	€ 1.007,36	€ 15.398,14
St.Leonhard - San Leonardo	489	33,9	€ 15.169,27	- € 1.644,92	€ 13.524,35
St.Lorenzen - San Lorenzo	557	57,4	€ 17.297,69	- € 1.875,72	€ 15.421,97
St.Martin i.P. - San Martino i.P.	539	21,6	€ 16.714,62	€ 585,01	€ 17.299,63
St.Martin i.Th. - San Martino	268	0,0	€ 8.329,38	€ 583,06	€ 8.912,44
St.Pankraz - San Pancrazio	153	7,4	€ 4.761,11	€ 333,28	€ 5.094,39
St.Ulrich - Ortisei	1.362	0,0	€ 42.259,62	€ 2.958,17	€ 45.217,79
Sterzing - Vipiteno	1.303	17,5	€ 40.419,63	€ 1.414,69	€ 41.834,31

Stilfs - Stelvio	561	0,0	€ 17.406,61	€ 1.218,46	€ 18.625,08
Taufers - Tubre	89	0,0	€ 2.754,33	€ 192,80	€ 2.947,13
Terenten - Terento	205	67,8	€ 6.349,28	- € 688,50	€ 5.660,78
Terlan - Terlano	655	5,1	€ 20.317,65	€ 1.422,24	€ 21.739,88
Tiers - Tires	294	64,7	€ 9.113,17	- € 988,21	€ 8.124,96
Tirol - Tirol	692	55,1	€ 21.477,90	- € 2.329,01	€ 19.148,89
Tisens - Tesimo	304	26,9	€ 9.419,82	€ 329,69	€ 9.749,51
Toblach - Dobbiaco	831	34,1	€ 25.773,54	- € 2.794,82	€ 22.978,72
Tramin - Termeno	498	54,5	€ 15.460,65	- € 1.676,52	€ 13.784,13
Truden - Trodena	158	0,0	€ 4.891,75	€ 342,42	€ 5.234,17
Tscherms - Cermes	194	44,5	€ 6.022,53	- € 653,07	€ 5.369,46
Ulten - Ultimo	302	17,9	€ 9.380,72	€ 328,33	€ 9.709,04
Unsere Frau - Senales/San Felice	103	0,0	€ 3.198,07	€ 223,86	€ 3.421,94
Vahrn - Varna	669	40,8	€ 20.758,91	- € 2.251,05	€ 18.507,86
Villanders - Villandro	229	0,0	€ 7.098,69	€ 496,91	€ 7.595,59
Villnöß - Funes	274	15,3	€ 8.505,02	€ 297,68	€ 8.802,69
Vintl - Vandoies	329	102,6	€ 10.214,52	- € 1.107,64	€ 9.106,88
Völs - Fiè	503	0,0	€ 15.621,70	€ 1.093,52	€ 16.715,22
Vöran - Verano	110	16,5	€ 3.408,15	€ 119,29	€ 3.527,44
Waidbruck - Ponte Gardena	26	0,0	€ 799,05	€ 55,93	€ 854,99
Welsberg - Monguelfo	389	5,7	€ 12.066,77	€ 844,67	€ 12.911,45
Welschnofen - Nova Levante	558	0,0	€ 17.302,97	€ 1.211,21	€ 18.514,18
Wengen - La Valle	134	21,7	€ 4.147,93	€ 145,18	€ 4.293,11
Wolkenstein - Selva Gardena	2.355	0,0	€ 73.070,60	€ 5.114,94	€ 78.185,55
	112.454		€ 3.489.572,30		€ 3.489.572,30

Tabella 2 / Tabelle 2

Rückzahlungsbetrag für's Jahr 2008			
Bezugszeitraum auf 15 Jahre. Betrag:			€ 202.276.321
	Prozentsatz: ton	2,00%	€ 4.045.526,41
Hausmüll, Sperrmüll	112.454	86,26%	€ 3.489.572,30
Gewerbe, Klärschlamm	17.916	13,74%	€ 555.954,11
Gesamtabfallmenge	130.370	100%	€ 4.045.526,41
Rückzahlung der Anlagenbetreiber: (*)			31,03 €/t
(*) 555.954,11€ / 17.916 t			
Importo da versare per l'anno 2008			
periodo di riferimento su 15 anni. Importo:			€ 202.276.321
	percentuale: ton	2,00%	€ 4.045.526,41
RSU, Ingombranti	112.454	86,26%	€ 3.489.572,30
Ass. Urbani, Fanghi Depuraz	17.916	13,74%	€ 555.954,11
quantità rifiuti totale	130.370	100%	€ 4.045.526,41
rimborso dei gestori impianti: (*)			31,03 €/t
(*) 555.954,11€ / 17.916 t			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3285

Fissazione per l'anno 2008 degli importi dovuti dai comuni ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- 1) di approvare l'allegato „A“, che fa parte integrante della presente deliberazione, avente per oggetto la „Fissazione per l'anno 2008 degli importi dovuti dai comuni ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale n. 8/2002“;
- 2) di prendere atto che il pagamento degli importi deve aver luogo entro il 30 settembre 2009, in caso contrario essi verranno dedotti dall'ultima rata delle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale del 14.2.1992, n. 6 per l'anno in cui è dovuto il versamento;
- 3) di accertare in entrata sul capitolo 336.66 del piano di gestione del bilancio 2008 gli importi dovuti dai comuni ai sensi del sopraccitato articolo 55 della legge provinciale 8/2002;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Allegato A

**FISSAZIONE PER L'ANNO 2008
DEGLI IMPORTI DOVUTI DAI COMUNI
AI SENSI DELL'ART. 55
DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 08/2002**

A) Premessa

Il calcolo degli importi è stato effettuato in conformità ai criteri e alle modalità di calcolo approvati con delibera della Giunta provinciale n. 3009 del 1 settembre 2003.

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3285

Festsetzung der von den Gemeinden für das Jahr 2008 zu überweisenden Beträge laut Art. 55 des Landesgesetzes Nr. 8/2002

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- 1) die Anlage „A“, betreffend die „Festsetzung der von den Gemeinden für das Jahr 2008 zu überweisenden Beträge laut Art. 55 des Landesgesetzes Nr. 8/2002“, welche wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen;
- 2) zur Kenntnis zu nehmen, dass die Überweisung der oben genannten Beträge seitens der Gemeinden innerhalb 30. September 2009 erfolgen muss, andernfalls werden dieselben von den Zuweisungen an die Gemeinden im Sinne des Art. 4 des Landesgesetzes vom 14.2.1992, Nr. 6, von der letzten Rate abgezogen;
- 3) die Einnahme der von den Gemeinden gemäß Artikel 55 des LG Nr. 8/2002 zu überweisenden Beträge auf Kapitel 336.66 des Gebarungsplanes des Haushaltsvoranschlags für das Jahr 2008 festzustellen;
- 4) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

Anlage A

**FESTSETZUNG DER VON DEN GEMEINDEN
FÜR DAS JAHR 2008 ZU ÜBERWEISENDEN BETRÄGE
LAUT ART. 55
DES LANDESGESETZES NR. 08/2002**

A) Prämisse

Die Berechnung der Beträge wurde entsprechend den Kriterien und Berechnungsmodalitäten durchgeführt, welche mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3009 vom 1. September 2003 genehmigt wurden.

B) Determinazione dell'importo per l'anno 2008 ai sensi del punto B dei criteri di calcolo

La base di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa complessiva sostenuta dalla Provincia negli ultimi 15 anni, per la realizzazione di reti fognarie principali e impianti di depurazione per acque reflue urbane, ad esclusione dei costi di costruzione della caverna dell'impianto di depurazione Tobl nel comune di S. Lorenzo quantificati in 17.838.421,29 €. A tale scopo si considerano solo le somme effettivamente pagate e non quelle impegnate.

Le spese sostenute nei singoli anni, nonché i totali sono riportati nella tabella *allegato 1*.

La somma complessiva risulta pari a **644.373.114,53 Euro**.

C) Importo da corrispondere annualmente

Ai sensi del punto C dei criteri per l'anno 2008 è stata fissata una percentuale pari all'1,35 % dell'importo di cui al punto B.

Importo = 644.373.114,53 € / x 0,0135

Importo = **8.699.037,05 €**

D) Determinazione degli importi che devono versare i singoli comuni

Base per il calcolo dell'importo, che deve essere versato da ogni singolo comune, è rappresentato da un importo al mc di acqua fatturata, che viene determinato annualmente dalla Giunta provinciale.

L'importo al m3 di acqua fatturata viene determinato, dividendo l'importo, che deve essere corrisposto annualmente ai sensi del punto C), per il totale dei mc di acqua reflua fatturati dai comuni nell'anno precedente. Per gli scarichi industriali la quantità in mc fatturata va adeguata, tenendo conto della qualità delle acque reflue scaricate in conformità ai criteri stabiliti per la determinazione della tariffa per gli scarichi di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 53 della LP 8/02.

La quantità totale di acqua fatturata nell'anno 2006, comprendente anche la maggiorazione per lo scarico di acque reflue industriali in rapporto alla qualità di tali acque, risulta pari a 47.192.884 m3. Per i comuni che non hanno comunicato in tempo i dati richiesti sono stati considerati i dati disponibili presso gli uffici provinciali.

L'importo da applicare da parte dei comuni per l'anno 2008 per m3 di acqua reflua fatturata e da versare alla Provincia risulta pertanto pari a:

Importo al m3 = $\frac{\text{importo totale in €}}{\text{tot. acqua fatturata in m3}}$

B) Bestimmung des Gesamtbetrages für das Jahr 2008 gemäß Punkt B der Berechnungskriterien

Grundlage für die Berechnung des Betrages bilden die vom Land in den letzten 15 Jahren zur Errichtung von Hauptsammlern und Kläranlagen für das kommunale Abwasser aufgetragenen Ausgaben, mit Ausnahme der Kosten für den Bau der Kaverne der Kläranlage Tobl in der Gemeinde St. Lorenzen, welche mit 17.838.421,29 € angegeben wurden. Dabei werden nur die effektiv ausbezahlten Geldmittel und nicht die bereitgestellten Beträge in die Berechnung miteinbezogen.

Die in den einzelnen Jahren aufgetragenen Ausgaben und deren Gesamtbeträge sind in der Tabelle der *Anlage 1* angegeben.

Die Gesamtsumme beträgt **644.373.114,53 Euro**.

C) Betrag, der jährlich zu entrichten ist

Gemäß Punkt C der Kriterien ist für das Jahr 2008 ein Prozentsatz von 1,35% des Betrages gemäß Punkt B festgelegt worden.

Betrag = 644.373.114,53 € / x 0,0135

Betrag = **8.699.037,05 €**

D) Berechnung des Betrages, der von den einzelnen Gemeinden zu überweisen ist

Grundlage für die Berechnung des Betrages, der von jeder Gemeinde zu überweisen ist, bildet ein Betrag pro m3 in Rechnung gestellten Abwassers, der jährlich von der Landesregierung bestimmt wird.

Der Betrag pro m3 in Rechnung gestellten Abwassers wird bestimmt indem man den Betrag, der jährlich zu überweisen ist laut Buchstabe C), mit der Gesamtmenge der m3 Abwasser, die von den Gemeinden im Vorjahr in Rechnung gestellt wurden, dividiert. Für die Industrieabwässer wird die in m3 berechnete Gesamtmenge angepasst unter Berücksichtigung der Qualität der abgeleiteten Abwässer in Übereinstimmung der Richtlinien, die für die Festlegung der Tarife für die Ableitung von Industrieabwässern laut Art. 53 des LG 8/02 festgesetzt wurden.

Die gesamte verrechnete Abwassermenge des Jahres 2006 mit der Erhöhung für die Industrieabwässer im Bezug auf die Qualität dieser Abwässer beträgt 47.192.884 m3. Für Gemeinden welche die erforderlichen Daten nicht termingerecht übermittelt haben, sind die in den Landesämtern zur Verfügung stehenden Daten verwendet worden.

Der Betrag der Seitens der Gemeinden für das Jahr 2008 pro m3 in Rechnung gestellten Abwasser anzuwenden ist und dann dem Land zu überweisen ist, beträgt somit:

Betrag pro m3 = $\frac{\text{Gesamtbetrag in €}}{\text{gesamte in Rechnung gestellte Abwassermenge}}$

Importo €/m³ = **8.699.037,05 € / 47.192.884./ m³**
Importo = 0,18 €/m³

Per l'applicazione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all'art. 53 della LP 8/02, la quota al mc va suddivisa in due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione tenendo conto degli investimenti effettuati nei rispettivi settori.

In base ai fondi effettivamente investiti nei due settori si applica la seguente ripartizione:

Servizio di fognatura 39% pari a:

$$f = 0,18 \text{ €/m}^3 \times 0,39$$

$$f = \mathbf{0,07 \text{ €/m}^3}$$

Servizio di depurazione 61% pari a:

$$d = 0,18 \text{ €/m}^3 \times 0,61$$

$$d = \mathbf{0,11 \text{ €/m}^3}$$

E) Maggiorazione per comuni sprovvisti di impianto di depurazione biologico, punto F dei criteri

Tutti i comuni della provincia risultano ora dotati di impianto che serve almeno l'80% della popolazione. Nessuna maggiorazione deve pertanto essere versata.

F) Versamento degli importi alla Provincia da parte dei comuni

I comuni devono pagare gli importi di cui sopra entro il 30 settembre dell'anno 2009 tramite versamento diretto alla tesoreria della Provincia. Tali importi sono destinati al finanziamento di reti fognarie principali e impianti di depurazione per le acque reflue urbane.

Qualora un comune non provveda a versare l'importo dovuto entro il 30 settembre, esso verrà dedotto dall'ultima rata delle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale del 14.2.92, n. 6 per l'anno in cui è dovuto il versamento.

ge in m³
 Betrag €/m³ = **8.699.037,05 € / 47.192.884./ m³**
Betrag = 0,18 €/m³

Um den Tarif für den Kanaldienst und für die Abwasserbehandlung laut Art. 53 des LG 8/02 anzuwenden, muss die Quote pro m³ in 2 Teile geteilt werden, die dem Kanaldienst und der Abwasserbehandlung entsprechen unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Sektoren erfolgten Investitionen.

Gemäß der für die zwei Bereiche effektiv aufgebrauchten Mittel wird folgende Aufteilung angewandt:

Kanaldienst 39%:

$$f = 0,18 \text{ €/m}^3 \times 0,39$$

$$f = \mathbf{0,07 \text{ €/m}^3}$$

Abwasserbehandlung 61%

$$d = 0,18 \text{ €/m}^3 \times 0,61$$

$$d = \mathbf{0,11 \text{ €/m}^3}$$

E) Zusatzbetrag für Gemeinden ohne biologische Kläranlagen, Punkt F der Kriterien

Alle Gemeinden des Landes verfügen derzeit über eine Anlage, die mindestens 80% der Einwohner versorgt. Eine zusätzliche Rückzahlung ist deshalb nicht erforderlich.

F) Überweisung der Beträge an das Land Seitens der Gemeinden

Die Gemeinden müssen die obengenannten Beträge innerhalb 30. September des Jahres 2009 durch direkte Überweisung auf das Schatzamt des Landes entrichten. Diese Beträge werden für die Finanzierung der Hauptsammler und Kläranlagen zweckgebunden.

Werden die Beträge nicht innerhalb 30. September überwiesen, so werden sie vom Land im darauf folgenden Jahr von den Zuweisungen an die Gemeinden im Sinne des Art. 4 des Landesgesetzes vom 14.2.92, Nr. 6, von der letzten Rate abgezogen.

AUFGEWENDETE KOSTEN FÜR DIE ERRICHTUNG VON KLÄRANLAGEN UND HAUPTSAMMLERN 1992 - 2006
COSTI SOSTENUTI PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E COLLETTORI PRINCIPALI 1992 - 2006

Jahr Anno	Kapitel / Capitolo		Gesamt Totale
	21220.10 (ex 85060)	21.220.15 (ex 85061)	
1992	12.886.813,50	33.308.195,51	46.195.009,01
1993	33.858.357,80	22.609.249,11	56.467.606,91
1994	38.075.486,73	38.293.122,30	76.368.609,03
1995	26.701.499,08	27.081.340,75	53.782.839,83
1996	31.220.670,13	29.578.446,85	60.799.116,98
1997	14.887.190,67	45.200.733,08	60.087.923,75
1998	4.818.551,64	44.446.417,23	49.264.968,87
1999	3.614.569,96	59.922.931,62	63.537.501,58
2000	1.396.742,93	41.385.223,12	42.781.966,05
2001	5.162.156,07	29.764.155,64	34.926.311,72
2002	646.325,26	30.900.428,17	31.546.753,43
2003	296.583,39	24.012.917,12	24.309.500,51
2004	0,00	27.785.822,30	27.785.822,30
2005	0,00	17.210.837,41	17.210.837,41
2006	30.600,00	17.116.168,45	17.146.768,45
Gesamt / Totale	173.595.547,17	488.615.988,66	662.211.535,83
Gesamtbetrag / importo complessivo			Euro 662.211.535,83
Baukosten Kaverne Kläranlage Tobl Costo di costruzione caverna depuratore Tobl			Euro 17.838.421,29
Gesamtbetrag für die Berechnung Importo complessivo per il calcolo			Euro 644.373.114,53

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3286

Nuova delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento a Silandro

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- di rideterminare la delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale di Silandro come indicato in deliberazione del Consiglio comunale del comune di Silandro del 7 giugno 2007, n. 29 e la relativa documentazione grafica;
- di includere nell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento anche gli edifici che si trovano in parte nell'area e in parte fuori l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3286

Neuabgrenzung des Versorgungsbereiches des Fernheizwerkes in Schlanders

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- den Versorgungsbereich der Fernheizanlage im Gemeindegebiet Schlanders gemäß dem Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Schlanders vom 7. Juni 2007, Nr. 29 und den entsprechenden graphischen Unterlagen, neu abzugrenzen;
- auch Gebäude, welche sich teilweise innerhalb und teilweise außerhalb der Versorgungszone befinden, vollständig in die Versorgungszone aufzunehmen;
- diesen Beschluss im Sinne des Artikels 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen;

- la deliberazione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

- dieser Beschluss tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 ottobre 2007, n. 3291

Modifica ed integrazione della deliberazione della GP n. 5124 del 30.12.2005, aggiornamento del «Tariffario provinciale delle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero per la riabilitazione postacuzie e la lungodegenza postacuzie non stabilizzata»

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. Sono aggiornate le tariffe delle prestazioni di riabilitazione post-acuzie (rep. 56.00) e di lungodegenza post-acuzie non stabilizzata (rep. 60.00), come da *allegato* alla presente deliberazione. Con il presente atto viene sostituito completamente l'allegato 4 della deliberazione della GP n. 5124 del 30.12.2005.

RICOVERI DI RIABILITAZIONE POST-ACUZIE
(REPARTO 56.00):

FASCE A), B), C)

strutture complesse (Ospedale centrale di Bolzano)
strutture intermedie (Ospedali aziendali di Merano, Bresanone e Brunico)
strutture di base (Ospedali di base di Silandro, Vipiteno e S. Candido)

Tariffa media giornaliera

(corrispondente ad un ricovero con peso uguale a 1)
€ 262,00

FASCIA D)

Case di cura private

Tariffa media giornaliera

(corrispondente ad un ricovero con peso uguale a 1)
€ 233,20

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Oktober 2007, Nr. 3291

Abänderung und Ergänzung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 5124 vom 30.12.2005, Aktualisierung des «Landestarifverzeichnisses für die stationäre Krankenhausbetreuung für die postakute Rehabilitation und für die postakuten nicht stabilisierten Langzeitkrankheiten»

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. Es werden die Tarife der Leistungen für die postakute Rehabilitation (Abt. 56.00) und die postakuten nicht stabilisierten Langzeitkrankheiten (Abt. 60.00) abgeändert, wie aus der diesem Beschluss beigeschlossenen *Anlage* hervorgeht. Mit gegenständlicher Maßnahme wird die Anlage 4 des Beschlusses der Landesregierung Nr. 5124 vom 30.12.2005 gänzlich ersetzt.

AUFENTHALTE FÜR POSTAKUTE REHABILITATION
(ABTEILUNG 56.00):

KATEGORIEN A), B), C)

komplexe Einrichtungen (Zentralkrankenhaus Bozen)
mittelgroße Einrichtungen (Betriebskrankenhäuser Meran, Brixen und Bruneck)
Grundeinrichtungen (Krankenhäuser für die Grundversorgung Schlanders, Sterzing und Innichen)

Mittlerer Tagessatz

(entspricht einem Aufenthalt mit Wert gleich 1)
€ 262,00

KATEGORIE D)

Privatkliniken

Mittlerer Tagessatz

(entspricht einem Aufenthalt mit Wert gleich 1)
€ 233,20

RICOVERI DI LUNGODEGENZA POST-ACUZIE
 (REPARTO 60.00):

FASCE A), B), C)

strutture complesse (Ospedale centrale di Bolzano)
 strutture intermedie (Ospedali aziendali di Merano, Bressanone e Brunico)
 strutture di base (Ospedali di base di Silandro, Vipiteno e S. Candido)

Tariffa giornaliera indifferenziata
 € 222,60

FASCIA D)

Case di cura private

Tariffa giornaliera indifferenziata
 € 222,60

2. Le tariffe delle prestazioni di riabilitazione post-acuzie (rep. 56.00) erogate in regime di **Day Hospital** vengono remunerate in misura pari all'80% della tariffa del ricovero ordinario.

RICOVERI DI RIABILITAZIONE POST-ACUZIE
 (REPARTO 56.00):

FASCE A), B), C)

Tariffa media per accesso
 (corrispondente a un ricovero con peso uguale a 1)
 € 209,60

FASCIA D)

Tariffa media per accesso
 (corrispondente a un ricovero con peso uguale a 1)
 € 186,56

3. Le tariffe fissate ai punti 1 e 2 della presente deliberazione entrano in vigore il 1.7.2007.
4. Sono confermati i valori soglia dei ricoveri di riabilitazione post-acuzie (rep. 56), oltre i quali deve essere praticato un abbattimento del 40% della tariffa giornaliera per MDC, salvo le deroghe ammesse dalla deliberazione della GP n. 6321 del 30.12.1998 (pubblicata sul BUR n. 5/I-II del 26.1.1999) (si veda l'Allegato della presente deliberazione per il dettaglio).
5. Le suddette tariffe non si applicano retroattivamente nel caso di privati paganti. La presente deliberazione non produce i suoi effetti sul livello dei rimborsi in assistenza indiretta previsti dalla deliberazione della GP n. 1039/2002 e seguenti, fino all'emanazione di un successivo provvedi-

AUFENTHALTE FÜR POSTAKUTE LANGZEITPFLEGE
 (ABTEILUNG 60.00):

KATEGORIEN A), B), C)

komplexe Einrichtungen (Zentralkrankenhaus Bozen)
 mittelgroße Einrichtungen (Betriebskrankenhäuser Meran, Brixen und Bruneck)
 Grundeinrichtungen (Krankenhäuser für die Grundversorgung Schlanders, Sterzing und Innichen)

Undifferenzierter Tagessatz
 € 222,60

KATEGORIE D)

Privatkliniken

Undifferenzierter Tagessatz
 € 222,60

2. Die Tarife für die im **Day Hospital** geleistete post-akute Rehabilitation (Abt. 56.00) werden in der Höhe von 80% des Tarifes des gewöhnlichen Aufenthaltes festgelegt.

AUFENTHALTE FÜR POSTAKUTE REHABILITATION
 (ABTEILUNG 56.00):

KATEGORIEN A), B), C)

Mittlerer Zugangstarif
 (entspricht einem Aufenthalt mit Gewicht 1)
 € 209,60

KATEGORIE D)

Mittlerer Zugangstarif
 (entspricht einem Aufenthalt mit Gewicht 1)
 € 186,56

3. Die Tarife laut Punkt 1 und 2 des vorliegenden Beschlusses treten ab 1.7.2007 in Kraft.
4. Es werden die Grenzwerte der postakuten Rehabilitationaufenthalte (Abt. 56) bestätigt, oberhalb welcher der Tagessatz des MDC's um 40% gekürzt wird. Im Fall der vom Beschluss der LR Nr. 6321 vom 30.12.1998 (Amtsblatt der Region Nr. 5/I-II vom 26.1.1999) vorgesehenen Abweichungen werden die Kürzungen nicht angewandt (die Einzelheiten sind in der Anlage dieses Beschlusses enthalten).
5. Im Fall von Privatzahlern werden diese Tarife nicht rückwirkend angewandt. Der gegenständliche Beschluss hat keine Auswirkung auf das Ausmaß der Rückvergütungen für die indirekte Krankenhausbetreuung, welche seinerzeit mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1039/2002 in

mento in cui verranno rivisti l'intero sistema e il livello di rimborso dell'assistenza indiretta.

6. La Provincia si riserva la possibilità di modificare e di aggiornare il presente provvedimento, in caso di modifiche del tariffario nazionale, in caso di variazioni consistenti dei costi di ospedalizzazione erogati dai soggetti provinciali e in seguito al verificarsi di qualsiasi nuovo evento di rilievo che renda il presente tariffario inadeguato.
7. Si delega ai Comprensori sanitari la determinazione dei tetti di produzione, da fissare sulla base delle indicazioni provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

geltender Fassung vorgesehen worden war; dies in Erwartung einer späteren Maßnahme, mit der das gesamte Modell und das Ausmaß der Rückvergütungen bzw. der indirekten Krankenbetreuung überarbeitet werden.

6. Die Landesregierung behält sich die Möglichkeit vor, die gegenständliche Maßnahme im Falle einer Änderung des gesamtstaatlichen Tarifverzeichnisses oder bei beachtlichen Kostenabweichungen der lokalen Leistungserbringer abzuändern und anzupassen; von der besagten Möglichkeit kann auch beim Eintreten von Ereignissen Gebrauch gemacht werden, die eine sinnvolle Anwendung des gegenständlichen Tarifverzeichnisses nicht mehr zulassen.
7. Die Gesundheitsbezirke sind ermächtigt, die Ausgabenhöchstgrenzen festzulegen, die aufgrund der Landesrichtlinien bestimmt werden.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

Allegato / Anlage

MODIFICA ALL'ALLEGATO 4 - FASCIA A, B, C - DELIBERA N. 5124/2005

ÄNDERUNG DER ANLAGE 4 - KATEGORIE A, B, C - BESCHLUSS NR. 5124/2005

TARiffe DEI RICOVERI DI RIABILITAZIONE POST- ACUZIE
TARIFE DER POSTAKUTEN REHABILITATIONAUFENTHALTE

MDC	TARIFFA GIORNALIERA	PESI RICOVERI	VALORE SOGLIA	TARIFFA OLTRE SOGLIA	PESO GIORNATE ANOMALE
	TAGESSATZ	GEWICHTE DER AUFENTHALTE	GRENZWERT	TARIF ÜBER DEN GRENZWERT	GEWICHTE, FÜR DIE VON DER NORM ABWEICHENDEN AUFENTHALTE
1	284,95	1,0876	60	170,98	0,6526
2	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
3	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
4	251,23	0,9589	21	150,75	0,5754
5	273,16	1,0426	21	163,91	0,6256
6	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
7	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
8	257,99	0,9847	30	154,79	0,5908
9	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
10	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
11	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
12	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
13	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
14	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
15	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
16	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
17	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
18	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
19	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
20	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
21	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
22	219,19	0,8366	30	131,52	0,502
23	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
24	219,19	0,8366	30	131,52	0,502
25	219,19	0,8366	21	131,52	0,502
n.c.	219,19	0,8366	21	131,52	0,502

n.c. = DRG non classificati/ nicht klassifizierte DRG's

Alle soglie previste in tabella sono ammesse deroghe, motivate per iscritto e specificamente autorizzate, secondo la procedura prevista dalla deliberazione della GP n. 3621 del 30.12.1998

Die in der Tabelle vorgesehenen Schwellenwerte können gemäß dem vom Beschluss der Landesregierung vom 30.12.1998, Nr. 3621 vorgesehenen Verfahren überschritten werden, sofern eine schriftliche Begründung vorliegt und eine eigene Ermächtigung besteht.

MODIFICA ALL'ALLEGATO 4 - FASCIA D - DELIBERA N. 5124/2005

ÄNDERUNG DER ANLAGE 4 - KATEGORIE D - BESCHLUSS NR. 5124/2005

TARIFFE DEI RICOVERI DI RIABILITAZIONE POST- ACUZIE
TARIFE DER POSTAKUTEN REHABILITATIONAUFENTHALTE

MDC	TARIFFA GIORNALIERA	PESI RICOVERI	VALORE SOGLIA	TARIFFA OLTRE SOGLIA	PESO GIORNATE ANOMALE
	TAGESSATZ	GEWICHTE AUFENTHALTE	GRENZWERT	TARIF ÜBER DEN GRENZWERT	GEWICHTE, FÜR DIE VON DER NORM ABWEICHENDEN AUFENTHALTE
1	253,63	1,0876	60	152,19	0,6526
2	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
3	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
4	223,62	0,9589	21	134,18	0,5754
5	243,13	1,0426	21	145,89	0,6256
6	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
7	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
8	229,63	0,9847	30	137,77	0,5908
9	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
10	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
11	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
12	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
13	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
14	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
15	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
16	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
17	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
18	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
19	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
20	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
21	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
22	195,10	0,8366	30	117,07	0,502
23	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
24	195,10	0,8366	30	117,07	0,502
25	195,10	0,8366	21	117,07	0,502
n.c.	195,10	0,8366	21	117,07	0,502

n.c. = DRG non classificati/ nicht klassifizierte DRGs

Alle soglie previste in tabella sono ammesse deroghe, motivate per iscritto e specificamente autorizzate, secondo la procedura prevista dalla deliberazione della GP n. 3621 del 30.12.1998

Die in der Tabelle vorgesehenen Schwellenwerte können gemäß dem vom Beschluss der Landesregierung vom 30.12.1998, Nr. 3621 vorgesehenen Verfahren überschritten werden, sofern eine schriftliche Begründung vorliegt und eine eigene Ermächtigung besteht.

FASCIA / KATEGORIE A, B, C, D

TARIFFE DEI RICOVERI DI RIABILITAZIONE POST- ACUZIE IN REGIME DI DAY HOSPITAL
TARIFE DER POSTAKUTEN REHABILITATIONAUFENTHALTE IM DAY HOSPITAL

MDC	TARIFFA PER ACCESSO - FASCIA A, B, C	TARIFFA PER ACCESSO - FASCIA D	PESI RICOVERI
	TAGESSATZ PRO ZUGANG KATEGORIE A, B, C	TAGESSATZ PRO ZUGANG KATEGORIE D	GEWICHTE AUFENTHALTE
1	227,96	202,90	1,0876
2	175,35	156,08	0,8366
3	175,35	156,08	0,8366
4	200,99	178,89	0,9589
5	218,53	194,51	1,0426
6	175,35	156,08	0,8366
7	175,35	156,08	0,8366
8	206,39	183,71	0,9847
9	175,35	156,08	0,8366
10	175,35	156,08	0,8366
11	175,35	156,08	0,8366
12	175,35	156,08	0,8366
13	175,35	156,08	0,8366
14	175,35	156,08	0,8366
15	175,35	156,08	0,8366
16	175,35	156,08	0,8366
17	175,35	156,08	0,8366
18	175,35	156,08	0,8366
19	175,35	156,08	0,8366
20	175,35	156,08	0,8366
21	175,35	156,08	0,8366
22	175,35	156,08	0,8366
23	175,35	156,08	0,8366
24	175,35	156,08	0,8366
25	175,35	156,08	0,8366
n.c.	175,35	156,08	0,8366

n.c. = DRG non classificati/ nicht klassifizierte DRGs

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE UNITARIE*Ricoveri di riabilitazione post-acuzie (56.00)*

TIPOLOGIA DI STRUTTURE	Tariffario provinciale 2007 (*)	Tariffario provinciale 2005 (*)	Tariffario provinciale 2001 (*)	Tariffe del Day Hospital riabilitativo 2007(*)	Tariffario nazionale 1997 e 2006(*)
Strutture pubbliche	262,00	247,00	216,67	209,60	240,75
Strutture private	233,20	220,00	193,67	186,56	240,75

(*) Tariffa unitaria per giornata di degenza equivalente, da moltiplicare per il peso della singola MDC al fine di ottenere le tariffe specifiche per ricovero

Ricoveri di lungodegenza post-acuzie non stabilizzata (60.00)

TIPOLOGIA DI STRUTTURE	Tariffario provinciale 2007 (*)	Tariffario provinciale 2005 (*)	Tariffario provinciale 2002 (*)	Tariffario nazionale 1997 e 2006(*)
Strutture pubbliche	222,60	210,00	183,34	137,89
Strutture private	222,60	210,00	183,34	137,89

(*) Tariffa unitaria indifferenziata per giornata di degenza

ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER EINHEITLICHEN TARIFE*Aufenthalte für postakute Rehabilitation (56.00)*

TIPOLOGIA DI STRUTTURE	Landestarifverz. 2007 (*)	Landestarifverz. 2005 (*)	Landestarifverz. 2001 (*)	Landestarifverz. Day Hospital 2007 (*)	Gesamtstaatl. Tarifverz. 1997 e 2006(*)
Strutture pubbliche	262,00	247,00	216,67	209,60	240,75
Strutture private	233,20	220,00	193,67	186,56	240,75

(*) Einheitlicher Tarif des äquivalenten Aufenthaltstages, welcher mit dem Gewicht des einzelnen MDC's multipliziert wird damit der spezifische Tarif des Aufenthaltes errechnet werden kann

Aufenthalte für postakute nicht stabilisierte Langzeitpflege (60.00)

TIPOLOGIA DI STRUTTURE	Landestarifverz. 2007 (*)	Landestarifverz. 2005 (*)	Landestarifverz. 2002 (*)	Gesamtstaatl. Tarifverz. 1997 e 2006(*)
Strutture pubbliche	222,60	210,00	183,34	137,89
Strutture private	222,60	210,00	183,34	137,89

(*) Einheitlicher indifferenzierter Tarif des Aufenthaltstages

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 ottobre 2007, n. 3382

Comune di Brunico: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una rettifica d'ufficio

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto il piano urbanistico vigente del Comune di Brunico;

premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 33 del 7 maggio 2007

previsione di una zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici a Stegona per la realizzazione di una stazione di pompaggio per l'innervamento artificiale con strada di accesso nonché integrazione dell'art. 35 delle norme di attuazione con l'iniziativa privata ai sensi dell'art. 16 della legge urbanistica provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13;

constatato che avverso la suddetta delibera consiliare sono state presentate quattro osservazioni, sulle quali il Comune ha preso posizione con delibera consiliare n. 57 del 5 settembre 2007;

constatato che il Comitato ambientale ha espresso parere positivo con condizioni ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale del 5 aprile 2007, n. 2, relativa la valutazione dell'impatto ambientale del suddetto progetto (parere 13/2007 del 5 settembre 2007);

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 27 settembre 2007 facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a questo parere;

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. *Delibera consiliare n. 33 del 7 maggio 2007*

di approvare la previsione di una zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici a Stegona per la realizzazione di una

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Oktober 2007, Nr. 3382

Gemeinde Bruneck: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Richtigestellung von Amts wegen

DIE LANDESREGIERUNG

nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Bruneck;

stellt fest, dass die Gemeinde folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 33 vom 7. Mai 2007

Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung in Stegen für die Errichtung einer Pumpstation mit Druckrohrleitung und Zufahrtsweg sowie Ergänzung des Art. 35 der Durchführungsbestimmungen mit der Privatinitiative laut Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;

stellt fest, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss vier Einwände eingereicht wurden, zu welchen die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 57 vom 5. September 2007 Stellung genommen hat;

stellt fest, dass der Umweltbeirat zustimmendes Gutachten mit Bedingungen im Sinne des Art. 15 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, hinsichtlich der Umweltverträglichkeit des genannten Projektes, erteilt hat (Gutachten 13/2007 vom 5. September 2007);

stützt sich auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 27. September 2007 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung diesem Gutachten entspricht;

stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. *Ratsbeschluss Nr. 33 vom 7. Mai 2007*

die Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung in Stegen für die Errichtung einer Pump-

stazione di pompaggio con condotta forzata e strada di accesso, per poter realizzare una presa d'acqua separata con la rispettiva stazione di pompaggio e condotta forzata per l'innervamento artificiale della pista da sci sul Plan de Corones senza dover attingere alla rete idrica di approvvigionamento della città di Brunico; di approvare anche la seguente integrazione dell'art. 35 delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale:

F. Zona "stazione di pompaggio Stegona"

La zona per attrezzature collettive a Stegona evidenziata graficamente nel piano di zonizzazione è prevista per la realizzazione di una stazione di pompaggio per l'innervamento artificiale.

L'impianto può essere realizzato e gestito su iniziativa privata ai sensi dell'art. 16 della legge urbanistica provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13.

Il piano di zonizzazione deve essere integrato d'ufficio con l'iniziativa privata ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13.

Di approvare parzialmente le osservazioni presentate avverso la suddetta delibera con le conclusioni motivate del Comune, che la Giunta provinciale fa proprie;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL VICESEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER

station mit Druckrohrleitung und Zufahrtsweg zu genehmigen, um für die künstliche Beschneigung der Skipisten am Kronplatz eine eigene Wasserversorgung mit zugehöriger Pumpstation und Druckrohrleitung errichten zu können und nicht das Trinkwasser aus dem Versorgungsnetz der Stadt Bruneck beziehen zu müssen; Die Ergänzung des Art. 35 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird ebenfalls genehmigt und lautet wie folgt:

F. Zone „Pumpstation Stegen“

In der im grafischen Teil des Bauleitplanes eigens gekennzeichneten Zone für öffentliche Einrichtungen in Stegen ist die Errichtung einer Pumpstation für Beschneigungszwecke vorgesehen.

Diese kann im Sinne des Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 mit Privatinitiative errichtet und verwaltet werden.

Von Amts wegen wird der Flächenwidmungsplan mit der Privatinitiative laut Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, ergänzt.

Die eingereichten Einwände werden mit den begründeten Schlussfolgerungen der Gemeinde, welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, teilweise angenommen;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER VIZEGENERALSEKRETÄR DER L.R.
H. BERGER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 ottobre 2007, n. 3383

Comune di Corvara: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d'ufficio

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto il piano urbanistico rielaborato del Comune di Corvara;

constatato che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo gli allegati:

Delibera consiliare n. 11 del 12 aprile 2007

Previsione di una zona per infrastrutture negli ambiti sciistici (rifugio Edelweiss) - densità edilizia: 1,50 m3/m2;

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Oktober 2007, Nr. 3383

Gemeinde Corvara: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen

DIE LANDESREGIERUNG

nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Corvara;

stellt fest, dass die Gemeinde folgende Abänderung, laut Unterlagen zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 11 vom 12. April 2007

Ausweisung einer Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten (Edelweißhütte) - Baumassendichte: 1,50 m3/m2;

constatato che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni;

sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 6 settembre 2007, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al suddetto parere;

visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Delibera consiliare n. 11 del 12 aprile 2007

di approvare la previsione di una zona per infrastrutture negli ambiti sciistici (rifugio Edelweiss) in quanto ulteriori accessori sono necessari per il fabbisogno degli sciatori e per l'alloggiamento del personale di esercizio.

D'ufficio viene stabilito di ridurre la densità edilizia da 1,50 m³/m² a 1,30 m³/m² in quanto tale densità risulta sufficiente per i necessari impianti di servizio agli sciatori. Inoltre con la riduzione della densità viene ridotto l'impatto ambientale.

L'art. 23 (Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici) delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale viene quindi integrato con il seguente comma: "Per la zona "Rifugio Edelweiss" a Colfosco vale una densità edilizia massima di 1,30 m³/m².";

di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL VICESEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER

stellt fest, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingereicht wurden;

nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 6. September 2007 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem genannten Gutachten entspricht;

stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 und

beschließt

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 11 vom 12. April 2007

die Ausweisung einer Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten (Edelweißhütte) zu genehmigen, da zusätzliche Einrichtungen für die Versorgung der Skifahrer und die Unterbringung des Betriebspersonals notwendig sind.

Von Amts wegen wird festgesetzt, die Baumassendichte von 1,50 m³/m² auf 1,30 m³/m² zu reduzieren, weil diese für die erforderlichen Anlagen als Servicestelle für die Skifahrer als ausreichend erachtet wird. Außerdem wird durch die Reduzierung der Baumassendichte auch der landschaftliche Eingriff vermindert.

Der Art. 23 (Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird daher mit folgendem Absatz ergänzt:

„Für die Zone „Edelweißhütte“ in Kolfuschg gilt eine höchstzulässige Baumassendichte von 1,30 m³/m².“;

diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER VIZEGENERALSEKRETÄR DER L.R.
H. BERGER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 ottobre 2007, n. 3408

Regolamento dell'orario di apertura e dei turni di servizio delle farmacie aperte al pubblico in Provincia di Bolzano

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. A partire dal 1° gennaio 2008 entra in vigore il nuovo regolamento dell'orario di apertura e dei

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Oktober 2007, Nr. 3408

Regelung der Öffnungszeiten und der Turnusdienste der frei zugänglichen Apotheken in Südtirol

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. Ab 1. Jänner 2008 tritt die neue Regelung der Öffnungszeiten und der Turnusdienste der frei

turni di servizio delle farmacie aperte al pubblico in Provincia di Bolzano di cui all'allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante.

2. La propria deliberazione n. 4218 del 18.11.2002 è revocata.
3. L'Assessore provinciale alla sanità provvede, con proprio decreto, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti, alla modifica dei gruppi di turno di servizio e all'integrazione degli stessi di nuove farmacie.
4. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL VICESEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER

Allegato A

**REGOLAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA E DEI
TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE APERTE
AL PUBBLICO IN PROVINCIA DI BOLZANO
(ARTT. 2 E 3, LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 1976,
N. 61, SOSTITUITI DALL'ART. 52
DELLA LEGGE PROVINCIALE 5 MARZO 2001, N. 7)**

I. ORARIO

Art. 1

Le farmacie osservano un orario di apertura settimanale complessivamente non inferiore a 40 ore, suddiviso su cinque o sei giorni.

Art. 2

Se l'orario di apertura settimanale è suddiviso su cinque giorni, la farmacia non può fruire della mezza giornata di riposo settimanale di cui dall'art. 4 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61.

Art. 3

L'orario quotidiano dovrà prevedere un intervallo di riposo diurno durante il quale il servizio sarà espletato dalle farmacie di turno.

Art. 4

In periodi di alta intensità turistica, nonché in situazioni di particolare necessità, su richiesta del far-

zugänglichen Apotheken in Südtirol, gemäß Anlage A des vorliegenden Beschlusses, welche integrierenden Bestandteil bildet, in Kraft.

2. Der eigene Beschluss Nr. 4218 vom 18.11.2002 wird hiermit widerrufen.
3. Der Landesrat für Gesundheitswesen sorgt, mit eigenem Dekret, auf Vorschlag der Apothekerkammer der Provinz Bozen, für die Abänderung der Turnusdienstgruppen und die Aufnahme neuer Apotheken in den Plan der Turnusdienstapotheken.
4. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER VIZEGENERALSEKRETÄR DER L.R.
H. BERGER

Anlage A

**REGELUNG DER ÖFFNUNGSZEITEN UND
DER TURNUSDIENTE DER FREI ZUGÄNGLICHEN APO-
THEKEN IN SÜDTIROL
(ART. 2 UND 3, LANDESGESETZ VOM 29. DEZEMBER
1976, NR. 61, ERSETZT DURCH ART. 52
DES LANDESGESETZES VOM 5. MÄRZ 2001, NR. 7)**

I. STUNDENPLAN

Art. 1

Die Apotheken halten eine wöchentliche Öffnungszeit von mindestens 40 Stunden ein, aufgeteilt auf fünf oder sechs Tagen.

Art. 2

Falls die Öffnungszeit auf fünf Tage aufgeteilt ist, hat die Apotheke keinen Anspruch auf den halben Ruhetag je Woche gemäß Art. 4 des Landesgesetzes vom 29. Dezember 1976, Nr. 61.

Art. 3

Die tägliche Öffnungszeit wird durch eine Mittagspause unterbrochen, während dieser wird der Dienst von den Turnusapotheken versehen.

Art. 4

Für den Zeitraum großen touristischen Zulaufs und in Situationen besonderer Erfordernis, kann der

macista interessato e d'intesa con l'Ordine provinciale dei farmacisti, il sindaco può autorizzare l'apertura della farmacia nei giorni di sabato, domenica e di festività infrasettimanali.

Art. 5

Gli orari di apertura delle farmacie ed ogni variazione degli stessi vengono comunicati dall'Ordine provinciale dei farmacisti all'Assessorato alla sanità, Ufficio distretti sanitari. L'orario di apertura delle singole farmacie deve essere altresì riportato sui calendari dei turni di servizio.

Art. 6

Il 24 e il 31 dicembre, nonché il giovedì e l'ultimo martedì di carnevale, le farmacie non di turno hanno facoltà di chiudere il pomeriggio. La chiusura deve essere resa nota al pubblico mediante apposito avviso all'interno della farmacia, almeno otto giorni prima della chiusura stessa e deve essere comunicata dall'Ordine provinciale dei farmacisti al competente Ufficio provinciale.

II. TURNI

Art. 7

Per il periodo di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno.

Art. 8

Ai turni di servizio partecipano tutte le farmacie urbane e rurali.

Art. 9

Il servizio di turno nelle città di Bolzano e Merano è regolamentato come segue:
nelle città di Bolzano e Merano, il servizio di turno viene prestato dalle rispettive farmacie. Il cambio di turno avviene alle ore 8.30, la durata del turno è di due giorni a Bolzano e di un giorno a Merano.

Le farmacie di Bolzano e Merano prestano il servizio di turno dalle ore 8.30 alle ore 20.00 a battenti aperti e dalle ore 20.00 alle ore 8.30 a battenti chiusi.

Bürgermeister, auf Antrag des betroffenen Apothekers und im Einvernehmen mit der Apothekerkammer der Provinz, eine Öffnung der Apotheke an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ermächtigen.

Art. 5

Die Apothekerkammer der Provinz teilt die Öffnungszeiten der Apotheken und jede Veränderung derselben dem Gesundheitsassessorat, Amt für Gesundheitssprengel, mit. Die Öffnungszeiten der einzelnen Apotheken sind zudem auf den Turnusdienstkalendern anzuführen.

Art. 6

Am 24. und 31. Dezember, sowie am Unsinnigen Donnerstag und am Faschingsdienstag, können die Apotheken, die keinen Turnusdienst versehen am Nachmittag schließen. Die Schließung muss der Kundschaft durch Anschlag im Inneren der Apotheke wenigstens acht Tage vor der Schließung bekannt gegeben und von der Apothekerkammer der Provinz dem zuständigen Landesamt mitgeteilt werden.

II. TURNUSSE

Art. 7

Für den Zeitraum, in dem die Apotheken geschlossen sind, wird der pharmazeutische Dienst in Form von Turnussen gewährleistet.

Art. 8

An den Turnusdiensten nehmen alle Stadt- und Landapotheken teil.

Art. 9

Der Turnusdienst in den Städten Bozen und Meran ist wie folgt geregelt:
In den Städten Bozen und Meran wird der Turnusdienst von den Apotheken dieser Städte durchgeführt. Turnuswechsel ist um 8.30 Uhr, die Dauer des Turnusses beträgt in Bozen zwei Tage und in Meran einen Tag.

Die Apotheken von Bozen und Meran versehen den Turnusdienst von 8.30 Uhr bis 20.00 Uhr bei geöffnetem Betrieb und von 20.00 Uhr bis 8.30 Uhr im Wartedienst.

Farmacie di Bolzano

A	1	St. Anna
	2	Paris
B	3	S. Quirino
	4	Comunale Via Resia
C	5	Centrale
	6	Perini
D	7	Aquila Nera
	8	Comunale Via del Ronco
E	9	Alla Torre
	10	Passazi
F	11	Comunale Via Perathoner
	12	Europa
G	13	Gries
	14	Dr. Gilli
H	15	Comunale Piazza Domenicani
	16	Via Torino
I	17	Madonna
	18	Comunale Via S. Geltrude
K	19	Ferrari
	20	Dott. Chiereghin
L	21	Mezzena
	22	Busellato
M	23	Comunale Via Orazio
	24	S. Antonio
	25	Salus

Una delle sopracitate farmacie presta servizio di turno dalle ore 8.30 alle ore 20.00 a battenti aperti e dalle ore 20.00 alle ore 8.30 a battenti chiusi. L'altra farmacia indicata alla stessa lettera (una delle due farmacie se alla lettera M) presta servizio di turno dalle ore 8.30 alle ore 20.00 a battenti aperti.

Il sabato mattina rimangono aperte almeno alternativamente le farmacie contraddistinte dalle lettere A, C, E, G, I, L e le farmacie contraddistinte dalle lettere B, D, F, H, K, M.

Farmacie di Merano

1	Untermals
2	Salus
3	Drusus
4	Bayerische Hofapotheke
5	St. Damian
6	St. Georg
7	Zentral
8	Madonna

Una delle sopracitate farmacie presta servizio di turno dalle ore 8.30 alle ore 20.00 a battenti aperti e dalle ore 20.00 alle ore 8.30 a battenti chiusi.

Apotheken von Bozen

A	1	St. Anna
	2	Paris
B	3	Quirein
	4	Gemeindeapotheke Reschenstraße
C	5	Zentral
	6	Perini
D	7	Schwarzer Adler
	8	Gemeindeapotheke Neubruchweg
E	9	Alla Torre
	10	Passazi
F	11	Gemeindeapotheke Perathonerstraße
	12	Europa
G	13	Gries
	14	Dr. Gilli
H	15	Gemeindeapotheke Dominikanerplatz
	16	Via Torino
I	17	Madonna
	18	Gemeindeapotheke St.-Gertraud-Weg
K	19	Ferrari
	20	Dott. Chiereghin
L	21	Mezzena
	22	Busellato
M	23	Gemeindeapotheke Horazstraße
	24	St. Antonius
	25	Salus

Eine der angeführten Apotheken versieht den Turnusdienst von 8.30 Uhr bis 20.00 Uhr bei geöffnetem Betrieb und von 20.00 Uhr bis 8.30 Uhr im Wartedienst, die andere Apotheke, die unter demselben Buchstaben angeführt ist (eine der beiden Apotheken im Falle des Buchstaben M), versieht den Turnusdienst von 8.30 Uhr bis 20.00 Uhr bei geöffnetem Betrieb.

Am Samstag vormittag sind mindestens abwechselnd die Apotheken mit den Buchstaben A, C, E, G, I, L und die Apotheken mit den Buchstaben B, D, F, H, K, M geöffnet.

Apotheken von Meran

1	Maia Bassa
2	Salus
3	Druso
4	Corte Bavarese
5	S. Damiano
6	S. Giorgio
7	Centrale
8	Madonna

Eine der angeführten Apotheken versieht den Turnusdienst von 8.30 Uhr bis 20.00 Uhr bei geöffnetem Betrieb und von 20.00 Uhr bis 8.30 Uhr im Wartedienst.

Il sabato mattina rimangono aperte le farmacie contraddistinte dal numero pari o dispari rispetto alla farmacia che in quel giorno presta servizio di turno.

La farmacia che presta il servizio di turno la domenica, rimane chiusa il mercoledì pomeriggio successivo.

Art. 10

Il servizio di turno di tutte le altre farmacie, non elencate all'art. 9, è settimanale e inizia il venerdì alle ore 19.00.

Le farmacie con servizio di turno settimanale prestano il servizio di turno:

- a) battenti aperti: da lunedì a venerdì e sabato mattina con normale orario di apertura dei giorni feriali, sabato pomeriggio uniformemente dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e la domenica mattina dalle ore 10.00 alle 12.00.
- b) il servizio di turno a chiamata: per il periodo di chiusura della farmacia.

Le farmacie con servizio di turno settimanale, quando usufruiscono della mezza giornata di riposo settimanale, limitatamente all'abituale orario di apertura della farmacia, non sono tenute a prestare il servizio di turno a chiamata.

Per garantire il miglior approvvigionamento della popolazione, le farmacie delle varie zone vengono aggregate nei seguenti gruppi di turno di servizio.

Val Pusteria

1 ^a settimana	Monguelfo Falzes
2 ^a settimana	Dobbiaco Chienes
3 ^a settimana	S. Candido Rasun-Anterselva
4 ^a settimana	Sesto Valdaora

Brunico/ Val di Tures e Valle Aurina

1 ^a settimana	v. Zieglauer
2 ^a settimana	S. Anna Valle Aurina
3 ^a settimana	St. Barbara
4 ^a settimana	Campo Tures S. Lorenzo

Am Samstag Vormittag sind entweder die Apotheken mit gerader oder ungerader Zahl geöffnet, je nachdem ob an diesem Tag eine Apotheke mit gerader oder ungerader Zahl den Turnusdienst versieht.

Jene Apotheke die am Sonntag Turnusdienst versieht, bleibt am darauffolgenden Mittwoch Nachmittag geschlossen.

Art. 10

Der Turnusdienst aller anderen Apotheken, die nicht in Art. 9 angeführt sind, ist wöchentlich, Turnuswechsel ist am Freitag um 19.00 Uhr.

Die Apotheken mit wöchentlichem Turnusdienst versehen diesen:

- a) bei geöffnetem Betrieb: von Montag bis Freitag und am Samstag Vormittag zu den üblichen Öffnungszeiten, am Samstag Nachmittag einheitlich von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie am Sonntag vormittag von 10.00 bis 12.00 Uhr.
- b) im Rufdienst: für den Zeitraum, in welchem die Apotheke geschlossen ist.

Die Apotheken mit wöchentlichem Turnusdienst sind nicht verpflichtet ihren Turnus im Rufdienst zu versehen, wenn sie wegen des halben Wochenruhetags geschlossen sind, dies jedoch nur begrenzt auf die übliche Öffnungszeit der Apotheke.

Um eine möglichst gute Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, werden die Apotheken der jeweiligen Gebiete in nachstehende Turnusdienstgruppen zusammengefasst.

Pustertal

1. Woche	Welsberg Pfalzen
2. Woche	Toblach Kiens
3. Woche	Innichen Rasen-Antholz
4. Woche	Sexten Olang

Bruneck/ Tauferer- und Ahrntal

1. Woche	v. Zieglauer
2. Woche	St. Anna Ahrntal
3. Woche	St. Barbara
4. Woche	Sand in Taufers St. Lorenzen

Val Badia *

1 ^a settimana	Corvara St. Vigil Enneberg
2 ^a settimana	Stern/Abtei
3 ^a settimana	St. Martin i. T.

Valle Isarco

1 ^a settimana	Rio Pusteria Funes
2 ^a settimana	Chiusa
3 ^a settimana	Vandoies Barbiano
4 ^a settimana	Varna
5 ^a settimana	Sciaves Velturno

Bressanone

1 ^a settimana	Antica Farmacia Peer
2 ^a settimana	Corte Principe Vescovile
3 ^a settimana	Franziskus
4 ^a settimana	Am Rosslauf

Vipiteno/Racines

1 ^a settimana	Vipiteno/Kofler
2 ^a settimana	Prati/Val di Vizze
3 ^a settimana	Racines
4 ^a settimana	Vipiteno/Paracelsus

Val Gardena/Laion

1 ^a settimana	Ortisei
2 ^a settimana	S. Cristina
3 ^a settimana	Selva Gardena Laion

Schlern

1 ^a settimana	Fiè
2 ^a settimana	Castelrotto
3 ^a settimana	Siusi

Sarentino/Renon/S. Genesio

1 ^a settimana	Sarentino
2 ^a settimana	Renon
3 ^a settimana	San Genesio
4 ^a settimana	Meltina

Gadertal *

1. Woche	Corvara S. Vigilio di Marebbe
2. Woche	La Villa/Badia
3. Woche	S. Martino Badia

Eisacktal

1. Woche	Mühlbach Villnöss
2. Woche	Klausen
3. Woche	Vintl Barbian
4. Woche	Vahrn
5. Woche	Schabs Felthurns

Brixen

1. Woche	Stadt-Apotheke-Peer
2. Woche	Fürstbischöfliche Hof
3. Woche	Franziskus
4. Woche	Am Rosslauf

Sterzing/Ratschings

1. Woche	Sterzing/Kofler
2. Woche	Wiesen/Pfitsch
3. Woche	Ratschings
4. Woche	Sterzing/Paracelsus

Grödental/Lajen

1. Woche	St. Ulrich
2. Woche	St. Christina
3. Woche	Wolkenstein Lajen

Schlern

1. Woche	Völs
2. Woche	Kastelruth
3. Woche	Seis

Sarntal/Ritten/Jenesien

1. Woche	Sarntal
2. Woche	Ritten
3. Woche	Jenesien
4. Woche	Mölten

Val d'Ega

1 ^a settimana	Nova Levante
2 ^a settimana	Nova Ponente
3 ^a settimana	Cornedo

Laives/Bronzolo

1 ^a settimana	Laives/Pietralba
2 ^a settimana	Laives/Bertazzoni
3 ^a settimana	Laives/Salvaneschi
4 ^a settimana	Laives/Puce
5 ^a settimana	Bronzolo

Bassa Atesina

1 ^a settimana	Termeno
2 ^a settimana	Salorno
3 ^a settimana	Egna
4 ^a settimana	Ora
5 ^a settimana	Cortaccia

Appiano/Caldaro/Terlano

1 ^a settimana	Appiano/S. Anna
2 ^a settimana	Appiano/S. Michele
3 ^a settimana	Caldano Terlano
4 ^a settimana	S. Paolo

Lana/Postal/Tesimo/Ultimo

1 ^a settimana	Lana/Maria delle Grazie
2 ^a settimana	Lana/Peer
3 ^a settimana	Postal
4 ^a settimana	Tesimo Val d'Ultimo

Merano-Circondario/Val Passiria

1 ^a settimana	Tirol
2 ^a settimana	Scena
3 ^a settimana	Sinigo San Leonardo in Passiria
4 ^a settimana	Lagundo S. Martino in Passiria

Eggental

1. Woche	Welschnofen
2. Woche	Deutschnofen
3. Woche	Karneid

Leifers/Branzoll

1. Woche	Leifers/Weissenstein
2. Woche	Leifers/Bertazzoni
3. Woche	Leifers/Salvaneschi
4. Woche	Leifers/Puce
5. Woche	Branzoll

Unterland

1. Woche	Tramin
2. Woche	Salurn
3. Woche	Neumarkt
4. Woche	Auer
5. Woche	Kurtatsch

Eppan/Kalern/Terlan

1. Woche	Eppan/St. Anna
2. Woche	Eppan/St. Michael
3. Woche	Kalern Terlan
4. Woche	St. Pauls

Lana/Burgstall/Tisens/Ulten

1. Woche	Lana/Zur Maria Hilf
2. Woche	Lana/Peer
3. Woche	Burgstall
4. Woche	Tisens Ulten

Meran-Umgebung/Passeiertal

1. Woche	Tirol
2. Woche	Schenna
3. Woche	Sinich St. Leonhard in Passeier
4. Woche	Algund St. Martin in Passeier

Val Venosta

1 ^a settimana	Malles Laces
2 ^a settimana	Sluderno Castelbello/Ciardes
3 ^a settimana	Lasa Rablà
4 ^a settimana	Curon Venosta Silandro
5 ^a settimana	Prato Naturno

Una o più farmacie prestano il servizio di turno settimanale per il rispettivo gruppo di servizio di turno, come previsto dallo schema sopra riportato.

* le farmacie della Val Badia prestano il servizio di turno tutte le 3 settimane in alta stagione, tutte le 4 in bassa stagione.

Art. 11

Nel periodo in cui le farmacie prestano il servizio di turno non possono chiudere l'esercizio per ferie.

Art. 12

All'esterno di ciascuna farmacia deve essere permanentemente esposto al pubblico, in maniera e posizione facilmente visibile, un apposito cartello illuminato indicante l'orario di apertura giornaliera dell'esercizio, nonché le farmacie in servizio di turno durante le ore e i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Vinschgau

1. Woche	Mals Latsch
2. Woche	Schluderns Kastelbell/Tschars
3. Woche	Laas Rabland
4. Woche	Graun im Vinschgau Schlanders
5. Woche	Prad Naturns

Gemäß dem oben angeführten Plan versehen eine oder mehrere Apotheken den wöchentlichen Turnusdienst für die entsprechende Turnusdienstgruppe.

* die Apotheken des Gadertales verrichten in der Hochsaison einen Turnusdienst alle 3 Wochen, in der Nebensaison einen Turnusdienst alle 4 Wochen.

Art. 11

Während des Zeitraums, in dem die Apotheken den Turnusdienst versehen, dürfen sie den Betrieb nicht wegen Urlaubs schließen.

Art. 12

Außen an jeder Apotheke muss durchgehend, in leicht sichtbarer Form und Position, ein beleuchtetes Schild für das Publikum angebracht sein, in welchem die täglichen Öffnungszeiten des Betriebes, sowie die Apotheken, die während der Stunden und Tage, in denen diese Apotheke geschlossen ist, den Turnusdienst versehen, angeführt sind.

AGENZIA PER LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE - BZ
8 ottobre 2007

Contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici della Provincia di Bolzano per il periodo 1.9.2003-31.8.2007 (parte economica)
sottoscritto in data 8.10.2007 alla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 2937 dd. 3.9.2007)

*Articolo 1**Campo di applicazione, durata, decorrenza*

1. Il presente contratto collettivo provinciale (CCP) si applica a tutti i dirigenti scolastici delle scuole a carattere statale di cui al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

AGENTUR FÜR DIE KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN - BZ vom 8. Oktober 2007

Landeskollektivvertrag für die Schulführungskräfte der Provinz Bozen für den Zeitraum 1.9.2003-31.8.2007 (wirtschaftlicher Teil)
Unterzeichnet am 8.10.2007 (auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2937 vom 3.9.2007)

*Artikel 1**Anwendungsbereich, Dauer, Fristen*

1. Der vorliegende Landeskollektivvertrag (LKV) gilt für Schulführungskräfte der Schulen staatlicher Art gemäß Artikel 1 des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 24. Juli 1996, Nr. 434.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1.9.2003-31.8.2007. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.

Articolo 2 Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici si compone delle seguenti voci stipendiali:

- a) stipendio tabellare;
- b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
- c) retribuzione di posizione;
- d) retribuzione di risultato;
- e) indennità di bilinguismo, ove spettante;
- f) indennità per l'uso della lingua ladina, ove spettante.

2. L'indennità di cui al comma 1, lettera e) è corrisposta fino al 31.8.2006.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti scolastici, esclusi gli incarichi aggiuntivi di cui al successivo articolo 10.

Articolo 3 Trattamento fondamentale

1. Le voci stipendiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), spettano nella misura prevista dal vigente contratto collettivo nazionale relativo al personale dell'Area V della Dirigenza statale.

Articolo 4 Effetti degli stipendi

1. Le voci stipendiali di cui all'art. 2, comma 1, hanno gli stessi effetti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale relativo al personale dell'Area V della Dirigenza statale.

Articolo 5 Retribuzione di posizione

1. Ai dirigenti scolastici è corrisposta per la durata dell'incarico dirigenziale, la retribuzione di posizione mensile, per 12 mensilità, corrispondente alla differenza tra:

- a) il trattamento lordo annuale inclusa la tredicesima mensilità connesso con la posizione dell'ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, ai sensi del contratto collettivo vigente per il personale del comparto dell'Amministrazione pro-

2. Der vorliegende Vertrag gilt für den Zeitraum vom 1.9.2003 bis zum 31.8.2007. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind ab den in den einzelnen Vertragsbestimmungen angegebenen Fälligkeiten wirksam.

Artikel 2 Gliederung der Entlohnung

1. Die Entlohnung der Schulführungskräfte setzt sich aus folgenden Lohnelementen zusammen:

- a) Grundgehalt;
- b) individuelles Dienstaltersgehalt, falls erworben und zustehend;
- c) Funktionsgehalt;
- d) Ergebnisgehalt;
- e) Zweisprachigkeitszulage, falls zustehend;
- f) Zulage für den Gebrauch der ladinischen Sprache, falls zustehend.

2. Die Zulage laut Absatz 1, Buchstabe e) wird bis zum 31.8.2006 ausbezahlt.

3. Die Besoldung gemäß Absatz 1 versteht sich als Vergütung für alle der Schulführungskraft zugewiesenen Funktionen, Aufgaben und Aufträge, mit Ausnahme der Zusatzaufträge laut folgendem Artikel 10.

Artikel 3 Grundbesoldung

1. Die Lohnelemente laut Artikel 2, Absatz 1, Buchstaben a) und b) stehen im gleichen Ausmaß zu, wie dies im geltenden gesamtstaatlichen Kollektivvertrag für das Personal des Bereichs V der staatlichen Führungskräfte festgelegt ist.

Artikel 4 Auswirkungen der Gehälter

1. Die Lohnelemente laut Artikel 2, Absatz 1, haben die gleiche Auswirkung wie dies im geltenden gesamtstaatlichen Kollektivvertrag für das Personal des Bereichs V der staatlichen Führungskräfte festgelegt ist.

Artikel 5 Funktionsgehalt

1. Den Schulführungskräften wird für die Dauer des Führungsauftrages ein Funktionsgehalt in 12 Monatsraten ausbezahlt, im Ausmaß der Differenz zwischen:

- a) der Jahresbruttobesoldung, einschließlich 13. Monatsgehalt, aufgrund der Gehaltsposition der achten Funktionsebene, nach Klassen und Vorrückungen gemäß geltendem Kollektivvertrag für den Bereich des Personals der Landesverwaltung,

vinciale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e l'indennità di funzione provinciale di cui al successivo comma 3, e

- b) la retribuzione lorda annuale statale, comprensiva della tredicesima mensilità, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), inclusa, fino al 31.8.2006, l'indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non spettante.

Qualora l'importo di tale differenza risultasse negativo, lo stesso non viene portato in detrazione.

2. Per l'attribuzione della posizione di livello retributivo ai sensi del contratto collettivo provinciale si applica la disciplina relativa alla progressione professionale prevista dal vigente contratto collettivo intercompartimentale, prendendo come punto di partenza ai fini della progressione economica l'inquadramento, per classi e scatti, già attribuito in data 1° aprile 1998 per effetto della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 del CCP 16 aprile 1998.

3. Per la determinazione della retribuzione di posizione individuale l'Intendente scolastico/a competente attribuisce, a ogni singolo/a dirigente scolastico/a, l'indennità di funzione provinciale prevista per il personale dirigente provinciale, mediante l'applicazione, a decorrere dall'1.9.2006, dei coefficienti da un minimo di 0,6 ad un massimo di 1,5, secondo le modalità stabilite dal vigente contratto collettivo provinciale per il personale dirigenziale. Detto coefficiente è determinato in base ai criteri come da allegato C del CCP del 16 maggio 2003 e dai commi 4 e 5.

4. In deroga a quanto stabilito nell'allegato C, lettera a) del CCP del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003, a decorrere dal 1.9.2006 è attribuito il coefficiente iniziale 1,1 alle scuole con un numero di alunne e alunni da 700 a 899, mentre è attribuito il coefficiente iniziale 1,2 alle scuole con un numero di alunne e alunni di 900 e più.

5. In deroga a quanto stabilito nell'allegato C, lettera b) del CCP del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003, a decorrere dall'1.9.2006 è attribuito il coefficiente iniziale 1,0 alle scuole con un numero di personale da 90 a 104, il coefficiente iniziale 1,1 alle scuole con un numero di personale da 105 a 119 ed il coefficiente iniziale 1,2 alle scuole con un numero di personale di 120 e più. Non può essere comunque superato il coefficiente 1,5.

6. Ai dirigenti scolastici cui viene affidata la reggenza di un istituto scolastico, spetta la relativa indennità di funzione provinciale nella misura del 50%. I docenti vicari delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza sono esonerati dall'insegnamento.

inbegriffen die Sonderergänzungszulage und die Landesfunktionszulage laut nachstehendem Absatz 3, und

- b) der im Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) angeführten staatlichen Jahresbruttobesoldung, inbegriffen das 13. Monatsgehalt und, bis zum 31.8.2006, die Zweisprachigkeitszulage für die höhere Laufbahn, auch falls nicht zustehend.

Ergibt sich bei der Berechnung der Differenz ein negativer Betrag, so wird dieser nicht in Abzug gebracht.

2. Für die Zuerkennung der Gehaltsposition gemäß geltendem Landeskollektivvertrag kommt die vom geltenden bereichsübergreifenden Kollektivvertrag vorgesehene Regelung über die berufliche Entwicklung zur Anwendung. Als Ausgangsposition für die Weiterentwicklung gilt die den Schulführungskräften aufgrund der Vergleichstabelle laut Anlage 1 zum LKV vom 16.4.1998 am 1.4.1998 nach Klassen und Vorrückungen zugewiesene Gehaltsposition.

3. Für die Berechnung des individuellen Funktionsgehalts wird jeder Schulführungskraft vom/von der Schulamtsleiter/in die Landesfunktionszulage zuerkannt, wie sie für die Führungskräfte des Landes vorgesehen ist. Diese Landesfunktionszulage wird ab 1.9.2006 unter Anwendung der Koeffizienten 0,6 bis 1,5 nach den Modalitäten festgelegt, die vom geltenden Kollektivvertrag für die Führungskräfte des Landes vorgesehen sind. Dieser Koeffizient wird aufgrund der Kriterien laut Anlage C des LKV vom 16.5.2003 und laut Absätze 4 und 5 festgelegt.

4. In Abweichung zur Anlage C, Buchstabe a) des LKV für die Schuldirektoren/innen der Provinz Bozen vom 16.5.2003 wird mit Wirkung ab dem 1.9.2006 den Schulen mit einer Anzahl von Schülerinnen und Schülern von 700 bis 899 der Ausgangskoeffizient 1,1 und den Schulen mit einer Anzahl von 900 und mehr Schülerinnen und Schülern der Ausgangskoeffizient 1,2 zugewiesen

5. In Abweichung zur Anlage C, Buchstabe b) des LKV für die Schuldirektoren/innen der Provinz Bozen vom 16.5.2003 wird mit Wirkung ab dem 1.9.2006 den Schulen mit der Anzahl des Personals von 90 bis 104 der Ausgangskoeffizient 1,0, den Schulen mit der Anzahl des Personals von 105 bis 119 der Ausgangskoeffizient 1,1 und den Schulen mit der Anzahl des Personals von 120 und mehr der Ausgangskoeffizient 1,2 zugewiesen. Der Koeffizient 1,5 darf keinesfalls überschritten werden.

6. Schulführungskräfte, die mit der Amtsführung einer Schule betraut werden, erhalten 50% der Funktionszulage dieser Schule. Die Stellvertreter/innen der Schulführungskräfte in der Schule mit Amtsführung werden zur Gänze vom Unterricht freigestellt.

Articolo 6

Inquadramento dei nuovi dirigenti scolastici

1. A decorrere dall'1.9.2004 ai nuovi dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato è attribuita la posizione stipendiale dell'ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, ai sensi della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 al CCP 16 aprile 1998, aggiornata annualmente. La base per l'attribuzione della posizione stipendiale è costituita dall'anzianità di servizio al momento dell'inquadramento, calcolata ai sensi dell'art. 15 del CCP 16 aprile 1998. Sono considerati altresì i servizi prestati senza titolo di studio ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 11.8.1998, n. 9 e dell'articolo 18 della legge provinciale 9.8.1999, n. 7.

2. Ai nuovi dirigenti scolastici viene comunque garantito un inquadramento corrispondente a quello sulla base del maturato economico di cui al comma 3.

3. L'inquadramento sulla base del maturato economico avviene nella posizione stipendiale del livello retributivo inferiore o superiore dell'ottava qualifica funzionale, per classi e scatti ai sensi del contratto vigente per il personale dell'Amministrazione provinciale, pari o immediatamente superiore al trattamento economico maturato, che è formato dalla somma dei seguenti elementi retributivi di cui al vigente CCP per il personale docente:

- a) stipendio base *
- b) assegno servizi preruolo
- c) parte dello stipendio base maturato riferito alla successiva posizione stipendiale *
- d) indennità integrativa speciale *
- e) indennità ad personam *
- f) indennità di bilinguismo riferita alla laurea
- g) indennità provinciale
- h) parte dell'indennità provinciale maturata riferita alla successiva posizione stipendiale, fino alla terza posizione
- i) aumenti dell'indennità provinciale.

* comprensivo della tredicesima mensilità.

Ai nuovi dirigenti che precedentemente erano inquadrati quali docenti di scuola elementare, il trattamento economico maturato è aumentato nella misura del 6%.

4. L'inquadramento di cui ai commi 1 e 3 è utile per il calcolo della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) nonché quale posizione di partenza per la progressione professionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Artikel 6

Einstufung der neuen Schulführungskräfte

1. Ab 1.9.2004 wird den neuen Schulführungskräften mit unbefristetem Arbeitsvertrag die Gehaltsposition der 8. Funktionsebene, nach Klassen und Vorrückungen, aufgrund der jährlich weiterentwickelten Vergleichstabelle laut Anlage 1 zum LKV vom 16.4.1998 zugewiesen. Grundlage für die Zuweisung der Gehaltsposition ist das Dienstalter zum Zeitpunkt der Einstufung, das nach dem im Artikel 15 des LKV vom 16.4.1998 festgelegten Verfahren berechnet wird. Die Dienste, die ohne gültigen Studentitel geleistet wurden, werden in dem Ausmaß berücksichtigt, wie dies im Artikel 49 des LG Nr. 9 vom 11.8.1998 und im Artikel 18 des LG Nr. 7 vom 9.8.1999 festgelegt ist.

2. Den neuen Schulführungskräften wird jedenfalls eine Einstufung garantiert, die jener auf der Grundlage der angereiften Besoldung laut Absatz 3 entspricht.

3. Die Einstufung aufgrund der angereiften Besoldung erfolgt in der Gehaltsposition der unteren oder der oberen Besoldungsstufe der achten Funktionsebene, nach Klassen und Vorrückungen gemäß geltendem Kollektivvertrag für den Bereich des Personals der Landesverwaltung, die gleich hoch oder unmittelbar höher ist als die angereifte Besoldung, die sich aus der Summe folgender Gehaltselemente laut geltendem LKV für das Lehrpersonal zusammensetzt:

- a) Grundgehalt *
- b) Zulage für außerplanmäßige Dienste
- c) angereifter Teil des Grundgehaltes der nächsten Gehaltsposition *
- d) Sonderergänzungszulage *
- e) Persönliche Zulage *
- f) Zweisprachigkeitszulage bezogen auf das Doktorat
- g) Landeszulage
- h) angereifter Teil der Landeszulage der nächsten Gehaltsposition, bis zur dritten Position
- i) Erhöhungen der Landeszulage.

* einschließlich 13. Monatsgehalt.

Bei den neuen Schulführungskräften, die vorher als Lehrpersonen der Grundschule eingestuft waren, wird die angereifte Besoldung um 6% erhöht.

4. Die Einstufung laut Absätze 1 und 3 dient für die Berechnung des Funktionsgehaltes gemäß Art. 5, Absatz 1, Buchstabe a) sowie als Ausgangsposition für die berufliche Weiterentwicklung gemäß Artikel 5, Absatz 2.

Articolo 7 *Retribuzione di risultato*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 ai fini dell'assegnazione della retribuzione di risultato ad ogni Intendenza Scolastica competente è messo a disposizione un apposito fondo annuale nella misura del 32% delle indennità di funzione spettanti per l'anno scolastico di riferimento ai rispettivi dirigenti scolastici, esclusa la tredicesima.

2. La misura della retribuzione di risultato viene stabilita dal/la competente Intendente scolastico/a, secondo i criteri da stabilirsi nell'apposito sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 23 del CCP 16 maggio 2003. Ulteriori criteri sono definiti a livello di contrattazione decentrata.

3. Nel caso di una valutazione positiva al singolo dirigente scolastico spetta una retribuzione di risultato non inferiore al 24% dell'indennità di funzione annuale prevista per la struttura dirigenziale affidata.

4. Nel rispetto del fondo messo a disposizione di cui al comma 1, l'importo massimo della retribuzione di risultato annuale, non può superare il 40% dell'indennità di funzione annuale prevista per la struttura dirigenziale affidata.

5. Ai dirigenti scolastici che non sono in possesso di un attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, dall'importo lordo della retribuzione di risultato del corrispondente anno è detratto l'importo annuo lordo dell'indennità di bilinguismo riferito al diploma di laurea.

6. Ai dirigenti scolastici in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il personale con diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, dall'importo lordo della retribuzione di risultato del corrispondente anno è detratta la differenza tra l'importo annuo lordo dell'indennità di bilinguismo riferito al diploma di laurea e l'importo annuo lordo dell'indennità di bilinguismo riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Articolo 8 *Disciplina di missione*

1. Per la disciplina di missione si applicano le disposizioni del personale dirigenziale della Provincia.

Articolo 9 *Indennità per l'uso della lingua ladina*

1. Ai dirigenti scolastici delle scuole delle località ladine, cui è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, è corrisposta mensilmente un'indennità

Artikel 7 *Ergebnisgehalt*

1. Ab dem Schuljahr 2006/2007 wird für jedes Schulamt ein jährlicher Fonds für die Zuweisung des Ergebnisgehaltes bereitgestellt, und zwar im Ausmaß von 32% der den Schulführungskräften des jeweiligen Schulamtes im entsprechenden Schuljahr ohne Dreizehnten zustehenden Funktionszulagen.

2. Die Höhe des Ergebnisgehalts wird vom/von der zuständigen Schulamtsleiter/in aufgrund der Kriterien, die im Bewertungssystem laut Artikel 23 des LKV vom 16.5.2003 festgelegt sind, bestimmt. Weitere Kriterien werden auf der Ebene dezentraler Verhandlungen festgelegt.

3. Bei einer positiven Bewertung steht jeder Schulführungskraft ein Ergebnisgehalt von nicht weniger als 24% der für die anvertraute Führungsstruktur vorgesehenen jährlichen Funktionszulage zu.

4. Unter Beachtung des bereitgestellten Fonds gemäß Absatz 1 kann ein Ergebnisgehalt von bis zu 40% der für die anvertraute Führungsstruktur vorgesehenen jährlichen Funktionszulage zugeteilt werden.

5. Für jene Schulführungskräfte, die nicht im Besitz einer Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache sind, wird der Jahresbruttobetrag der Zweisprachigkeitszulage, bezogen auf das Doktorat, vom Bruttobetrag des Ergebnisgehaltes des entsprechenden Jahres in Abzug gebracht.

6. Für jene Schulführungskräfte, die im Besitz einer Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache, bezogen auf den Abschluss einer Sekundarschule 2. Grades sind, wird die Differenz zwischen dem Jahresbruttobetrag der Zweisprachigkeitszulage A und dem Jahresbruttobetrag der Zweisprachigkeitszulage B vom Bruttobetrag des Ergebnisgehaltes des entsprechenden Jahres in Abzug gebracht.

Artikel 8 *Außendienstregelung*

1. Für die Außendienstregelung finden die Bestimmungen Anwendung, die für die Führungskräfte des Landes gelten.

Artikel 9 *Zulage für den Gebrauch der ladinischen Sprache*

1. Den Schuldirektoren/innen der Schulen der ladinischen Ortschaften, von denen eine angemessene Kenntnis der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache im Sinne der geltenden Bestimmungen ver-

per l'uso della lingua ladina; l'importo lordo annuale dell'indennità viene calcolato, a decorrere dall'1.9.2006, nella misura dell'11% dello stipendio annuo lordo connesso alla posizione dell'ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, conferita ai sensi dell'articolo 5, comma 2 rispettivamente articolo 6.

Articolo 10

Retribuzione di incarichi aggiuntivi

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del CCP 16 maggio 2003 è sostituito dal seguente comma: "2. Gli incarichi di cui al comma 1 nonché tutti gli altri incarichi conferiti dall'Amministrazione scolastica vengono retribuiti nelle misure da stabilirsi dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali."

Articolo 11

Indennità di funzione e retribuzione di risultato dei docenti incaricati di una direzione scolastica

1. Ai docenti incaricati della direzione di un istituto scolastico, a decorrere dall'1.9.2006 è corrisposta l'indennità di funzione provinciale, calcolata secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 5, comma 3. L'indennità di funzione provinciale, comprensiva della rata della 13ma mensilità, è corrisposta in 12 mensilità.

2. Ai docenti di scuola elementare in possesso di laurea e di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per i docenti con diploma di laurea, incaricati della direzione di un istituto scolastico, a decorrere dall'1.9.2006 è concessa una maggiorazione dell'indennità di funzione nella misura del 6% della retribuzione di cui all'articolo 6, comma 3 maturata all'inizio dell'incarico dirigenziale.

3. A tutti i docenti incaricati della direzione di un'istituzione scolastica spetta la retribuzione di risultato di cui all'articolo 7.

4. Il presente articolo sostituisce l'articolo 40 del CCP 16 maggio 2003.

Articolo 12

Dirigenti scolastici presso il nucleo di valutazione del sistema scolastico

1. Il servizio prestato presso i nuclei operativi dei comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

2. Ai fini della determinazione della retribuzione individuale di posizione ai dirigenti scolastici comandati presso i nuclei operativi dei comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico è attribuito, con decorrenza dall'1.9.2004, l'indennità di funzione provinciale annuale con applicazione del co-

langt wird, wird monatlich eine Zulage für den Gebrauch der ladinischen Sprache ausbezahlt; ab 1.9.2006 wird der Jahresbruttobetrag der Zulage mit 11% des Jahresgrundgehaltes aufgrund der gemäß Artikel 5, Absatz 2 bzw. Artikel 6, zugewiesenen Gehaltsposition nach Klassen und Vorrückungen der achten Funktionsebene berechnet.

Artikel 10

Vergütung von Zusatzaufträgen

1. Artikel 22 Absatz 2 des LKV vom 16.5.2003 erhält folgenden Wortlaut: „2. Die Aufträge laut Absatz 1 sowie alle anderen von der Schulverwaltung erteilten Aufträge werden aufgrund der von der Landesregierung nach Anhören der Gewerkschaften festgelegten Beträge vergütet.“

Artikel 11

Funktionszulage und Ergebnisgehalt der Lehrpersonen, die mit der Führung einer Schule beauftragt sind

1. Den Lehrpersonen, die ab 1.9.2006 mit der Führung einer Schule beauftragt sind, steht eine Landesfunktionszulage zu, die nach den im Artikel 5, Absatz 3 festgelegten Kriterien und Modalitäten berechnet wird. Die Landesfunktionszulage, einschließlich des Anteils des 13. Monatsgehaltes, wird in 12 Monatsraten ausbezahlt.

2. Den Lehrpersonen der Grundschule mit Doktorat und im Besitz der Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache, bezogen auf das Doktorat, die mit der Führung einer Schule beauftragt werden, wird ab 1.9.2006 eine Erhöhung der Funktionszulage im Ausmaß von 6% der gemäß Artikel 6, Absatz 3 zu Beginn der Beauftragung zustehenden angereiften Besoldung gewährt.

3. Allen Lehrpersonen, die mit der Führung einer Schule beauftragt sind, steht das Ergebnisgehalt laut Artikel 7 zu.

4. Mit vorliegendem Artikel wird der Artikel 40 des LKV vom 16.5.2003 ersetzt.

Artikel 12

Schulführungskräfte an der Dienststelle für Evaluation

1. Der Dienst der an die Dienststellen der Landesbeiräte für die Evaluation der Qualität des Schulsystems abgeordneten Schulführungskräfte gilt in jeder Hinsicht als Schuldienst.

2. Den an die Dienststellen der Landesbeiräte für die Evaluation der Qualität des Schulsystems abgeordneten Schulführungskräften wird für die Berechnung des individuell zustehenden Funktionsgehalts mit Wirkung ab dem 1.9.2004 eine jährliche Landesfunktionszulage unter Anwendung des Koeffizienten

efficiente 1,2 e, con decorrenza dall'1.9.2006, l'indennità di funzione provinciale annuale con applicazione del coefficiente 1,4.

3. Limitatamente agli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 ai dirigenti scolastici comandati presso i nuclei operativi dei comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico viene assegnata una retribuzione di risultato nella misura massima del 38% riferita all'indennità di funzione provinciale annuale (senza tredicesima).

4. A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 ai fini dell'assegnazione della retribuzione di risultato ad ogni intendenza scolastica competente è messo a disposizione un apposito fondo annuale nella misura del 32% delle indennità di funzione spettanti per l'anno scolastico di riferimento ai rispettivi dirigenti scolastici comandati presso i nuclei operativi dei comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico, esclusa la tredicesima.

5. In caso di valutazione positiva al singolo dirigente scolastico comandato presso i nuclei dei comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 spetta una retribuzione di risultato non inferiore al 24% riferita all'indennità di funzione provinciale annuale spettante, esclusa la tredicesima. Nel rispetto del fondo costituito presso la singola Intendenza scolastica, ai singoli dirigenti scolastici può essere assegnata una retribuzione di risultato nella misura massima di 40% dell'indennità di funzione provinciale annuale spettante, esclusa la tredicesima.

Articolo 13 Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto collettivo tutte le disposizioni in contrasto con lo stesso sono da considerare abrogate.

Bolzano, 8 ottobre 2007

**AGENZIA PROVINCIALE
PER LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE**
A. GAISER

DELEGAZIONE PUBBLICA
A. PERNSTICH
C. VIDONI
A. PRINOTH
E. SCHALLER
A. MATZNELLER
W. RIER

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ANP
I. VON GUGGENBERG
F. LEMAYR
I. ECCLI
per A. RICCÒ: I. ECCLI

ASGB/SSG
H. FRÖTSCHER

1,2 und mit Wirkung ab 1.9.2006 eine jährliche Landesfunktionszulage unter Anwendung des Koeffizienten 1,4 zuerkannt.

3. Für die Schuljahre 2004/2005 und 2005/2006 wird den an die Dienststellen der Landesbeiräte für die Evaluation der Qualität des Schulsystems abgeordneten Schulführungskräften ein Ergebnisgehalt von höchstens 38%, bezogen auf die jährliche Funktionszulage (ohne Dreizehnten) zuerkannt.

4. Ab dem Schuljahr 2006/2007 wird für jedes Schulamt ein jährlicher Fonds für die Zuweisung des Ergebnisgehaltes bereitgestellt, und zwar im Ausmaß von 32% der den an die Dienststellen der Landesbeiräte für die Evaluation der Qualität des Schulsystems abgeordneten Schulführungskräften im entsprechenden Schuljahr ohne Dreizehnten zustehenden Funktionszulagen.

5. Ab dem Schuljahr 2006/2007 steht bei einer positiven Bewertung jeder an die Dienststellen der Landesbeiräte für die Evaluation der Qualität des Schulsystems abgeordneten Schulführungskraft ein Ergebnisgehalt von mindestens 24%, bezogen auf die jährlich zustehende Landesfunktionszulage ohne Dreizehnten zu. Unter Berücksichtigung des bereitgestellten Fonds pro Schulamt kann einzelnen Schulführungskräften ein Ergebnisgehalt von bis zu 40%, bezogen auf die jährlich zustehende Landesfunktionszulage ohne Dreizehnten zugewiesen werden.

Artikel 13 Aufhebungen

1. Ab dem Inkrafttreten des vorliegenden Kollektivvertrags gelten sämtliche ihm widersprechenden Bestimmungen als aufgehoben.

Bozen, 8. Oktober 2007

**LANDESAGENTUR FÜR
KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN**
A. GAISER

ÖFFENTLICHE DELEGATION
A. PERNSTICH
C. VIDONI
A. PRINOTH
E. SCHALLER
A. MATZNELLER
W. RIER

GEWERKSCHAFTSORGANISATIONEN

SDV
I. VON GUGGENBERG
F. LEMAYR
I. ECCLI
i.A. A. RICCÒ: I. ECCLI

ASGB/SSG
H. FRÖTSCHER

CISL SCUOLA
J. ROTTENSTEINER
E. SPARER

CGIL SCUOLA
S. FIDENTI

SGB SCHULE
J. ROTTENSTEINER
E. SPARER

agb schule
S. FIDENTI

NOTA A VERBALE

L'ANP/SDV/LDL, pur riconoscendo la positività della chiusura delle trattative inerenti alla parte economica del CCP, sottolinea che le stesse sono iniziate con grave ritardo, dopo circa tre anni dalla disdetta del Contratto e senza che sia stata riconosciuta un'adeguata retroattività agli effetti economici.

L'ANP/SDV/LDL auspica che vengano iniziate al più presto le trattative inerenti alla parte normativa del CCP, disdetta da questo Sindacato con lettera raccomandata del 27/5/2004.

In particolare dovranno essere rivisti e armonizzati con la normativa nazionale del vigente CCNL gli istituti relativi a:

- Funzione dirigenziale
- Incarichi dirigenziali
- Mutamento dell'incarico
- Mobilità professionale
- Valutazione e verifica dei risultati
- Formazione e aggiornamento
- Comitato di Garanzia
- Estinzione del rapporto di lavoro
- Responsabilità civile e patrocinio legale.

Dovrà inoltre essere diversamente regolamentata la normativa relativa alle assenze e all'esonero per motivi sindacali.

Con la presente nota si preavvisa inoltre che il Contratto sarà disdetto non appena pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, in quanto già scaduto.

COMUNE DI CALDARO SULLA STRADA DEL VINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
17 settembre 2007, n. 53

Modifica dello Statuto del Comune di Caldaro sulla Strada del Vino

Il Sindaco del Comune di Caldaro sulla Strada del Vino rende noto che il Consiglio comunale con delibera n. 53 del 17.9.2007 ha approvato la 1^a modifica dello Statuto comunale, pubblicato sul supplemento n. 1 al bollettino ufficiale n. 14 del 4.4.2006, inserendo il nuovo articolo 12/bis avente il seguente testo:

Art. 12/bis

(Norme relative al conferimento di incarichi e funzioni ad amministratori o consiglieri comunali)

1. Il Consiglio comunale nomina su proposta della Giunta comunale i rappresentanti del Comune nelle società nonché negli enti e nelle istituzioni, dei quali il Comune fa parte. L'incarico ad amministratori o membri del Consiglio comunale è da considerarsi conferito assieme al mandato.

IL SINDACO
W. BATTISTI MATSCHER

GEMEINDE KALTERN AN DER WEINSTRASSE

GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 17. September 2007, Nr. 53

Änderung der Satzung der Gemeinde Kaltern an der Weinstraße

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Kaltern an der Weinstraße gibt bekannt, dass der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 53 vom 17.9.2007 die 1. Abänderung der Gemeindegatzung, die im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt Nr. 14 vom 4.4.2006 veröffentlicht wurde, durch Einfügung des neuen Artikels 12/bis mit folgendem Wortlaut genehmigt hat:

Art. 12/bis

(Bestimmungen über die Erteilung von Aufträgen und Funktionen an Verwalter oder Gemeinderatsmitglieder)

1. Der Gemeinderat ernennt auf Vorschlag des Gemeindegatsschusses die Vertreter der Gemeinde in den Gesellschaften sowie in Körperschaften und Institutionen, an welchen die Gemeinde beteiligt ist. Der Auftrag an Verwalter oder Gemeinderatsmitglieder ist im Zusammenhang mit dem Mandat als erteilt zu betrachten.

DER BÜRGERMEISTER
W. BATTISTI MATSCHER

ERRATA CORRIGE

Errata corrige relativa al decreto n. D07/4100061 del 18.9.2007 concernente «Delega di funzioni amministrative ai direttori d'ufficio ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche», pubblicato in BU n. 40/I-II del 2.10.2007

Nel Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 2.10.2007 a pag. 1 del sommario ed a pag. 9 è stato pubblicato il provvedimento in oggetto indicato.

Tuttavia risulta errata l'attribuzione dell'atto medesimo.

Infatti «DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA» deve essere sostituito con «DECRETO DEL DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE».

BERICHTIGUNG

Berichtigung zum Dekret Nr. D07/4100061 vom 18.9.2007 betreffend «Übertragung von Verwaltungsbefugnissen an die Amtsdirektoren gemäß Art. 10 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung», veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 2.10.2007

Im Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 2.10.2007 auf Seite 1 des Inhaltsverzeichnisses und auf Seite 9 ist die im Betreff angegebene Maßnahme veröffentlicht worden.

Allerdings ist die Zuweisung derselben Maßnahme falsch.

Demzufolge muss «DEKRET DES LANDESHAUPTMANNs» mit «DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS» ersetzt werden.

PROPRIETARIO/EDITORE	BESITZER/VERLEGER
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Ilse Facchini	AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Ilse Facchini

COMPOSIZIONE	DRUCK
Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige	Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol

STAMPA	VERVIELFÄLTIGUNG
Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova	Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova

PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE	VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL
--	--

(LR 22.7.1995, n. 6 e successive modifiche)

PARTE I atti regionali, provinciali e comunali;
PARTE II: atti statali e comunitari;
 (si pubblica il **martedì**)

PARTE III: annunci legali;
 (si pubblica il **venerdì**)

PARTE IV: concorsi ed esami;
 (si pubblica il **lunedì**)

PARTE V: personale regionale e provinciale.
 (si pubbl. una volta al mese)

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL:
bollettino@regione.taa.it

PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA (Arial 12), COMPRESI GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA.

(RG vom 22.7.1995, Nr. 6 und nachfolgende Änderungen)

I. Teil Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden
II. Teil Akte des Staates und der Europäischen Union
 (erscheint am **Dienstag**)

III. Teil: Amtsanzeigen
 (erscheint am **Freitag**)

IV. Teil: Wettbewerbe und Prüfungen
 (erscheint am **Montag**)

V. Teil: Personal der Region und der Provinzen
 (erscheint **einmal im Monat**)

DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:
bollettino@regione.taa.it
EINTREFFEN.

DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEISEN (Arial 12), WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN INBEGRIFFEN SIND.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO	MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN
--	--

- * I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.
- * Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale prestampato munito di tutti gli estremi di versamento **sul conto corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100 Trento.**
Per il pagamento si raccomanda l'utilizzo di tale bollettino prestampato!
- * Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.
- * Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del soggetto al quale deve essere inviata l'eventuale corrispondenza ed emessa la fattura.
- * Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione stessa.

- * Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit Stempelmarken versehen sein.
- * Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf das **Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient** vorsieht. Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck!
- * Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansehers aufweisen.
- * Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung auszustellen ist, versehen sein.
- * Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem gewöhnlichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die Anzeige veröffentlicht ist, zugesandt.

TARIFFE PER LE INSERZIONI	TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN
---------------------------	-------------------------

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)

Testata	Diritto fisso per il massimo di tre righe a disposizione dell'inserzionista (ragione sociale, indirizzo, ecc.)	Euro 27,80 + IVA
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	Euro 6,70 + IVA

(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)

Titel	Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur die Hauptangaben des Atragstellers: Firmenname, Anschrift, Gesellschaftskapital, Mehrwertsteuernummer, usw.).	Euro 27,80 + MwSt.
Text	Für jede ganze oder unvollständige Zeile	Euro 6,70 + MwSt.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO*(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)***PARTI I e II:**

annuale	Euro	73,00
semestrale	Euro	45,00

PARTE III:

annuale	Euro	45,00
semestrale	Euro	28,00

PARTE IV:

annuale	Euro	52,00
semestrale	Euro	36,00

PARTE V:

annuale	Euro	8,00
semestrale	Euro	6,00

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo dell'utente nell'archivio dati. È quindi possibile sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell'anno.

BEZUGSPREISE FÜR ABONNEMENTS*(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)***I. UND II. TEIL**

jährlich	Euro	73,00
halbjährlich	Euro	45,00

III. TEIL

jährlich	Euro	45,00
halbjährlich	Euro	28,00

IV. TEIL

jährlich	Euro	52,00
halbjährlich	Euro	36,00

V. TEIL

jährlich	Euro	8,00
halbjährlich	Euro	6,00

Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des Beziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des Jahres abonnieren.

PREZZI DI VENDITA FASCICOLI*(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)***Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente:**

- Per le parti I-II, III e IV	Euro	1,00
- Per la parte V	Euro	0,50

Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il seguente:

- fino a 75 pagine:	Euro	1,50
- oltre 75 pagine:	Euro	1,50
+ Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine		

- Il costo di **fascicoli arretrati** (fascicoli pubblicati da oltre un anno dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina.

I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l'Amministrazione del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via Diaz 11 - Trento.

VERKAUFSPREISE*(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)***Der Preis eines Heftes beträgt:**

- für die Teile I-II, III. und IV.	Euro	1,00
- für den V. Teil	Euro	0,50

Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt:

- bis zu 75 Seiten:	Euro	1,50
- über 75 Seiten:	Euro	1,50
+ Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens 25 Seiten		

- Der Preis **der älteren Hefte** (über einem Jahr veröffentlichte Ausgaben) wird verdoppelt.

Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via Gazzoletti 2, und bei der Bucherei "Libreria Disertori", Via Diaz 11 in Trient, bezogen werden.

PAGAMENTI

Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli **dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382** intestato a:

AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trento

ÜBERWEISUNGEN

Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss **ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382** zu Gunsten der:

VERWALTUNG DES AMTSBLATTES
Autonome Region Trentino-Südtirol
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trient

erfolgen.

Informazioni - Informationen

Fax: **0461 - 201389** - E-Mail Internet: **bollettino@regione.taa.it**

Ilse Facchini

Direttore Uff. Bollettino

Livia Rossi

Direktor Amt für das Amtsblatt.....

Egon Dipoli

Abbonamenti/Abonnements.....

Braga Tiziana

Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil.....

Carmela Di Blasi

Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil.....

Helmuth Schwarz

Redaz. Parte III/ Redaktion III. Teil.....

Antonietta Sicilia

Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil.....

Redaz. Parte V/ Redaktion V. Teil

Tel. 0461 - 201405

E_mail: bollettino@regione.taa.it

Tel. 0461 - 201489

E_mail: abbonamenti@regione.taa.it

Tel. 0461 - 201403

E_mail: bollettino@regione.taa.it

Tel. 0461 - 201404

E_mail: parteprima@regione.taa.it

Tel. 0461 - 201402

E_mail: parteIII@regione.taa.it

Tel. 0461 - 201400

E_mail: parteIV@regione.taa.it

Tel. 0461 - 201060